

Onorevoli Deputati,

Il disegno di legge finanziaria per il 2007 e per il triennio 2007-2009 rappresenta la risposta all'impegno preso dal Governo nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) di un rilancio sostenibile della crescita economica, in un contesto di risanamento strutturale della finanza pubblica, di equità sociale e di maggiore efficienza della spesa pubblica.

Il compito della manovra contenuta nel presente disegno di legge è quindi quello di assicurare che le risorse finanziarie necessarie a raggiungere questi obiettivi siano disponibili. Per questo la dimensione della manovra finanziaria è largamente superiore all'obiettivo di riduzione del disavanzo concordato dalla Commissione Europea. Il totale delle risorse raccolte è infatti pari ad oltre 2 punti di PIL.

La manovra correttiva, finalizzata a creare una situazione di stabilità e di certezza dei conti pubblici, è di circa 14.8 miliardi di euro. Essa rende possibile mantenere, nella forma e nella sostanza, gli impegni presi con l'Unione Europea, consentendo di prevedere un rientro del rapporto indebitamento netto/PIL al di sotto del 3 per cento nel 2007.

Il risanamento dei conti pubblici non può, poi, avvenire a scapito di una riduzione degli investimenti in infrastrutture del Paese, che penalizzerebbe le prospettive di crescita dell'economia, offrendo sollievo temporaneo e agli equilibri di bilancio. La restante parte della manovra è quindi destinata a reperire risorse per interventi propri del settore pubblico, riattivando programmi essenziali di spesa a favore dello sviluppo, per misure di equità sociale e per altri interventi volti a garantire le funzioni essenziali dello Stato. Molte delle misure presentate perseguono simultaneamente gli obiettivi indicati, sviluppo, risanamento ed equità.

Il reperimento delle risorse avviene grazie agli interventi nelle aree indicate nel DPEF:

- dal lato della spesa, si interviene in quattro settori - nel comparto della sanità, del pubblico impiego, delle funzioni fondamentali dello stato, degli enti decentrati;
- sul lato delle entrate si agisce sulla variazione delle aliquote tributarie e contributive; con interventi volti ad accrescere l'efficacia dell'amministrazione tributaria e attraverso una riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione.

Viene anche previsto l'utilizzo di parte del TFR non optato per favorire l'accumulazione di capitale pubblico.

Gli effetti della correzione degli andamenti di finanza pubblica restano validi per tutta la legislatura ed oltre. In particolare gli interventi sul lato della spesa hanno carattere strutturale. Gli effetti di tali misure tendono infatti a crescere nei prossimi anni, contribuendo così progressivamente al processo di risanamento dei conti pubblici e aprendo la strada per una sostenibile riduzione della pressione fiscale.

Le priorità.

1. La crescita e lo sviluppo sostenibile.

La ripresa dell'economia registrata nell'ultimi mesi presenta ancora un carattere congiunturale, che non consente di mutare la diagnosi sui problemi dell'economia italiana, delineati nel DPEF. Per

sostenere lo sviluppo economico, gli interventi del Governo si esplicheranno secondo i seguenti indirizzi:

a) Riduzione del costo del lavoro

Viene ridotta la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione ricevuta dal lavoratore al netto dei contributi sociali e delle imposte che su di essa gravano (cd. “cuneo”). In Italia, per un lavoratore-tipo il cuneo fiscale e contributivo è pari al 47,6 per cento del costo del lavoro. Le misure sul cuneo avranno un impatto di circa 2 punti percentuali in termini di retribuzione lorda. Le misure presentate tendono a favorire l’inserimento dei giovani e, più in generale, dei lavoratori precari nel mondo del lavoro.

Ad ulteriore riduzione del costo del lavoro, la manovra prevede una deduzione dall’imponibile d’impresa in cifra fissa per ciascun lavoratore a tempo indeterminato impiegato.

b) Investimenti Materiali e Immateriali

Gli interventi previsti dal disegno di legge finanziaria garantiscono risorse per finanziare gli investimenti pubblici che possono avere effetti positivi sul tasso di crescita della produttività. A tale obiettivo risponde sia l’individuazione di risorse per gli investimenti ferroviari e stradali, sia quelle per gli investimenti in infrastrutture immateriali ed in capitale umano. Quest’ultimi investimenti sono molto importanti per il sistema industriale italiano, fortemente sbilanciato verso le imprese di piccola dimensione e meno in grado di catturare gli effetti ‘esterni’ di questa categoria di investimenti.

Viene infine creato un fondo per la finanza d’impresa per alleviare i vincoli che, dal lato del mercato finanziario, penalizzano le imprese minori e scoraggiano gli investimenti innovativi.

2. Risanamento strutturale dei Conti Pubblici:

2.1 Le Misure dal lato della Spesa

Gli interventi dal lato delle uscite si propongono di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica, in modo da contenerne le dinamiche e migliorare i livelli di servizi offerti alle famiglie e al sistema produttivo. Gli interventi prevedono:

a) Razionalizzazione e riorganizzazione della Pubblica Amministrazione

Viene avviato un processo di riorganizzazione della macchina amministrativa, con il quale vengono evitate duplicazioni ed inefficienze, mantenendo i necessari livelli di flessibilità alle singole Amministrazioni. Vengono migliorati i meccanismi di spesa.

b) Enti locali e Regioni

Il nuovo patto di stabilità con gli enti locali coniuga il rigore finanziario (il parametro di riferimento diventa il saldo finanziario e non la spesa) con l’autonomia fiscale (possono essere istituiti tributi di scopo, volti alla realizzazione di opere di particolare interesse a livello locale; viene previsto il trasferimento del catasto). È innovativa la modalità di individuazione del concorso di ciascun ente alla manovra complessiva: la ripartizione dell’onere non avviene più in maniera uniforme, ma si realizza sulla base di indicatori (spesa corrente e deficit) che intendono di evidenziare le differenti situazioni di partenza degli enti locali. E’ previsto, inoltre, che il debito degli enti cresca in coerenza con gli obiettivi delineati nel DPEF.

In caso di inadempienza nei confronti dei vincoli prestabiliti sono previste norme di carattere automatico incentrate sull'aumento delle aliquote di imposizione tributaria di competenza degli enti territoriali.

Il patto di stabilità, esclusa la sanità, rivolto alle Regioni è anch'esso basato, in via sperimentale, sul saldo finanziario. Nel periodo della sperimentazione è sostanzialmente confermata la regola della spesa, vigente dal 2001.

c) Sanità

Il nuovo Patto per la salute, siglato fra Regioni e Governo il 22 settembre 2006, consente una sostanziale stabilizzazione spesa sanitaria a partire dal 2007 tramite misure di riorganizzazione e qualificazione della spesa, il contenimento della spesa farmaceutica e la riorganizzazione dei dispositivi medici.

Per le Regioni che non raggiungessero gli obiettivi concordati vengono confermate le misure di affiancamento e gli aumenti automatici delle aliquote regionali delle addizionali.

d) La Previdenza obbligatoria e complementare

La manovra finanziaria interviene sul comparto della previdenza con misure volte a rafforzare l'equità del sistema allineando, sia per i lavoratori dipendenti, sia per quelli autonomi, l'aliquota effettiva a quella di computo valida ai fini dei trattamenti pensionistici.

La manovra finanziaria prevede anche il trasferimento di una quota del TFR inoptato all'INPS. Fermo restando le prerogative dei lavoratori (rendimento, anticipi), il Fondo così creato verrà utilizzato esclusivamente per finanziare opere di rilievo nazionale. Ad alleviare gli effetti di tale misura sulla liquidità delle imprese con più significative difficoltà di accesso ai mercati finanziari contribuisce in modo particolare l'istituzione del fondo di finanza d'impresa sopra descritto.

2.2 Le Misure dal lato delle Entrate

Gli interventi di natura fiscale inseriti nella manovra finanziaria per il 2007 sono basati su tre insiemi di strumenti: interventi di politica tributaria in senso stretto; interventi per il miglioramento dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche e di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale; interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Il primo insieme di interventi comprende, tra l'altro, una profonda riorganizzazione dell'IRE attraverso la quale migliorare il profilo di progressività dell'imposta e il sostegno ai nuclei familiari con figli. Le aliquote marginali restano sostanzialmente invariate; vengono ridotte quelle medie. Vengono rimodulate le imposte ipotecarie e catastali esistenti.

Sul secondo fronte, il Governo inserisce nella manovra finanziaria per il 2007 ulteriori misure di rafforzamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Importanti innovazioni riguardano gli studi di settore.

La terza serie di interventi è dedicato alla valorizzazione delle concessioni demaniali, a favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato e al decentramento presso gli enti locali della gestione del Catasto.

3. Equità.

La manovra ha effetti redistributivi a favore delle fasce più deboli della popolazione. Come ricordato, molte delle misure presentate perseguono simultaneamente gli obiettivi di sviluppo,

risanamento ed equità. E' questo il caso della riduzione del cuneo fiscale, che andrà a vantaggio dei lavoratori a tempo indeterminato, favorendo quindi il ridimensionamento delle aree di precariato, del lavoro nero e dei lavoratori a basso reddito; le modifiche delle aliquote e degli scaglioni dell'imposta sul reddito personale ne accentueranno il carattere di progressività.

Per il raggiungimento di questo obiettivo, è da sottolineare il potenziamento dell'intervento a favore dei giovani, delle famiglie e delle pari opportunità, per rilanciare la politica abitativa a favore dei giovani e dei ceti meno abbienti, per rafforzare i servizi per la famiglia e per i non autosufficienti.

Le disposizioni del presente disegno di legge vengono qui di seguito analizzate.

Articoli 2, 31, 72, 81, 87, 103 - Effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'indicazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle misure organizzate nei diversi titoli della " finanziaria" introduce un profilo di novità nella presentazione della manovra di bilancio 2007-2009.

Si tratta di una innovazione , di natura essenzialmente conoscitiva, che intende offrire elementi per innestare con più precisione la valutazione degli effetti di correzione delle singole misure sugli andamenti tendenziali , lasciando alla autonomia procedurale delle Camere la scelta sulle modalità con cui utilizzare questa novità.

La valutazione delle tendenze dei conti pubblici costituisce , come è noto, la base sulla quale si costruisce la manovra di correzione, nei suoi effetti quantitativi e qualitativi.

Una riflessione sugli effetti aggregati delle misure settoriali dovrebbe agevolare approfondimenti sulle tendenze di fondo della finanza pubblica, sui criteri di composizione delle previsioni tendenziali e sulla natura delle correzioni che si intendono introdurre.

Le esperienze che emergeranno da questa "sessione" potranno fornire utili indicazioni ai fini della ripresa del processo di riforma della struttura dei documenti di bilancio che il Governo intende promuovere ed assecondare , secondo le linee indicate nel Documento di programmazione economico finanziaria, sulle quali il Parlamento ha mostrato adesione ben al di là dei confini della maggioranza.

L'articolo 3 (IRPEF) ridisegna la curva dell'Irpef rimodulando gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote di tassazione e modifica la modalità di determinazione dell'imposta dovuta sostituendo alle deduzioni per oneri di famiglia un sistema di detrazioni decrescenti al crescere del reddito complessivo dell'avente diritto e introducendo, in luogo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, apposite detrazioni in funzione della tipologia di reddito che confluisce nel reddito complessivo e dell'ammontare di quest'ultimo.

Il comma 1 contiene le modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) In particolare:

- la lettera a, modifica l'articolo 3, comma 1, al fine di definire la nuova base imponibile, prevedendo che la stessa è determinata riducendo il reddito complessivo degli oneri deducibili spettanti ai sensi dell'articolo 10;
- la lettera b), sostituisce l'articolo 11 che, per effetto della modifica, contiene le disposizioni relative alla determinazione dell'imposta e definisce i nuovi scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote di tassazione;
- la lettera c) modifica l'articolo 12, introducendo specifiche detrazioni, di importo teorico, per coniuge, figli e altri familiari a carico. La detrazione effettivamente spettante è calcolata, autonomamente per ciascun figlio a carico, in base ad una funzione matematica che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell'avente diritto, fino ad annullarsi. Ai fini dell'individuazione dell'ammontare della detrazione effettivamente spettante, il valore del rapporto assume significato in un intervallo compreso tra 0 e 1. Così, ad esempio, per un valore pari a zero la nuova detrazione non compete mentre qualora il risultato del rapporto sia pari a uno, la detrazione compete per l'intero importo. Pertanto:

- anche per valori superiori a 1, la detrazione compete per intero;
- per un valore negativo del numeratore, la detrazione non compete.

È espressamente previsto, inoltre, che qualora il valore del rapporto sia maggiore di zero e minore di uno, lo stesso deve essere preso in considerazione con le prime quattro cifre decimali.

Per espressa previsione normativa, per i figli a carico di entrambi i genitori la detrazione deve essere ripartita tra questi ultimi al cinquanta per cento. Ciò anche nell'ipotesi in cui uno dei due coniugi sia esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta esclusivamente al genitore cui sono affidati i figli. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo, ai fini del calcolo della detrazione effettivamente spettante, assume gli importi teorici nel loro intero ammontare.

- la lettera d), sostituisce l'articolo 13 che, per effetto della modifica, introduce specifiche detrazioni di importo differente in funzione della tipologia di reddito posseduto e del relativo ammontare. Le detrazioni, tra loro non cumulabili, spettano nella misura calcolata in base ad una funzione matematica che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell'avente diritto, fino ad annullarsi, partendo da importi teorici differenti per tipologia e fasce di reddito. Relativamente alla detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e di pensione, per espressa previsione normativa, la detrazione non può essere di importo inferiore a 690 euro;
- la lettera e), introduce l'articolo 13-bis con il quale sono individuate specifiche detrazioni spettanti in presenza di redditi fondiari, di capitale e di redditi diversi ad esclusione di quelli derivanti da attività commerciale e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonché di redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. La detrazione, non cumulabile con quelle previste dall'articolo 13, è pari a 690 euro a fronte di un reddito complessivo non superiore a 3.000 euro. Per redditi superiori a tale importo e fino a 30.000 euro, la detrazione spetta nella misura calcolata in base ad una funzione matematica che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell'avente diritto. Con riferimento ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia, la predetta detrazione spetta esclusivamente ai soggetti non coniugati, a quelli legalmente ed effettivamente separati, nonché ai soggetti coniugati nel caso in cui il coniuge posseda un reddito complessivo di ammontare inferiore a quello dell'avente diritto alla detrazione. Per effetto della modifica dell'articolo 24, comma 3, del TUIR, apportata dalla lettera f) del comma 1 in commento, la medesima detrazione spetta, altresì, ai soggetti non residenti. Con riferimento a questi ultimi, peraltro, la detrazione compete al verificarsi dei requisiti reddituali indicati nell'articolo 13-bis), comma 1, del TUIR, a prescindere dalle altre condizioni indicate, per i soggetti residenti, nel comma 2 del medesimo articolo 13-bis.

La struttura degli scaglioni (in euro) e delle aliquote è la seguente:

Scaglioni	Aliquote %
Fino a 15.000	23
Da 15.001 a 28.000	27
Da 28.001 a 55.000	38
Da 55.001 a 70.000	41
Oltre 70.000	43

Le deduzioni da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi introdotte nei due moduli vengono sostituite dal seguente sistema di detrazioni:

Detrazioni per tipo di reddito

Lavoro dipendente	Importo detrazione
Fino a 8.000	1.840
Da 8.001 a 15.000	$1.338+502*[1-(\text{rdt}-8.000)/7.000]$
Da 15.001 a 55.000	$1.338*[1-(\text{rdt}-15.000)/40.000]$
Oltre 55.000	0

Pensione fino a 75 anni	Importo detrazione
Fino a 7.500	1.725
Da 7.501 a 15.000	$1.255+470*[1-(\text{rdt}-7.500)/7.500]$
Da 15.001 a 55.000	$1.255*[[1-(\text{rdt}-15.000)/40.000]$
Oltre 55.000	0

Pensione oltre i 75 anni	Importo detrazione
Fino a 8.000	1.840
Da 8.001 a 15.000	$1.338+502*[1-(\text{rdt}-8.000)/7.000]$
Da 15.001 a 55.000	$1.338*[[1-(\text{rdt}-15.000)/40.000]$
Oltre 55.000	0

Lavoro non dipendente	Importo detrazione
Fino a 4.800	1.104
Da 4.801 a 55.000	$1.104*[1-(\text{rdt}-4.800)/50.200]$
Oltre 55.000	0

Le detrazioni da lavoro dipendente e pensione si rapportano alla percentuale di lavoro svolto o di giorni di pensione durante l'anno. Tuttavia, nei redditi da lavoro dipendente fino a 8.000 e nei redditi da pensione fino a 7.500 la prima detrazione non può scendere sotto i 690 euro.

Le deduzioni per carichi familiari, introdotte nel II modulo, vengono sostituite dalle seguenti detrazioni:

Detrazioni per figli e familiari a carico

	Importo detrazione
Coniuge	$850*(1-\text{rdt}/80.000)$
Figli	
Minori di 3 anni [^]	$950*(1-\text{rdt}/95.000^{\wedge\wedge})$
Maggiori di 3 anni [^]	$850*(1-\text{rdt}/95.000^{\wedge\wedge})$
Altri familiari	$800*(1-\text{rdt}/80.000)$

[^] Nel caso di contribuente con più di 3 figli, l'importo base della detrazione è aumentato di 200 euro per ogni figlio (compresi i primi 3).

^{^^} Per ogni figlio oltre il primo questo denominatore aumenta di 15.000 euro.

Per ogni figlio portatore di handicap l'importo base della detrazione è aumentato di 70 euro.

Le detrazioni per figli vengono fruite a metà da ognuno dei genitori, se non legalmente separati. Se separati o divorziati, vengono fruite dal genitore che li ha in carico.

Il comma 2, poi, contiene modifiche di coordinamento normativo, con particolare riferimento agli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute e delle operazioni di conguaglio.

Il comma 3 abroga il contributo di solidarietà introdotto dalla legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per l'anno 2005), da ritenersi superato per effetto della nuova curva dell'Irpef

L'articolo 4 completa sul versante degli assegni al nucleo familiare la riforma del sostegno ai redditi familiari delineata dal nuovo sistema di detrazioni Irpef per carichi familiari che, in base all'articolo 3, sostituiscono le attuali deduzioni. L'attuazione della riforma è demandata a un decreto da emanarsi, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministro della famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'obiettivo della riforma è quello di superare il principale difetto delle attuali tabelle degli Assegni al Nucleo Familiare dal punto di vista di una corretta progressività complessiva del sistema di sostegno dei redditi familiari derivante dall'operare combinato di assegni e detrazioni Irpef. Si tratta del fatto che le attuali tabelle implicano, al passaggio dei relativi scaglioni di reddito familiare, riduzioni molto accentuate dell'assegno, nell'ordine anche di 300 euro l'anno per figlio. La conseguenza è che al passaggio di scaglione si determinano le cosiddette "trappole della povertà": a un aumento del reddito guadagnato corrisponde una riduzione del reddito disponibile della famiglia.

La distorsione che ne deriva dal punto di vista di una corretta progressività compromette l'equità stessa del sistema.

L'articolo 4 mette a disposizione 1.400 milioni di euro su base annua per correggere questo difetto, attraverso la ridefinizione del modo in cui l'assegno diminuisce all'aumentare del reddito familiare: la diminuzione dell'assegno avverrà in modo continuo, e non più a scalini, all'aumentare del reddito familiare, in modo da eliminare le "trappole della povertà" e ricostituire una equa progressività del sistema degli assegni coerente con la progressività dell'imposta personale.

Un ulteriore obiettivo della riforma è quello di sostenere in misura maggiore rispetto all'attuale non solo le famiglie con redditi bassi, ma anche quelle con redditi medi. A questo scopo, coerentemente con l'innalzamento dei livelli di reddito cui si annullano le detrazioni per carichi familiari previste nell'articolo 3 rispetto ai livelli di reddito cui si annullano le attuali deduzioni, si procederà a innalzare, rispetto alle tabelle attuali, i livelli di reddito massimi ai quali si finisce di usufruire degli assegni.

La tabella che segue fornisce un esempio del modo in cui potrà attuarsi la riforma con riferimento agli assegni per i nuclei familiari con uno, due o tre figli: il profilo di riduzione dell'assegno indicato nella tabella approssima un profilo lineare continuo, semplificando al tempo stesso le modalità di calcolo per i soggetti interessati.

Esempio di nuova tabella per i nuclei familiari con uno, due o tre figli

Nuclei con 1 figlio	Importo annuale dell'Assegno
Fino a 12.499 euro di reddito familiare	1.650 euro
Da 12.500 euro in avanti	L'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 25.799; da 25.800 in poi l'importo decresce di 1,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi a 61.000 euro

Nuclei con 2 figli	Importo annuale dell'Assegno
Fino a 12.499 euro di reddito familiare	3.100 euro
Da 12.500 in avanti	L'importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 29.999; da 30.000 in poi l'importo decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi a 66.500 euro

Nuclei con 3 figli	Importo annuale dell'Assegno
Fino a 12.499 euro di reddito familiare	4.500 euro
Da 12.500 euro in avanti	L'importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 34.999; da 35.000 in poi l'importo decresce di 4,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi a 78.700 euro

Assegno aggiuntivo per nuclei con 3 figli e un solo genitore	Importo annuale dell'Assegno aggiuntivo
Fino a 14.499 euro di reddito familiare	800 euro
Da 14.500 in avanti	L'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 fino ad azzerarsi

L'articolo 5 riguarda Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale.

La revisione degli studi di settore, prevista dai commi da 1 a 15 opera una completa rielaborazione dello studio effettuata d'intesa con le Associazioni di categoria e sentita la Commissione degli esperti ed è finalizzata ad adeguare lo strumento alla mutata realtà del settore interessato (es. introduzione di nuovi processi produttivi, allargamento dei mercati di riferimento, mutamento del contesto competitivo).

La proposta di modifica normativa permette di effettuare la revisione degli studi di settore, di norma, con cadenza triennale (invece dei quattro attualmente previsti dal comma 399, art. 1 della legge 311 del 2004), in modo tale da poter adeguare lo studio di settore alla mutata realtà del settore interessato, in tempi coerenti con lo sviluppo del settore stesso. Nella fase di evoluzione sono utilizzati anche dati e statistiche ufficiali, quali i dati di contabilità nazionale.

La disposizione prevede inoltre che l'elaborazione e la revisione degli studi di settore siano effettuati tenendo conto anche di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.

E' prevista infine una norma transitoria che consente già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 l'utilizzabilità di specifici indicatori di normalità economica, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

Inoltre, la modifica proposta al comma 4 rivede il limite massimo di applicabilità degli studi di settore nonché elimina le cause di esclusione riguardanti il periodo d'imposta di inizio o cessazione dell'attività

In particolare, viene prevista l'elevazione del limite di applicabilità degli studi di settore (attualmente fissato a 5.164.569 euro) portandolo a 7,5 milioni di euro con riguardo ai ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR. Resta ferma la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di differenziare, per ciascun studio di settore, detto limite in funzione delle caratteristiche del settore, della numerosità dei contribuenti interessati o di altre caratteristiche specifiche. L'elevazione del limite è, tra l'altro, in linea con l'aggiornamento dei valori monetari relativi al periodo 1996-2005.

Viene previsto inoltre che non sono considerate cause di esclusione le ipotesi di inizio dell'attività da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Il comma 5 stabilisce che le modifiche entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, ad esclusione delle ipotesi previste alla lettera b) del nuovo comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998 che hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

Il comma 6 prevede una esplicita modalità di selezione, ai fini delle attività di controllo, dei soggetti cui non si applicano gli studi di settore, anche per effetto della cessazione dell'attività, della liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività, mediante l'individuazione di appositi indicatori, idonei a rilevare eventuali ricavi o compensi non dichiarati ovvero l'impiego di lavoro non regolare.

I commi da 7 a 9 introducono specifiche disposizioni per le società di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del Tuir. La norma introduce la possibilità di varare, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, degli indici di coerenza ad hoc per le società di capitali che iniziano l'attività e che risultano escluse dagli studi di settore. La norma fa riferimento alla necessità di individuare, in particolare, dei requisiti minimi di continuità dell'attività d'impresa. Questa specificazione è motivata dalla presenza di una quota significativa di società di capitali (15-20%) che risultano fiscalmente inattive dopo periodi brevissimi (anche meno di un anno) dall'inizio dell'attività. Queste società dichiarano sovente livelli di ricavi relativamente inferiori rispetto a quelli medi dichiarati dalle società appartenenti a settori economicamente omogenei che iniziano l'attività e la proseguono per periodi più lunghi. Gli indici di coerenza introdotti dalla norma, quindi, saranno definiti a partire dagli indicatori di coerenza degli studi di settore. Questi ultimi

saranno integrati e rafforzati per tenere conto di fenomeni specifici evidenziati nell'analisi del turnover delle società di capitali.

La modifica recata dal comma 10 permette di applicare gli studi di settore anche nei confronti di quei soggetti che hanno un periodo d'imposta diverso da dodici mesi. Tale modalità sarà possibile grazie ad opportuni affinamenti del modello statistico-matematico. La modifica entrerà in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007. La modifica prevista permette altresì di coordinare la disposizione in considerazione della abrogazione, ad opera del decreto legge n. 223 del 2006, del comma 2 dell'articolo 10 e ribadisce la valenza probatoria degli studi di settore ai fini dell'accertamento

Ai commi 12, 13 e 14 si prevede, nell'ambito dei criteri già previsti dalla normativa vigente in materia di sanzioni, l'elevazione della sanzione amministrativa disciplinata dall'art. 1, comma 2, e dall'articolo 5, comma 4, del d. lgs. n. 471 del 1997, nonché dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (per l'imposta regionale sulle attività produttive) nelle ipotesi di infedele dichiarazione, in caso di accertamento da studi di settore, quando il contribuente abbia indicato in maniera non corretta ovvero abbia ommesso dati e informazioni previsti nell'allegato studi di settore e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. La proposta tende a contrastare alcuni comportamenti "non corretti" da parte del contribuente come, ad esempio, l'indicazione nel modello studi di settore di una causa di inapplicabilità o di esclusione non veritiera ovvero l'indicazione di un codice di attività non corretto, permettendo in questo modo al soggetto di eludere determinati controlli. La norma prevede l'applicazione della sanzione più elevata solo al superamento di una determinata soglia.

E' inoltre prevista, al comma 15, con l'inserimento dell'articolo 8-bis nell'ambito del d.lgs. n. 471 del 1997, una specifica sanzione in misura fissa, in aggiunta a quella prevista all'art. 1, comma 2 e all'articolo 5, comma 4, che mira a contrastare l'omessa indicazione ovvero l'infedele o l'inesatta indicazione dei dati richiesti nell'allegato studi di settore. La medesima sanzione si applica nelle ipotesi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti. Tale ipotesi assume particolare efficacia attesa la possibilità di essere applicabile indipendentemente dalla esperibilità dell'azione di accertamento e pertanto anche a seguito di specifici accessi atti a rilevare la veridicità dei dati e delle informazioni forniti dal contribuente con i modelli annuali.

Al fine di evitare abusi in materia di detrazione d'imposta e di deduzione dal reddito, il comma 16, in relazione all'acquisto dei medicinali, subordina il beneficio al possesso della fattura o dello scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità del bene oltre alla indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale (c.d. scontrino parlante).

Detta condizione attesterebbe che il prodotto acquistato presso la farmacia (o, a seguito delle recenti previsioni del decreto legge Visco-Bersani, presso il supermercato), e per il quale si usufruisce della agevolazione fiscale, è un farmaco. Attualmente, i benefici fiscali sono fruibili anche in base al possesso di un semplice scontrino fiscale e anche in assenza di prescrizione medica.

Il comma 17 abroga disposizioni che, consentendo un recupero dell'IVA in presenza di detrazioni esenti, costituiscono una evidente deroga al sistema vigente in materia di detrazione d'imposta. Infatti, l'articolo 10, numeri 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, individua tra le operazioni esenti anche quelle relative all'esercizio dei giochi e delle scommesse. In base a quanto stabilito dall'articolo 19, secondo comma, del suddetto D.P.R. n. 633 del 1972, non è detraibile l'IVA relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta. Tale norma è in linea con il disposto dell'articolo 17, paragrafi 2 e 5, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977.

Tuttavia, l'articolo 11-quinquiesdecies, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, avendo aggiunto la lettera e-bis) al comma 3 dell'articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, ha introdotto, come sopra riportato, relativamente ai soggetti esercenti attività di giochi e scommesse, un'eccezione al principio generale di indetraibilità dell'IVA per le operazioni esenti, subordinandone l'efficacia all'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea (comma 8 del citato decreto legge n. 203 del 2005).

La finalità delle disposizioni recate dai commi 18 e 19 è quella di tutelare i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie, da chi interpone fittiziamente gli stessi nell'acquisto di autovetture al fine di lucrare indebitamente le agevolazioni fiscali riconosciute in favore di tali soggetti. Nell'effettuare tale intervento, si intendono riconoscere le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli automezzi utilizzati per la locomozione dei soggetti sopra indicati, solo nel caso in cui detti mezzi vengano utilizzati, esclusivamente o prevalentemente, a beneficio degli stessi. Si prevede, la decadenza dalle agevolazioni legate all'acquisto di autovetture da parte dei soggetti disabili, nell'ipotesi in cui l'interessato (o il familiare di cui è a carico), dopo aver acquistato l'auto, la rivenda ad altro soggetto prima del decorso di due anni. La decadenza comporta l'obbligo di riversamento dell'iva risparmiata (16%), della detrazione irpef eventualmente fruita e delle tasse automobilistiche non corrisposte. Non si decade nel caso in cui, mutate le necessità legate alla specifica condizione, si proceda alla vendita e all'acquisto di un nuovo autoveicolo.

I commi da 20 a 24 prevedono alcuni adempimenti a carico delle strutture sanitarie private che ospitano lavoratori autonomi consentendogli di prestare nel loro ambito attività mediche e paramediche.

In particolare, tali strutture sono tenute a:

- incassare ogni compenso derivante dalle predette attività in nome e per conto del professionista;
- registrare nelle proprie scritture contabili, ovvero in un apposito registro, i dati relativi al compenso incassato per ciascuna prestazione;
- riversare contestualmente il compenso al professionista.

La norma lascia comunque inalterato il trattamento fiscale dei predetti compensi, senza modificare gli adempimenti in capo ai professionisti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Le disposizioni di cui sopra si inseriscono nell'ambito degli interventi volti a contrastare l'evasione fiscale così come il comma 25, che prevede l'estensione dell'obbligo del condominio, quale sostituto d'imposta, di effettuare la ritenuta anche sui corrispettivi dovuti per prestazioni derivanti da contratti di appalto di opera o servizi. L'obbligo è previsto sia per le prestazioni rese da imprenditori, sia per le prestazioni rese da soggetti che svolgono un'attività commerciale non esercitata abitualmente. Per effetto della modifica normativa, i dati relativi ai fornitori delle prestazioni di appalto e i relativi pagamenti, in quanto soggetti all'applicazione della ritenuta alla fonte da parte del condominio, dovranno essere indicati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770).

Nell'ottica generale di un incremento dell'azione di repressione delle frodi in materia IVA, i commi 26 e 27 mirano ad estendere il meccanismo del reverse charge anche ad altre operazioni diverse da quelle relative al settore orafa ed al settore del sub appalto nell'edilizia, considerati tra quelli a rischio. In particolare, il predetto meccanismo viene esteso alle cessioni di immobili effettuate nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta, da parte di imprenditori

tenuti all'applicazione dell'IVA che hanno esercitato l'opzione in tal senso (ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 8-ter, lett. d) del D.P.R. n. 633 del 1972), in linea a quanto stabilito dalla direttiva 2006/69/CE del Consiglio del 24 luglio 2006, che autorizza gli Stati membri ad adottare detta misura, in funzione della lotta all'evasione, senza necessità di richiedere preventiva autorizzazione comunitaria, con la semplice informazione al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, nonché a tre settori che l'amministrazione ha già riconosciuto tra quelli a rischio di frode, individuandoli nel DM 22 dicembre 2005, ossia:

1) alle cessioni di prodotti di telefonia radiomobile terrestre di comunicazioni e loro componenti ed accessori;

2) alle cessioni di personal computer e loro componenti ed accessori;

In queste ultime due ipotesi, l'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione comunitaria.

E' noto come l'intermediazione immobiliare abbia raggiunto negli anni una notevole espansione. A fronte di ciò restano però talune indeterminatezze normative che lasciano spazio a comportamenti difformi riguardo l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei soggetti interessati. Al fine di dare maggiore trasparenza al settore, ad integrazione delle previsioni recate dall'articolo 35, commi 22 e 22-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 28 prevede una specifica disposizione finalizzata a rendere il mediatore immobiliare partecipe dell'obbligo di registrazione delle promesse di vendita e comunque degli atti negoziali posti in essere a seguito della sua attività. A tale obbligazione accede anche la conseguente responsabilità e l'applicazione delle normali sanzioni in materia.

I commi 29 e 30 introducono disposizioni in materia di offerta di gioco attraverso le reti telematiche e di telecomunicazione, nelle more degli adempimenti degli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, come integrata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998 ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore.

In particolare, la norma attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il potere di emanare uno o più provvedimenti recanti le regole riguardanti la possibilità di rimozione dei casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in difetto di titolo autorizzatorio o abilitativo, o comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento.

La norma demanda la definizione di ogni modalità o regola tecnica a successivi provvedimenti attuativi della medesima disposizione, da notificare ai competenti organi comunitari.

La norma si inserisce, altresì, in assoluta coerenza, nel nuovo assetto regolatorio del comparto dei giochi, anche alla luce di quanto stabilito dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, tenendo conto del forte dinamismo del settore, dell'evolversi della materia e delle esperienze maturate in sede di applicazione dell'articolo 1, commi 535-536, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

I commi 31 - 34 dispongono che entro il 31 gennaio di ogni anno la Sogei provvede a trasmettere alle regioni i dati del sistema doganale relativi all'import/export. Entro lo stesso termine dovranno essere inviati alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi di tutti i contribuenti residenti, presentate nell'anno precedente. Le modalità di trasmissione dei predetti dati sono stabilite, per quanto concerne l'import/export con provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle dogane, mentre quelle relative alle dichiarazioni dei redditi sono fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definite le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché le specifiche tecniche con cui gli enti pubblici, le regioni e gli enti locali dovranno inviare i bilanci standard ed i dati di contabilità.

Uno dei fattori di criticità nel controllo delle dichiarazioni, è dovuto alla gestione dei c.d. *preavvisi telematici* inviati agli intermediari. I preavvisi, nati con lo scopo di alleviare il contribuente da adempimenti a volte onerosi, hanno di fatto determinato un allungamento dei tempi di controllo delle dichiarazioni, con conseguente accentramento delle attività di iscrizione a ruolo a ridosso dei termini di prescrizione. Attualmente solo il 50% dei preavvisi vengono lavorati dall'intermediario, costringendo l'Amministrazione a comunicare in ritardo al contribuente le irregolarità rilevate.

Il problema è essenzialmente normativo, nel senso che fino ad oggi i preavvisi telematici non avevano un fondamento giuridico, ma erano stati introdotti solo come ausilio agli intermediari per lo svolgimento delle attività di assistenza svolte per i loro clienti. Con la recente normativa introdotta nel 2005, che consente al contribuente di domiciliare le comunicazioni che lo riguardano presso l'intermediario, il preavviso è sostituito dall'avviso telematico, ma solo per coloro che lo richiedono espressamente nella dichiarazione annuale. Per ampliare l'utilizzo del canale telematico, il comma 35 rende obbligatorio l'avviso telematico per tutti i soggetti che si sono avvalsi per la presentazione della dichiarazione di un intermediario abilitato.

Il comma 36 reca disposizioni in materia di assegni periodici corrisposti al coniuge che, per effetto della separazione, dello scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono deducibili dal proprio reddito complessivo nella misura stabilita dal provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il coniuge che riceve le somme è tenuto a dichiararle nella propria dichiarazione come redditi di lavoro dipendente.

Attualmente non esiste possibilità di controllo automatico sul coniuge che percepisce l'assegno e di conseguenza è probabile che tali redditi non vengano dichiarati. Quindi, si prevede l'obbligo, per il contribuente che eroga l'assegno, di indicare nella propria dichiarazione, in presenza degli oneri deducibili, anche il codice fiscale del coniuge beneficiario. Questo consente di creare quella contrapposizione di interessi in grado di contrastare efficacemente eventuali fenomeni elusivi.

I contributi versati dal datore di lavoro ad enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, per effetto di contratti, accordi o regolamenti aziendali, non concorrono (fino a determinati importi fissati dalla norma) a formare il reddito del lavoratore dipendente.

In questi casi le spese sanitarie rimborsate dagli enti e casse non possono essere portate in detrazione dai dipendenti nella propria dichiarazione. Qualora i contributi versati siano superiori ai predetti importi e quindi abbiano concorso alla formazione del reddito, i dipendenti possono detrarre in dichiarazione solo una parte delle spese rimborsate (percentuale determinata dal rapporto dei contributi che hanno concorso al reddito e dei contributi complessivamente versati).

Il datore di lavoro certifica nel modello CUD l'ammontare dei contributi complessivamente versati e la quota degli stessi che ha concorso alla formazione del reddito.

Stante tale situazione è probabile che una parte dei dipendenti in questione, porti in detrazione somme per spese sanitarie, rimborsate dagli enti e casse, i cui contributi siano stati già dedotti dal reddito di lavoro dipendente.

Al fine di individuare tali situazioni (attualmente viene effettuato solo un controllo a campione nell'ambito delle attività dell'articolo 36-ter del DPR 600/1973) il comma 37 amplia le informazioni attualmente richieste nella dichiarazione (distinzione delle spese già rimborsate rispetto al totale) e prevede la trasmissione annuale, da parte degli enti e delle casse in oggetto, dei dati relativi ai rimborsi effettuati (nominativi dei soggetti, ammontare delle spese sanitarie richieste a rimborso, ammontare delle spese effettivamente rimborsate). Attraverso l'incrocio automatico di tali informazioni è possibile intercettare gli eventuali fenomeni elusivi.

L'articolo 6 introduce disposizioni volte a recuperare base imponibile.

Il comma 1 dell'articolo in commento prevede l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 93 del TUIR, che consente all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di autorizzare la valutazione delle rimanenze al costo, in deroga alla regola generale secondo cui le opere, le forniture ed i servizi di durata ultrannuale vanno computate tra le rimanenze in base ai corrispettivi pattuiti. Tale misura si rende necessaria in considerazione delle difficoltà operative incontrate dagli Uffici nell'enucleare i presupposti dell'autorizzazione e per allineare il trattamento fiscale dei lavori in questione alla rappresentazione in bilancio imposta per gli stessi dagli IAS.

Il comma 2 esclude la possibilità, per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche, di dedurre in meno di 5 esercizi le spese, sostenute per il ripristino e la sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione, che eccedono l'ammontare del relativo fondo accantonato. Per effetto della modifica, tale eccedenza diverrebbe obbligatoriamente deducibile in quote costanti in cinque esercizi.

La precedente formulazione della norma prevedeva che le spese sostenute per il ripristino e la sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione, per la parte che eccede l'accantonamento al fondo, erano deducibili nell'esercizio in cui tali spese sono sostenute e nei successivi ma non oltre il quinto. L'attuale formulazione fissa, invece, in cinque periodi d'imposta l'arco temporale di deduzione delle spese in questione. Ad esempio, se nell'esercizio 2006 l'eccedenza è pari a 100 con l'attuale formulazione della norma tale eccedenza potrebbe essere dedotta anche in 2 quote nell'esercizio 2006 e in quello successivo. Con la modifica normativa non si consente alcun arbitraggio alle imprese in quanto la deduzione deve essere effettuata in 5 quote costanti pari a 20 a partire dal 2006.

Il comma 3 introduce, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 (comma 4), alcune modifiche all'articolo 84, comma 1, del T.U.I.R., prevedendo che le perdite fiscali, ai fini del riporto, debbano essere diminuite non solo in presenza di proventi esenti (componenti positivi), ma anche in presenza di redditi esenti, per la quota di reddito non assoggettabile.

La modifica normativa consente di creare una simmetria tra imponibilità del risultato positivo (utile) e deducibilità del risultato negativo (perdita) nonché di incrementare la base imponibile.

A seguito del provvedimento istitutivo del contrassegno telematico, di cui al provvedimento 5 maggio 2005, e tenuto conto che circa l'80% dell'assolvimento del tributo di bollo non avviene

mediante l'utilizzo dei valori bollati in cartaceo, bensì mediante l'applicazione del contrassegno telematico, come criterio di pagamento del tributo di bollo, si provvede (comma 5) ad aggiornare i modi di pagamento dell'imposta di bollo, modificando l'articolo 3 del D.P.R. 642/72, che prevede, attualmente, modalità non più ricorrenti. Tale modifica consentirà, con conseguenti provvedimenti, una notevole riduzione dei costi di produzione degli attuali valori bollati in cartaceo, dei costi di distribuzione, attualmente effettuata da Poste Italiane su tutto il territorio nazionale.

I commi da 6 a 10 disciplinano il regime tributario degli apparecchi da intrattenimento.

In particolare:

il comma 6 integra il comma 13 dell'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 per precisare la natura tributaria del PREU ed individuare espressamente il soggetto passivo d'imposta con riferimento sia al regime transitorio (precedente all'avvio della gestione telematica in concessione) che al regime definitivo;

il comma 7 sostituisce il comma 13-bis del citato articolo 39 indicando i contenuti della disciplina tributaria del prelievo erariale unico, da definire puntualmente con decreti di AAMS. In particolare, si prevede l'introduzione di un sistema basato su versamenti periodici e su di un versamento a saldo, su base annuale, coerente con le modalità di esercizio della raccolta degli apparecchi e di gestione telematica degli stessi;

il comma 8 disciplina le modalità di versamento del prelievo erariale unico fino all'emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis dell'articolo 39;

il comma 9 introduce sei nuovi articoli nell'articolo 39 richiamato:

- il nuovo articolo 39-bis disciplina la liquidazione del prelievo erariale unico e il controllo dei relativi versamenti, delineata tramite strumenti automatizzati in conformità alle disposizioni attualmente in vigore per le imposte dirette e per l'Iva. La liquidazione del PREU è effettuata sulla base dei dati comunicati dai concessionari tramite la rete telematica. Sulla base dell'imposta liquidata si procede al controllo della tempestività e della congruenza rispetto al dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi. E' prevista l'emanazione di appositi decreti di AAMS per definire le modalità di effettuazione dei suddetti controlli;
- il nuovo articolo 39-ter regola la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici. Sono individuati i termini di decadenza per procedere alla iscrizione a ruolo del PREU e viene previsto l'istituto del cosiddetto "avviso bonario" che riconosce al contribuente una riduzione delle sanzioni, qualora provveda al pagamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte entro 30 giorni;
- il nuovo articolo 39-quater disciplina gli accertamenti e i controlli in materia di prelievo erariale unico. Vengono attribuiti agli uffici di AAMS gli stessi poteri previsti in materia di accertamento Iva, sono previste le principali tipologie di accertamento e definiti i relativi termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi. In assenza di dichiarazione e nei casi in cui non è possibile determinare in modo analitico la base imponibile del tributo è previsto l'accertamento induttivo, sulla base di un importo forfetario giornaliero definito con decreto di AAMS sulla base dei dati di raccolta medi degli apparecchi in esercizio rilevati mediante la rete telematica dell'Amministrazione;
- il nuovo articolo 39-quinquies introduce specifiche sanzioni in materia di prelievo erariale unico, individuando la misura minima e la misura massima delle sanzioni in conformità con quanto previsto per le imposte dirette e l'Iva;
- con il nuovo articolo 39-sexies si prevede, relativamente al prelievo erariale unico ed ai possibili interessi e sanzioni, la responsabilità solidale dei soggetti terzi che, incaricati dai concessionari della raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro, materialmente detengono le somme raccolte e sono tenuti al relativo riversamento periodico ai concessionari stessi;

- il nuovo articolo 39-septies, infine, reca disposizioni transitorie per la trattazione delle situazioni previgenti all'entrata in vigore delle nuove norme introdotte.

Con il comma 10, relativamente alle somme che risultano dovute a seguito di controlli automatici effettuate per l'imposta sugli intrattenimenti sugli apparecchi da intrattenimento, si ridefiniscono i termini previsti per rendere esecutivi i ruoli a titolo definitivo e per notificare le cartelle di pagamento recanti i ruoli stessi fissandoli, rispettivamente, nel 2008 e 2009 per quanto di competenza dell'anno 2004 e nel 2009 e 2010 per quanto di competenza dell'anno 2005.

La disposizione di cui al comma 11, intervenendo sulla specifica disposizione contenuta nella legge finanziaria 2005, prevede che, anche per l'anno 2007 ed i successivi, possa essere utilizzato lo strumento normativo del provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per intervenire sull'aliquota di base della tassazione sui tabacchi lavorati, allo scopo di garantire, rispetto al consuntivo del 2004, un incremento delle entrate erariali complessive (per accisa ed IVA).

Nell'ambito delle misure volte al contrasto all'evasione fiscale si collocano le disposizioni di cui ai commi da 12 a 20 che introducono l'obbligo di indicare, nel quadro del modello di dichiarazione relativo ai redditi da fabbricati, i dati identificativi di ogni immobile dichiarato, quali l'indirizzo ed i relativi dati catastali (foglio, sezione, particella e subalterno).

A decorrere dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2008, tutti i contribuenti, compresi coloro che si avvalgono dell'assistenza fiscale, dovranno liquidare l'imposta comunale sugli immobili direttamente nella dichiarazione dei redditi ed effettuare il versamento della relativa imposta tramite il modello unificato F24, già in uso per altre tipologie di imposte. Anche l'imposta ICI a debito potrà essere compensata con altri tributi, secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge n. 241 del 1990. Analoghe modalità di versamento sono, infine, previste per coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione

L'articolo 7 riguarda la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

L'articolo contiene modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF. In particolare, nel comma 1:

- la lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 prevedendo che, dall'anno 2007, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale (aliquota opzionale) non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Tenuto conto che nella sostituzione del citato comma 3 non è stato riproposto il vincolo dell'incremento annuo massimo di 0,2 punti percentuali, l'aliquota opzionale può essere deliberata con l'unico limite del raggiungimento massimo di 0,8 punti percentuali;
- la lettera b) modifica il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998 al fine di ridefinire il domicilio fiscale utile all'individuazione del comune destinatario dell'addizionale e di stabilire che il versamento deve essere effettuato, per tutti i contribuenti, in acconto e a saldo. E' previsto, infatti, che l'addizionale è dovuta al comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'addizionale medesima. Relativamente al versamento, si stabilisce che l'acconto, pari al 30 per cento dell'importo dovuto sulla base del reddito imponibile dell'anno precedente, è versato in unica rata dai contribuenti che liquidano l'addizionale in sede di dichiarazione dei redditi entro il termine del versamento del

saldo dell'IRPEF. Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2007, il contribuente determinerà il saldo dell'addizionale comunale dovuta con riferimento all'anno 2006 nonché l'acconto di quella dovuta per l'anno 2007. Conseguentemente, nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2007 sarà determinato il saldo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta per l'anno 2007 e l'acconto di quella dovuta per l'anno 2008. Ai fini della determinazione dell'acconto, la norma prevede esplicitamente di applicare alla base imponibile dell'anno precedente l'aliquota stabilita per l'anno di riferimento sempreché la stessa sia stata fissata con delibera pubblicata nell'apposito sito INTERNET del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 20 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale ovvero quella stabilita per l'anno precedente in caso di pubblicazione successiva alla predetta data;

- la lettera c), sostituendo il comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, modifica la disciplina del prelievo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati a questi ultimi. Così, fermo restando che l'addizionale è dovuta al comune nel quale il dipendente o il percettore dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale, il sostituto d'imposta è tenuto a determinare l'acconto nella misura del 30 per cento dell'addizionale dovuta per l'anno cui la stessa si riferisce e a trattenere il relativo importo in un numero massimo di nove rate, a partire dal mese di marzo. La determinazione dell'acconto da parte del sostituto d'imposta deve essere effettuata in tempo utile per poter prelevare la prima rata di acconto dalla retribuzione corrisposta nel mese di marzo e, comunque, non prima del 20 gennaio atteso che tale data assume rilievo, al pari dei contribuenti che determinano l'acconto dovuto in sede di dichiarazione dei redditi, ai fini dell'individuazione dell'aliquota da prendere in considerazione per il calcolo dell'acconto. All'atto delle operazioni di conguaglio, il sostituto è tenuto a determinare il saldo dell'addizionale dovuta per l'anno di riferimento, applicando alla base imponibile dell'anno cui si riferiscono le operazioni di conguaglio l'aliquota vigente per il medesimo anno. Pertanto, nel 2007 il sostituto d'imposta, oltre ad effettuare il prelievo a rate dell'addizionale relativa all'anno 2006, dovrà effettuare, a partire dal mese di marzo, il prelievo delle rate di acconto dell'addizionale relativa al 2007. Conseguentemente, in sede di conguaglio dei redditi erogati nel 2007, il sostituto determinerà l'addizionale dovuta con riferimento al medesimo anno 2007 scomputando quanto già prelevato a titolo di acconto. Il differenziale, pari al saldo, sarà trattenuto nell'anno 2008 in un numero massimo di undici rate. E' esplicitamente previsto, inoltre, che sia l'importo da trattenere che quello trattenuto a titolo di addizionale comunale debba essere indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) che il sostituto d'imposta è tenuto a consegnare ai percipienti. Pertanto, l'importo da trattenere a titolo di acconto, al pari di quello relativo al saldo, sarà attestato nell'ambito della predetta certificazione;
- la modifica contenuta nella lettera d) è di mero coordinamento atteso che è volta ad abrogare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 360 del 1998 non più compatibili con la nuova disciplina.

Anche la modifica apportata dal comma 2 è volta ad abrogare disposizioni da ritenersi superate.

All'articolo 8 - Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche - il comma 1 prevede la facoltà per i comuni di istituire, a partire dal 1° gennaio 2007, un nuovo tributo, diretto ad ottenere il contributo della collettività per favorire la realizzazione di investimenti da effettuare sul territorio comunale come, ad esempio, la creazione di infrastrutture delle quali potranno beneficiare i contribuenti, partecipando alla parziale copertura della relativa spesa.

Il comma 2 precisa che il regolamento comunale deve individuare l'opera pubblica, la cui realizzazione potrà determinare l'applicazione dell'imposta di scopo, l'importo della spesa da coprire, l'aliquota di imposta e le modalità di versamento degli importi dovuti.

L'obbligo tributario che deriva da detta imposta deve avere una durata massima come prevede il comma 3, il quale dispone altresì che il tributo è commisurato alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili alle cui disposizioni si rimanda per la disciplina generale. Ciò nonostante, sono precisati gli aspetti che attengono strettamente all'applicazione dell'imposta di scopo; il comma 5 chiarisce, infatti, sia le opere pubbliche dalla cui realizzazione può discendere l'obbligo del pagamento dell'imposta, sia il gettito complessivo della stessa, che non può superare il trenta per cento della spesa relativa all'opera pubblica. Vengono, infine, previste le conseguenze derivanti dal mancato inizio, entro un certo termine, dell'opera pubblica. In tal caso, ai sensi dell'ultimo comma, i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal pagamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, riducendo così l'eventualità che l'inizio dell'opera venga procrastinata *sine die*.

L'articolo 9 - Contributo comunale di ingresso e di soggiorno prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare l'applicazione di un contributo di soggiorno destinato ad interventi di manutenzione urbana e la valorizzazione dei centri storici e basato sui seguenti criteri:

- a) Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici ed in altri similari strutture ricettive situate nel territorio comunale;
- b) Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale;
- c) Il contributo deve essere stabilito entro una misura massima per notte (non determinata nella norma);
- d) I gestori delle strutture ricettive provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.

L'articolo 10 - Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali - permette agli enti locali di avere a disposizione per questo tributo i dati concernenti l'addizionale comunale e provinciale al consumo di energia elettrica, al fine di controllare l'esatta osservanza, da parte dei soggetti obbligati, dei versamenti relativi a detta entrata.

Nella norma è stato previsto che l'adempimento relativo alla trasmissione dei dati debba essere effettuato sulla base di modalità e termini da individuare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane. La trasmissione riguarderà, ovviamente, solo i dati concernenti gli enti locali, direttamente desumibili dalle dichiarazioni di consumo trasmesse dai soggetti obbligati. Inoltre, per non creare disfunzioni ed sovraccaricare il lavoro degli Uffici periferici dell'Agenzia delle dogane, è stato previsto che l'invio delle informazioni in questione avvenga su diretto impulso degli enti che ne facciano espressa richiesta. Per fornire agli enti locali un'informazione completa sui dati relativi al tributo in parola è stato, altresì, disposto che essi debbano essere comprensivi anche delle informazioni inerenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

Il comma 2 amplia il potere regolamentare delle province in materia di imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, consentendo a detti enti locali di aumentare le tariffe di base previste dal D. M. 27 novembre 1998, n. 435, fino ad un massimo del 30% in luogo del 20%, attualmente previsto dal comma 2 citato articolo 56.

All' articolo 11 - Disposizioni in materia di semplificazione e "manutenzione" della base imponibile - il comma 1 consente agli enti locali di potenziare il numero dei messi notificatori in relazione a specifiche e contingenti esigenze derivanti dalla necessità di notificare una quantità notevole di atti strumentali alla riscossione delle entrate. La disposizione prevede che i messi notificatori vengano nominati con provvedimento del dirigente responsabile del servizio, poiché al sindaco o al presidente della provincia sono riservati compiti di indirizzo politico.

Il comma 2 individua, tra i soggetti che possono essere nominati messi notificatori, i dipendenti dell'ente locale, il soggetto a cui l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, altri soggetti che presentano requisiti di affidabilità per il corretto svolgimento delle funzioni assegnate. Per consentire a questi ultimi soggetti di svolgere in modo corretto l'incarico assegnato, la norma prescrive la necessità che in ogni caso i soggetti selezionati superino un corso di formazione.

Le disposizioni contenute nei commi da 4 a 15 articolo hanno il fine di realizzare per i tributi locali un sistema unitario concernente essenzialmente i meccanismi ed i termini relativi allo svolgimento della fase di accertamento in rettifica o d'ufficio ed alla fase della riscossione coattiva. La scelta dell'adozione di una disciplina uniforme per tutti i tributi è il modo migliore per superare le molteplici incongruenze presenti nella disciplina dei singoli tributi locali che hanno dato luogo nel tempo a diversi problemi di carattere pratico. Detta impostazione, in base alla quale vengono fissati principi di carattere generale validi per tutti i tributi locali, ha il vantaggio di facilitare sia il contribuente nel corretto adempimento degli obblighi tributari e nel controllo dell'attività svolta dall'ente locale nella fase di accertamento e di riscossione, sia l'operatore tributario che in tal modo viene notevolmente agevolato nella concreta gestione delle entrate comunali.

Nel comma 4 viene prevista l'unificazione dei termini di accertamento per tutti i tributi locali, stabilendo il termine di decadenza in cinque anni sia per l'accertamento d'ufficio che per l'accertamento in rettifica. In tal modo viene automaticamente eliminata la fase della liquidazione, prevista solo in materia di ICI, e viene sostanzialmente uniformata la disciplina dell'attività di controllo di questa imposta a quella degli altri tributi locali. Inoltre, eviterebbe le causidiche discussioni sulla differenza tra avviso di liquidazione ed avviso di accertamento, che già la norma di per sé non ha delineato in modo molto chiaro e che continua ad essere oggetto di continue eccezioni da parte dei contribuenti, tanto da mettere in pericolo la stessa attività di controllo svolta dagli enti locali. Vi è poi da aggiungere che in materia di ICI la pratica gestione del tributo ha evidenziato come il termine di due anni per l'emissione dell'avviso di liquidazione, a causa dei ritardi con cui al comune perviene la dichiarazione del contribuente, sia di fatto insufficiente per poter attivare detta fase di controllo, con la conseguenza che dal 1993, anno di istituzione del tributo, sono stati disposti ben dieci interventi di proroga dei termini per la liquidazione e l'accertamento del tributo. A ciò occorre, peraltro, aggiungere che l'operazione di liquidazione era stata eliminata senza particolari problemi da quei comuni che a norma dell'articolo 59, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, avevano introdotto la comunicazione in luogo della dichiarazione. Anzi, alcuni comuni avevano adottato questo escamotage dell'introduzione della comunicazione proprio per evitare di effettuare l'operazione di liquidazione che, oltretutto, prevedeva

anche termini ristretti per la notificazione dei relativi atti impositivi.

Nel comma 5 è invece previsto l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, in perfetta coerenza con le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente.

Il comma 6 stabilisce un termine di carattere generale, unico per tutti i tributi locali, per procedere alla riscossione coattiva e colma anche il vuoto legislativo in materia di Tosap, per la quale non era previsto alcun termine al riguardo.

Il comma 7 svolge la stessa funzione di unificazione dei termini stabiliti per i tributi locali, fissando in tre anni il limite per la richiesta di rimborso da parte del contribuente e in 90 giorni quello a carico dell'ente locale per effettuarlo.

Il comma 8 disegna un sistema di determinazione del saggio di interesse da applicare ai tributi locali che consente agli enti impositori di variare detto saggio in aumento o in diminuzione fino a tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale. In realtà, la norma proposta non contiene una grande innovazione, poiché riprende, nella sostanza, quanto già disposto dall'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Per semplificare ulteriormente il sistema di calcolo degli interessi rendendolo omogeneo con quello adottato per i tributi erariali e per il solo ravvedimento, limitatamente per i tributi locali, è stato introdotto il metodo di calcolo legato al meccanismo del computo giorno per giorno e non per semestre compiuto.

Il comma 9 prevede una norma generale di arrotondamento all'euro per gli importi da corrispondere agli enti locali, così come già avviene per i tributi erariali.

Il comma 10 è anch'essa una norma di carattere generale in quanto consente agli enti locali di disciplinare, con regolamento, le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali. Con questa norma viene in sostanza garantita la concreta realizzazione dell'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, che è uno dei principi racchiusi nell'articolo 8 dello Statuto dei diritti del contribuente. La disposizione contenuta nel comma 11 ha la finalità di recuperare efficienza ed economicità nella gestione dei tributi, eliminando procedimenti che richiedono costosi adempimenti, in termini di risorse umane e finanziarie, eccessivi rispetto al risultato, elementi questi che ogni ente locale deve valutare in relazione alla propria realtà.

Il comma 12 contiene un'efficace semplificazione per gli enti locali prevedendo l'automatismo delle delibere relative alle aliquote ed alle tariffe per i tributi locali nel caso in cui l'ente non deliberi entro i termini di approvazione del bilancio. Detto meccanismo esiste già per la Tosap, l'imposta sulla pubblicità, e la Tarsu, ma non per l'ICI e per l'addizionale comunale all'Irpef.

Il comma 13 introduce una disposizione finalizzata ad ottenere i dati attinenti al gettito delle entrate degli enti locali la cui cognizione è indispensabile per attuare una politica di equilibrato sviluppo della finanza pubblica. Per assicurare una omogenea trattazione dei dati in questione si prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale che fissi i criteri ed i mezzi per la loro trasmissione. Per il mancato adempimento della comunicazione si applica l'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede "la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza".

La norma è in linea con le disposizioni dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina del "coordinamento informatico dei

dati dell'amministrazione statale, regionale e locale", nonché con le norme del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale, che prevede che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali debbano assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Con le disposizioni del comma 16, vengono effettuate alcune modificazioni che forniscono maggiore chiarezza alla normativa del tributo. Con l'abrogazione contenuta nella lettera a) si elimina il riferimento alla rendita simile, concetto questo che, a seguito dell'adozione del DOC-FA, ha ormai perso di significato. Con la disposizione contenuta nella lettera b) viene chiarito definitivamente che per dimora abituale, a cui fa riferimento la norma che concede la detrazione per abitazione principale, si intende la residenza anagrafica del contribuente.

Nella lettera c) sono state razionalizzate in un unico contesto le varie modalità di pagamento attualmente contenute in varie disposizioni di legge, circostanza che comporta anche l'abrogazione di cui al comma 3 dell'articolo.

La nuova formulazione del comma 6, dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è finalizzata ad assicurare al comune la conoscenza dell'inizio della procedura concorsuale, in modo da consentirgli di insinuarsi tempestivamente nella procedura stessa e poter partecipare alla distribuzione dell'attivo fallimentare. E', altresì, precisato che il versamento del tributo va effettuato entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Con la lettera d), è stato abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 504 del 1992, in quanto la norma, ormai anacronistica rispetto al nuovo assetto istituzionale, non permette più che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui verifiche presso i comuni.

Con la lettera e), è stato ridotto a 60 giorni il termine previsto dall'articolo 12 per il pagamento dell'ICI, al fine di uniformare le scadenze relative ai versamenti degli altri tributi locali e all'impugnativa dinanzi alle commissioni tributarie.

L'introduzione della disposizione contenuta nel comma 17 muove dalla necessità di regolamentare i casi in cui le variazioni che incidono sul debito di imposta e che non transitano attraverso le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. La norma ha lo scopo, dunque, di evitare che sfuggano dall'obbligo dichiarativo fattispecie che altrimenti non sarebbero controllabili dai comuni.

La norma di cui al comma 18 abroga la disposizione introdotta dall'articolo 10, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - che stabilisce che la tariffa del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp) non deve eccedere di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite per l'imposta comunale sulla pubblicità, deliberate nell'anno precedente all'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta sulla pubblicità con il canone. Il fine della norma è quello di eliminare tale limite che appare piuttosto stringente per l'autonomia regolamentare degli enti locali. Quanto appena rilevato appare più evidente se si confronta il Cimp con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) - il quale può essere introdotto dai comuni in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed è strutturato in maniera simile a quello in esame - che non ha, al contrario, subito interventi legislativi tesi a ridurre il campo di autonomia regolamentare degli enti locali nella determinazione delle relative tariffe.

Le disposizioni di cui ai commi 21 - 23 permettono, quindi, di porre fine alla flessione determinatasi nel gettito del tributo, e di ripristinare anche il principio della responsabilità per le affissioni abusive in capo sia al committente la pubblicità e sia al detentore del mezzo pubblicitario. Quello della responsabilità solidale, peraltro, è sempre stato individuato come uno dei principi fondamentali delle norme tributarie che, nel caso delle esposizioni pubblicitarie, permette agli enti locali di effettuare un efficace azione di prevenzione e di controllo riguardo all'impatto dei mezzi pubblicitari sull'arredo urbano e sull'ambiente,

permettendo anche il raggiungimento di notevoli risparmi sulle spese da dedicare alla pulizia e al decoro dell'ambiente stesso

La finalità del comma 24 è quella di attribuire ad un soggetto diverso dal Corpo di polizia municipale, previo superamento di un apposito corso di qualificazione, anche i compiti di lotta al crescente fenomeno dell'abusivismo delle esposizioni pubblicitarie e dell'occupazione del suolo pubblico. Per realizzare tale finalità si è prevista la possibilità di conferire i poteri di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione dei processi verbali susseguenti a verifiche sul territorio sia ai dipendenti degli enti locali che a quelli dei soggetti affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Va precisato che per la nomina del personale adibito alle funzioni in discorso si è ritenuto sufficiente l'intervento del dirigente del competente ufficio dell'ente locale, poiché al sindaco o al presidente della provincia sono riservati compiti di indirizzo politico.

Al fine di non creare inutili e dannose sovrapposizioni con la vigente normativa, il comma 25 esclude la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada, che il comune, a norma dell'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, può demandare a specifiche categorie di soggetti, vale a dire i cosiddetti ausiliari del traffico.

Il fondamento dell'attribuzione delle funzioni trova, peraltro, la sua giustificazione nella sentenza del 21 maggio 2001, n. 157, in cui la Corte Costituzionale ha legittimato il legislatore ad attribuire agli atti compiuti anche da soggetti esterni all'ente locale l'efficacia di prova legale, parificandoli a quelli redatti da pubblici ufficiali.

Occorre, inoltre, aggiungere che, per realizzare la piena tutela dei diritti dei cittadini, è stato espressamente previsto che le procedure sanzionatorie amministrative siano comunque riservate alla competenza degli enti locali.

Particolari limitazioni sono state imposte alle amministrazioni locali nella scelta dei soggetti a cui demandare le funzioni in esame, come, ad esempio, l'accertamento dell'assenza di precedenti e pendenze penali in corso, o di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità o in materia di disposizioni contro la mafia (comma 27).

Lo scopo del **comma 28** è quello di estendere il dispositivo introdotto in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal comma 340 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 anche alla tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del Decreto legislativo. 5 febbraio 1997, n. 22.

Il comma 340, infatti, ha aggiunto all'articolo 70 del Decreto legislativo. 15 novembre 1993, n. 507, la disposizione secondo la quale a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Facendo espresso riferimento alle situazioni dei comuni che applicano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la norma contenuta nel comma 340 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, non ha tenuto conto della circostanza che un congruo numero di comuni ha già introdotto in via sperimentale la tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 49 del Decreto legislativo. n. 22 del 1997.

La norma in esame colma, dunque, questa lacuna prevedendo l'utilizzo della superficie catastale per la determinazione della superficie imponibile ai fini Tarsu anche per la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti.

In tal modo, si rende possibile armonizzare il criterio di calcolo della superficie per le diverse forme di prelievo, non sussistendo alcuna particolare ragione atta a giustificare un differente

metodo di determinazione. Se si considera, poi, che con l'entrata in vigore della tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verranno sostituite sia la tassa rifiuti sia la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'estensione della disposizione prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 311 del 2004, diventa necessaria al fine di consentire ai comuni di giungere al nuovo regime in condizioni omogenee.

La finalità del **comma 29** è quella di mantenere invariata per l'anno 2007, la forma di prelievo connessa al servizio di smaltimento dei rifiuti adottata già nell'anno 2006, assicurando per un'altra annualità un sistema che non presenta le incertezze applicative che caratterizzano, per ora, la nuova tariffa prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Per consentire l'ordinata transizione al futuro regime è, infatti, necessario che anche nella fase di revisione delle norme del decreto legislativo n. 152 del 2006, si possa contare su alcuni punti fermi in ordine al sistema di prelievo connesso al servizio di gestione dei rifiuti.

Inoltre, con l'obiettivo di cristallizzare, durante la fase transitoria che precede la piena attuazione delle norme del decreto legislativo n. 152 del 2006, le disposizioni regolamentari e tecniche relative all'assimilazione previste dall'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 22 del 1997, si rinvia implicitamente ad un momento successivo l'applicazione delle norme fissate con l'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui peraltro, rimane incerta la data della loro effettiva operatività.

L'articolo 195, comma 2, lettera e), infatti, esclude dall'assimilazione le aree con superficie superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o con superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, mentre l'attuale disciplina sull'assimilazione dei rifiuti non prevede nessuno di questi limiti.

La disposizione di cui all'articolo 12 istituisce la compartecipazione per i Comuni al gettito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 2008, con corrispondente riduzione annua del complesso dei trasferimenti operati a loro favore. In particolare, la norma presenta una maggiore flessibilità rispetto al sistema chiuso precedentemente previsto e caratterizzato da una aliquota in misura fissa. La previsione garantisce tuttavia una costanza di flussi finanziari per i Comuni, assicurata dalla previsione di consolidamento della situazione complessiva tale da garantire l'invarianza delle risorse

L'articolo 13 riguarda le norme sul decentramento delle funzioni catastali ai comuni che sono in vigore dal 1998. L'ampia sperimentazione condotta in vari comuni, la verifica e la soluzione dei problemi di diversa natura che si pongono con il decentramento, l'assoluta necessità di garantire l'unitarietà della banca dati catastali e, d'altra parte, la volontà di rendere finalmente operativo il processo di decentramento in relazione ai livelli organizzativi dei diversi comuni, richiede un intervento normativo specifico che, da un lato, intervenga in misura mirata sugli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 112 del 1998 e, dall'altro, indichi con chiarezza il percorso e i tempi per la concreta attuazione del passaggio delle funzioni anzidette.

L'articolo 13 interviene con le modifiche al decreto legislativo 112 citato. In particolare, la lettera a) introduce nell'elenco delle funzioni di pubblicità immobiliare mantenute allo Stato, di cui all'art. 65

del decreto legislativo 112 del 1998, anche i certificati ipotecari, in precedenza non inclusi, rendendo così più chiara e meno ambigua la norma. Inoltre, sostituisce la lettera h) del medesimo art. 65 riformulandola in modo da renderla coerente anzitutto con la normativa emanata successivamente al decreto legislativo 112 (per esempio il codice della P.A. digitale) in particolare in materia di accesso operativo ai dati mediante il sistema pubblico di connettività ed, in secondo luogo, per rafforzare l'unitarietà nazionale della base dati catastale la cui gestione unitaria e certificata spetterebbe all'Agenzia del Territorio.

Conseguentemente l'articolo 66 mantiene ai comuni le funzioni di utilizzazione e aggiornamento delle banche dati catastali e non di conservazione, che viene appunto assicurata dalla gestione unitaria tenuto conto dell'evoluzione tecnologica basata su architetture web. Infine, l'art. 66 è modificato anche in ordine alla funzione precedentemente definita «revisione estimi» che non permetteva di chiarire se tale funzione includesse anche l'attribuzione del valore alla singola unità immobiliare o meno. La riscrittura in termini di *«partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali»*, include sia la funzione di attribuzione specifica alla singola unità che in relazione ad eventuali future «revisioni», contemperando però l'esercizio di tale funzione entro i termini di una partecipazione e non di una assunzione esclusiva di responsabilità.

Con l'articolo 14 - Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali - sono adottate delle disposizioni per rendere concretamente attuabile l'avvio e la realizzazione del processo esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali.

Anzitutto il comma 1 stabilisce un termine preciso entro cui i comuni capoluoghi di provincia debbono assumere le funzioni catastali relative all'articolo 66 del decreto legislativo 112 del 1998, così come modificate dall'articolo 13 precedente. Consente a tali comuni di poter eventualmente costituire assieme a comuni limitrofi un «polo» di decentramento e comunque, con riferimento a funzioni più complesse, lascia aperta la strada al convenzionamento con l'Agenzia del territorio per lo svolgimento delle attività.

Gli altri comuni potranno avere invece un tempo più lungo, non essendovi termine, per l'assunzione delle funzioni catastali più complesse elencate al comma 3 (accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento catastale), mentre entro la stessa data dei comuni capoluogo dovranno esercitare le funzioni di consultazione e di controllo degli atti di aggiornamento catastale (funzione quest'ultima già stabilita dall'articolo 34-quinquies del decreto legge del 10 gennaio 2006, n. 4 convertito dalla legge del 9 marzo 2006, n. 80). Anche per tali comuni è previsto il convenzionamento con l'Agenzia del territorio per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni più complesse.

Al comma 4, specifica che con provvedimento direttoriale, sentita la Conferenza Stato Città, saranno regolate le modalità di interscambio e di effettiva connettività. In tale contesto, ed entro un quadro di evoluzione tecnologica che sta spostando le attività di trasmissione delle informazioni (presentazioni di atti di aggiornamento e consultazione) sempre più sullo scambio telematico dei dati, è necessario salvaguardare i livelli di semplificazione al riguardo conseguiti a favore dell'utenza assicurando «il mantenimento degli attuali livelli di servizi», come recita il comma 5 del presente articolo.

Nel comma 6 è stabilito che mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro un termine preciso, sia stabilito il quadro delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, nonché modalità e tempi mediante cui i comuni procedono a definire le scelte in ordine

all'attivazione delle funzioni, nonché gli ambiti territoriali di competenza, con particolare riferimento alla necessità di conseguire un processo ordinato e razionale di associazione tra comuni.

Infine, il comma 7 stabilisce l'opportunità di un costante monitoraggio del processo che si concreti in una puntuale informativa al Ministro dell'economia e delle finanze da parte dell'Agenzia del territorio con la collaborazione dei comuni.

L'articolo 15 riguarda disposizioni in materia di immobili. I commi 1 e 2 intendono ampliare le ipotesi di utilizzo dei beni confiscati. Con la modifica del comma 2 lettera a) dell'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, si prevede di adibire i beni confiscati anche ad altri usi governativi, oltre a quelli già specificatamente previsti (ordine pubblico, giustizia e protezione civile), ampliando il novero dei soggetti beneficiari inserendo Amministrazioni statali, Agenzie Fiscali, Università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse.

Con la sostituzione del comma 2 lettera b) dell'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, si estende la possibilità di trasferimento dei predetti beni per finalità istituzionali o sociali in favore non solo dei Comuni ma anche delle Province o delle Regioni.

La *ratio* di tale previsione, da un lato, risponde all'esigenza di razionalizzare l'impiego dei beni confiscati e, in termini economici, garantisce la possibilità di conseguire risparmi connessi alla diminuzione del ricorso alle locazioni passive ad opera dell'Amministrazione pubblica e, dall'altro, garantisce una sorta di risarcimento a quelle collettività che maggiormente subiscono gli effetti devastanti dell'attività criminosa di tipo mafioso, attraverso l'allocatione dei beni confiscati agli Enti istituzionalmente preposti alla gestione del territorio. Molto spesso, infatti, le prospettive di utilizzo finale di detti beni sono tali da coinvolgere ambiti territoriali più ampi rispetto a quello più strettamente comunale, fino a ricomprendere intere Province o Regioni.

La previsione di cui al comma 3 nasce dall'esigenza di integrare la norma di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 2001 n. 136, prevedendo l'emanazione di un apposito regolamento che fissi criteri, modalità e tempi del trasferimento alle Università degli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato a queste già in uso per fini istituzionali.

Considerate le finalità pubbliche per cui viene effettuato, il trasferimento necessiterebbe di una verifica preliminare delle esigenze didattiche e di espansione delle Università, per garantire che il bene da trasferire in proprietà sia utilizzato in modo conforme alle finalità istituzionali dell'ente, anche per una più equilibrata assegnazione dei beni fra le Università statali che insistono nel medesimo ambito territoriale.

E' bene evidenziare che dal trasferimento ai sensi della legge n. 136/01 sono esclusi gli immobili dello Stato appartenenti al demanio storico artistico, per i quali opera l'istituto dell'assegnazione in uso gratuito e perpetuo.

I commi da 4 a 9 rappresentano misura necessaria ed urgente per favorire il contenimento e la razionalizzazione sistematica degli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato, anche per ridurre la spesa complessiva dell'uso degli immobili, inclusi gli oneri per locazioni passive e generare nuove occasioni di creazione di reddito e di valore.

Si prevede la creazione di un unico fondo "costo d'uso" da ripartire fra tutte le Amministrazioni statali. Si tratta di un meccanismo efficace ed effettivo per attribuire e mantenere alle

Amministrazioni dello Stato spazi in uso governativo strettamente correlati alle effettive esigenze dell'Amministrazione stessa, calcolando gli spazi necessari sulla scorta di parametri tecnici di comune accettazione, comunque nei limiti minimi previsti dalle normative sui luoghi di lavoro.

Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 intendono risolvere le questioni derivanti dal "disallineamento" tra l'uso effettivo e la destinazione d'uso consentita dagli strumenti urbanistici degli immobili utilizzati per funzioni di interesse statale, sia di proprietà dello Stato che in locazione passiva. In via ordinaria, la localizzazione delle opere pubbliche [...] da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti [...] è regolata dal d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.

In linea di massima, le casistiche che si possono presentare sono le seguenti:

- a) immobili di proprietà dello Stato:
 - realizzati in assenza di titolo per la localizzazione e per l'approvazione del progetto, ovvero in totale difformità da titolo esistente;
 - per i quali l'utilizzo per i fini di interesse statale non è consentito dagli strumenti urbanistici vigenti e non è stata attivata una procedura ex d.P.R. 383/94;
 - nei quali sono stati eseguiti lavori in parziale difformità dal titolo esistente, tali da rendere necessaria una attestazione di legittimità dello stato dei luoghi, conforme allo stato esistente;
- b) immobili in locazione passiva per l'allocatione di funzioni di interesse statale, nei quali:
 - è stata introdotta tale destinazione d'uso, in difformità da quelle consentite dagli strumenti urbanistici;
 - sono state eseguite opere, anche in totale difformità dal titolo abilitativo, senza l'attivazione della procedura ex d.P.R. n. 383/94.

In particolare, nel caso b) rileva la condizione di transitorietà d'utilizzo dell'immobile, legata alla durata della locazione passiva.

Al fine di favorire la razionalizzazione e la valutazione dell'impiego degli immobili dello Stato, completando altresì lo sviluppo del sistema informativo del demanio e del patrimonio, nonché per individuare con la massima coerenza la compatibilità degli usi di tali immobili dello Stato in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistici, si prevede di strutturare, in conformità alla normativa vigente, un procedimento di consolidamento della legittimità delle opere e delle destinazioni d'uso esistenti per immobili di interesse statale.

Il comma 13, per avviare gli interventi operativi, anche liquidatori, atti ad aumentare il livello di efficienza nella gestione delle aziende confiscate affidate all'Agenzia del demanio e per ridurre i costi connessi ad una gestione passiva, risolve l'esigenza di individuare organismi professionalmente capaci in grado di attendere con professionalità e riservatezza a tali delicate funzioni. Stante la peculiarità della materia, l'alta professionalità necessaria e le difficoltà di espletamento delle procedure connesse alla liquidazione, si prevede la possibilità per l'Agenzia del demanio di affidare a società a totale o prevalente capitale pubblico, l'attività di liquidazione delle aziende confiscate.

I commi da 14 a 16 sono volti a definire una complessa problematica connessa all'attuazione di leggi che contemplano l'assegnazione gratuita o l'attribuzione ad Amministrazioni pubbliche, Enti e Società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello Stato strumentali alle attività istituzionali svolte.

Le criticità che si riscontrano, infatti, in sede attuativa fanno riferimento all'esatta interpretazione del concetto di "strumentalità" e all'individuazione del soggetto preposto all'accertamento della sussistenza di tale requisito e della sua permanenza nel tempo.

In tale senso, le disposizioni in commento qualificano e definiscono le caratteristiche del concetto di strumentalità ed inoltre individua l'Agenzia del demanio quale soggetto preposto, con il supporto dei soggetti interessati, all'accertamento della strumentalità del bene da assegnare o da trasferire e alla successiva permanenza di tale requisito.

Infine, si pone rimedio alla pratica diffusa di dismettere temporaneamente i beni statali assegnati in uso alle Amministrazioni pubbliche, pratica che impedisce un ritorno pieno e incondizionato dei beni nella disponibilità dello Stato, per essere impiegati in modo economico e produttivo, tanto più che la dismissione temporanea in realtà si protrae notevolmente nel tempo. La norma vieta espressamente il ricorso alla dismissione temporanea.

Il comma 17 reca una norma di interpretazione autentica del comma 109, articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di superare le difficoltà interpretative verificatesi in sede di attuazione, in conseguenza della mancata previsione del termine entro il quale debbano sussistere, in capo agli aventi diritto, i requisiti necessari per usufruire del diritto di prelazione all'acquisto dell'unità abitativa o del rinnovo del contratto di locazione in essere.

Il comma 18 tende a snellire le procedure di trascrizione nei Pubblici Registri delle operazioni previste dagli artt. 213, 214 e 214-*bis* del Codice della Strada, il cui espletamento può risultare ritardato e condizionato dalla indisponibilità dei fondi necessari stanziati sui Capitoli di spesa del Bilancio dello Stato.

L'articolo 16 - Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici - mira a rideterminare i canoni demaniali marittimi per finalità turistico ricreative, perseguendo obiettivi di equità e razionalità.

La disciplina in materia di quantificazione dei canoni per concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative è contenuta nel decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che ne ha articolato la misura fissa e tabellare in base alla classificazione di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei in tre categorie: Cat. A ad alta valenza turistica, Cat. B a normale valenza turistica, Cat. C a minore valenza turistica (art. 3, lett. a).

Sulla scorta del vecchio impianto normativo che prevede una durata sessennale delle concessioni e che rapporta l'entità del canone alla durata dell'effettivo utilizzo del bene oggetto di concessione, si è elaborata la seguente proposta normativa.

La modifica dell'articolo 3 della predetta legge prevede, in primo luogo, la riclassificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei da parte delle Regioni sulla base di due categorie di riferimento A e B, con eliminazione della categoria C. In particolare, nelle more delle adozione dei suddetti atti di identificazione di competenza delle autorità regionali, la categoria B viene assunta quale categoria di riferimento. La predetta formulazione dell'articolato in esame individua nuovi criteri di determinazione dei canoni annui distinguendo:

- concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree scoperte o sulle quali insistono opere amovibili (a titolo meramente indicativo arenili, stabilimenti e aree destinate anche a strutture ricettive quali i campeggi) ovvero opere inamovibili ma non costituenti ancora pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'art. 29 del codice della navigazione;
- specchi acquei;
- concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime adibite a attività commerciali.

Per le prime permangono le misure unitarie tabellari attualmente vigenti aggiornate in base agli indici Istat, in relazione alle categorie A e B.

Per le concessioni comprensive di strutture permanenti costituenti pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, l'ammontare dei relativi canoni annui, limitatamente a tali strutture, viene commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare praticati nella zona per analoghe attività così stabiliti.

Tabella A

Calcolo del canone annuo complessivo (C):

$$C = \frac{\text{Canone OMI min} + \text{Canone OMI max}}{2} \times K \times \text{Superficie (mq)}$$

Il coefficiente "K", da applicarsi alla media dei canoni minimi e massimi mensili dell'OMI, risponde all'esigenza di tenere nella giusta considerazione la stagionalità dell'attività e i lavori di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il suddetto coefficiente, rapportato su base annua, è pari a 6,5.

Un'ulteriore riduzione viene effettuata in relazione alla superficie del manufatto, così come di seguito riportato:

Determinazione del canone annuo finale (C_F):

$$C_F = C \times w \%$$

Coefficiente di abbattimento del canone annuo complessivo relativo agli scaglioni progressivi di superficie complessiva del manufatto:

Scaglioni di superficie (mq)	W
fino a 200	0%
oltre 200 fino a 500	20%
oltre 500 fino a 1.000	40%
oltre 1.000	60%

Visto che le competenze gestionali in materia di concessioni di beni del demanio marittimo sono state conferite alle Regioni (D.Lgs. n. 112/1998), che a loro volta hanno provveduto a delegarle ai Comuni, il ricorso a parametri prestabiliti e certi nella quantificazione dei canoni è suggerito dalla necessità di garantire uniformità di indirizzo evitando comportamenti non omogenei per ambiti territoriali.

La proposta, inoltre, mantiene per determinati utilizzi meritevoli di considerazione le riduzioni del canone annuo già attualmente previste. In particolare, si segnalano le concessioni assentite alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alla Federazioni sportive

nazionali, dalle quali sono peraltro esclusi i manufatti adibiti ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi.

I medesimi criteri di quantificazione dei canoni per le concessioni demaniali turistico ricreative sono estesi alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

È bene evidenziare che i nuovi criteri di quantificazione dei canoni sopradescritti entrano in vigore a partire dalla data del primo gennaio 2007. Pertanto, fino a tale data, e in particolare per gli anni 2004, 2005 e 2006, continuano a vigere i canoni tabellari di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494 e ai successivi decreti del Ministero trasporti n. 342 e 343 del 1998.

Infine, si abrogano i commi 21, 22 e 23 dell'art. 32 della legge n. 326/2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali prevedevano l'adozione di un apposito decreto per la determinazione dei canoni demaniali marittimi per finalità turistico ricreative, nonché il comma 4 dell'art. 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449.

Il **comma 6** nasce dall'esigenza di individuare e, ove possibile, regolarizzare particolari occupazioni in essere sul demanio marittimo, introitando le relative indennità. Le fattispecie in questione sono particolarmente complesse in quanto coinvolgono molteplici aspetti di varia natura.

Dal Sistema Informativo Demanio (S.I.D), curato dal Ministero delle Infrastrutture e dall'ex Dipartimento del Territorio, è emersa una diffusa situazione di irregolarità tecnico-amministrativa lungo le coste e una diversa identificazione della linea di costa emersa e quindi della dividente marittima. Da ciò deriva la necessità per l'Agenzia del demanio di procedere ad una attività di delimitazione/individuazione dei beni e delle aree rientranti nel demanio marittimo e, ove possibile, di regolarizzare le criticità esistenti lungo la costa, riscuotendo canoni e indennità dovuti.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 494/1993 relative alla quantificazione degli indennizzi per le utilizzazioni senza titolo di beni e pertinenze demaniali già esistenti, con la presente disposizione vengono prese in considerazione, sempre ai fini della quantificazione degli indennizzi, occupazioni di diverso tipo che consistono in realizzazioni di opere inamovibili su beni demaniali marittimi, distinguendo tra quelle realizzate in difetto di qualsiasi titolo abilitativo da quelle provviste del titolo abilitativo edilizio.

Per la prima ipotesi si prevede che gli indennizzi siano commisurati ai valori di mercato, per la seconda ipotesi resta immutato il criterio di commisurazione riferito alle misure vigenti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007.

La disposizione di cui al **comma 7** è volta ad attuare le disposizioni contenute negli articoli 692 e 693 del codice della navigazione, così come modificato dal Decreto legislativo n. 96/2005, individuando i beni non strumentali al servizio della navigazione aerea, disponendone il ritorno nel patrimonio dello Stato e imputando la gestione degli stessi in capo all'Agenzia del demanio, a garanzia della loro proficua redditività.

La normativa principale di riferimento per le valorizzazioni dei beni immobili dello Stato è contenuta nel D.L. 351/2001, convertito con modificazioni, nella L. 410/2001, recante: <<Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare>>, valido per le alienazioni dei beni pubblici. Nel caso in cui, viceversa, il bene non sia alienabile, ma necessiti comunque di

valorizzazione, l'intervento del privato si pone come condizione necessaria ed indispensabile per la realizzazione delle predette finalità di mantenimento e accrescimento del valore del bene.

Affinché l'operazione di sviluppo immobiliare risulti fattibile e appetibile sul mercato, occorre tuttavia che la concessione del bene oggetto di valorizzazione goda della necessaria stabilità e abbia una durata tale, comunque non superiore ai cinquanta anni, da consentire al soggetto privato di poter ammortizzare l'investimento e realizzare il necessario utile d'impresa.

La modifica del D.L. 351/2001 convertito con modificazioni, dalla L. 410/2001 mediante l'introduzione di un nuovo articolo 3-bis recante: "*Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione*" è volta a disciplinare sia la procedura di valorizzazione dei beni da concedere o locare sia la fattispecie delle concessioni e locazioni di immobili suscettibili di utilizzazione economica. I criteri di assegnazione e le relative condizioni, sono definiti all'interno dei bandi di gara predisposti dall'Agenzia del demanio individuando nella norma in particolare i principi relativi all'indennizzo per l'affidatario in caso di revoca della concessione o di recesso dalla locazione.

Al comma 9, si prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti, si rendano noti i criteri volti alla acquisizione dei dati disponibili rientranti nei sistemi informativi delle varie amministrazioni. Ciò allo scopo di rendere individuabili con maggiore immediatezza e non in modo meramente occasionale i beni vacanti o derivanti da eredità giacente, nonché al fine di rendere effettiva la possibilità per lo Stato di individuare il bene oggetto di devoluzione.

La disciplina prevede una particolare tutela per la Pubblica Amministrazione nei confronti dei comportamenti dei terzi che esercitano attività equivalente al diritto di proprietà o altri diritti reali su beni oggetto di devoluzione. Tale attività potrà avere un suo positivo riscontro nell'ordinamento giuridico solo quando intervenga la comunicazione alla Agenzia del demanio della diretta relazione con il bene. La *ratio* della norma si identifica con la concessione di una possibilità concreta per lo Stato di entrare in possesso di questi beni nonostante la difficoltà di identificarli.

I commi da 10 a 15 prevedono il risanamento e il recupero, in raccordo con gli Enti locali, di molteplici fattispecie simili costituite da veri e propri agglomerati urbani realizzati su beni di proprietà dello Stato, ubicati in Praia a Mare (CS), Vibo Valentia, Cagnano Varano (Fg), Fiumicino — ex Idroscalo di Ostia (Rm), Follonica (Li).

Sotto tale profilo di unitarietà, costituisce una nova norma. Viceversa, sotto l'aspetto dei contenuti e dell'*iter* procedurale individuato, prevede una disciplina e una modalità applicativa già consolidati nell'ordinamento giuridico, essendo il Legislatore più volte intervenuto con specifiche disposizioni di legge riferite ad alcuni dei singoli compendi sopracitati (Legge 113/1983 — Praia a Mare; legge 81/1973 — Vibo Valentia), ma rimaste inattuali.

Si prevede:

- obbligo del Comune di vendere a trattativa privata ai singoli occupanti i lotti di terreno acquistati dallo Stato, senza maggiorarne il prezzo oltre quello comprensivo delle spese sostenute
- obbligo del Comune di destinare le aree libere a strade, piazze, zone verdi e parchi pubblici;
- corrispondere all'amministrazione finanziaria oltre al prezzo di cessione anche i canoni o le indennità non riscosse nei cinque anni precedenti la vendita con diritto di rivalsa sugli acquirenti;
- previsione di un vincolo di inalienabilità delle aree cedute per cinque anni dalla data di stipula del contratto.

Il comma 16 si inserisce nell'ambito della vigente disciplina ordinaria in materia di concessioni e locazioni di beni immobili dello Stato in favore di Regioni ed Enti locali

Tale previsione introduce un comma all'articolo 14 del d.P.R. 296/2005, prevedendo una maggiore durata per concessioni e locazioni in favore di Enti Locali e Regioni, utile al fine di acquisire le autorizzazioni necessarie nelle ipotesi di rilevante impegno finanziario finalizzato al ripristino, restauro o ristrutturazione dei predetti beni.

L'articolo 17 - Valorizzazione del patrimonio pubblico - al comma 1, integra l'articolo 3 del D.L. 351/2001 convertito con modificazioni dalla legge 410/2001, prevedendo l'attivazione di programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali presenti in un determinato contesto territoriale, previa identificazione degli stessi.

La norma comporta ritorni di gestione delle concessioni d'uso finalizzate ad attività economiche; effetti indotti di natura sociale e territoriale; razionalizzare e ottimizzare i patrimoni pubblici presenti in un determinato contesto territoriale, attraverso operazioni di permuta, trasferimento, concessione d'uso, ecc.; fornire immobili pubblici, principalmente in concessione d'uso per lo sviluppo di attività economiche, coerenti con le strategie di programmazione economica comunitaria, nazionale e regionale.

Il comma 2 è volto a razionalizzare e coordinare la molteplicità di norme, non sempre coerenti, intervenute negli ultimi anni in materia di dismissione dei beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, rimuovendo gli ostacoli che, in alcuni casi, ne hanno impedito la piena attuazione. Nello specifico, la proposta modifica i commi 13-*bis* e 13-*ter* e abroga i commi 13-*quinquies* e 13-*sexies* dell'articolo 27 del decreto legge 269/2003 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni. Abroga, inoltre, il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In tal modo viene ad essere ricondotta in un'unica procedura la dismissione dei predetti immobili.

Le disposizioni contenute nell'art. 18 vanno inquadrare nella più ampia manovra concernente la riduzione del c. d. cuneo fiscale e contributivo. Esse, in particolare, intendono ridurre l'incidenza del costo del lavoro ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, introducendo nuove forme di deduzione dalla base imponibile del tributo regionale aventi ad oggetto il costo del personale dipendente.

Nel sistema attuale, la voce del costo del lavoro costituisce componente assoggettata al prelievo; in quanto indeducibile, da parte dei soggetti che determinano la base imponibile in via analitica (imprese ed esercenti arti e professioni), o in quanto direttamente assunta a tassazione, per i soggetti che determinano la base imponibile con il metodo retributivo (enti non commerciali).

In deroga a tale trattamento, peraltro, l'articolo 11 del d. lgs. N. 446 del 1997, già contempla alcune eccezioni, accordando specifiche deduzioni di carattere agevolativo, fruibili da tutti i soggetti passivi del settore privato. Si tratta, in particolare, delle deduzioni previste attualmente dal comma 1, lett. a), del citato art. 11, concernenti i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, le spese relative agli apprendisti, ai contratti di formazione lavoro, ai lavoratori disabili, ai costi sostenuti per il personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo; della deduzione prevista dall'attuale comma 4-bis.1 della stessa norma, in favore dei soggetti passivi di minori dimensioni (componenti positivi non superiori a 400.000 euro), pari a 2.000 euro per un massimo di cinque lavoratori dipendenti; e, inoltre, alle deduzioni per incremento della base occupazionale, differenziate per territorio, previste dagli attuali commi 4-*quater* e 4-*quinquies* del predetto art. 11.

Le modifiche in oggetto, la cui introduzione ha reso opportuno anche una risistemazione formale della materia, consistono, principalmente, nella previsione di due altre deduzioni dalla base imponibile, riferite esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato e, quindi, finalizzate anche a rendere più conveniente l'assunzione a tale titolo o la trasformazione di contratti a tempo determinato.

In considerazione delle limitazioni di tipo settoriale previste dalla norma, le nuove deduzioni costituiscono aiuto di Stato da sottoporre all'obbligo di notifica ai competenti organi comunitari. In viene stabilita l'esclusione dall'ambito applicativo delle nuove agevolazioni del settore bancario e finanziario, di quello assicurativo e del settore delle c.d. utilities.

La prima delle nuove deduzioni, recata dal numero 2) della lettera a) del riformulato comma 1 dell'art. 11 del d. lgs. N. 446 del 1997, consiste nell'abbattimento forfetario della base imponibile per un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta. Tale importo, in virtù di quanto previsto al successivo numero 2-bis) della stessa norma, può essere aumentato fino a 10.000 euro per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'applicazione di tale più alta deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2 e non può comunque comportare il superamento dei limiti della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

La seconda deduzione introdotta attiene, invece, agli oneri sociali, vale a dire ai contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro. Da sottolineare come, in questo secondo caso, la deduzione espliciti una effettiva portata solo per i soggetti passivi che determinano la base imponibile con il metodo analitico; atteso che per i soggetti che determinano la base imponibile con il metodo retributivo, l'esclusione di tali oneri dalla base imponibile opera già a regime.

Come si è detto, entrambe le deduzioni, fatto salvo quanto si dirà appresso in relazione alla prima fase di loro applicazione, non si rendono immediatamente disponibili, essendo subordinate all'esplicita autorizzazione dei competenti organi comunitari.

Ciò osservato, occorre aggiungere che le nuove deduzioni non sono cumulabili con quelle che già previste dall'attuale legislazione; fatta eccezione per la deduzione già prevista per i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, la quale, stante anche la sua marginalità, è stata appositamente collocata in un'autonoma disposizione della nuova lettera a) del comma 1 dell'art. 11 in oggetto. In questo senso dispone il nuovo comma 4- septies dell'art. 11 del d. lgs. N. 446 del 1997, il quale, dopo aver precisato che, evidentemente, l'insieme delle deduzioni spettanti non può comunque eccedere per ciascun dipendente l'importo del relativo costo complessivo effettivo a carico del datore di lavoro, stabilisce il divieto di cumulare per lo stesso dipendente le deduzioni di nuova introduzione con quelle già esistenti. In concreto, il soggetto passivo che vuole ottimizzare al massimo le opportunità offerte dalla nuova disciplina, dovrà confrontare per ciascun dipendente l'importo del beneficio massimo ottenibile applicando le deduzioni già esistenti con quello ottenibile in base alle nuove deduzioni, sempreché, ovviamente, in entrambi i casi ricorrano le condizioni di applicabilità delle deduzioni stesse.

Fermo restando che la loro efficacia resta subordinata all'autorizzazione degli organi comunitari, l'entrata in vigore delle nuove deduzioni sarà graduale.

In particolare, il comma 2 dell'articolo in esame prevede che, sia la deduzione forfetaria di base, sia nonché quella maggiorata, sia la deduzione a titolo di oneri sociali si applichino, per tutti soggetti, a

partire dal mese di febbraio 2007 e in misura ridotta alla metà fino al mese di luglio 2007; solo a partire dalle retribuzioni di agosto, dunque, le nuove deduzioni diventeranno fruibili per l'intero ammontare. Apposita regola di ragguaglio è stata, quindi, prevista per le deduzioni di tipo forfetario; non necessaria, invece, per quella concernente gli oneri sociali, posto che in questo caso si farà riferimento agli importi di detti oneri relativi ai singoli mesi retributivi.

Particolari disposizioni sono state dettate in tema di acconto dell'imposta regionale, al fine di anticipare gli effetti delle nuove deduzioni. Le previsioni introdotte riguardano la determinazione dell'acconto con il c.d. metodo storico, posto che, evidentemente, in caso di calcolo con il c. d. metodo previsionale, i contribuenti possono già tenere conto delle nuove deduzioni. Il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce, dunque, che in sede di calcolo del versamento in acconto del primo periodo di applicazione delle nuove norme, che nella generalità dei casi coinciderà con l'anno 2007, il contribuente può assumere come dato storico, vale a dire, come imposta del periodo precedente (anno 2006), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole e tenendo conto anche dello loro graduale introduzione. Analoga facoltà viene accordata per il secondo periodo d'imposta di applicazione delle nuove deduzioni.

L'introduzione delle nuove deduzioni non esaurisce la portata dell'intervento legislativo. Va segnalata, infatti, anche l'importante modifica recata dal nuovo comma 4-sexies del citato art. 11 alla disciplina delle deduzioni spettanti ai sensi degli attuali commi 4-quater e 4-quinquies. Per effetto di tale modifica, nel caso in cui tra gli incrementi occupazionali che danno diritto alla deduzione prevista dal comma 4-quater figurino lavoratrici donne, è possibile, in luogo delle maggiorazioni territoriali dell'importo base (20.000 euro) previste dal comma 4-quinquies, applicare quelle più alte previste dal nuovo comma 4-sexies. La norma è diretta ad incentivare l'assunzione delle lavoratrici donne rientranti nella definizione comunitaria di lavoratore svantaggiato, come identificata dalla relativa disciplina recata dal Regolamento (CE) n. 2204/2202 della Commissione Europea del 12 dicembre 2002. Trattasi, specificamente, delle donne di un'area geografica al livello NUTS II, nella quale, il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e la disoccupazione femminile abbia superato, per almeno due dei tre anni civili precedenti, il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata. In particolare, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è, rispettivamente, aumentato da cinque a sette volte e da tre a cinque volte. Valgono in ogni caso i limiti di intensità di aiuto consentiti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati dal Regolamento (CE) n. 2204/2202, nonché le ulteriori condizioni in materia di assunzioni di lavoratori svantaggiati previsti dallo stesso Regolamento.

Come si è accennato, l'introduzione delle novità sopraillustrate ha comportato anche l'esigenza di operare alcune modifiche di coordinamento formale del testo dell'art. 11 del d. lgs. N. 446. In particolare, si è ritenuto opportuno, per motivi di chiarezza, collocare nel riformulato comma 4-bis.2, le disposizioni in precedenza collocate nel comma 4-bis.1 in tema di ragguaglio delle deduzioni in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, in caso di rapporti cessati o iniziati in corso d'anno, e in caso di dipendenti impiegati sia in attività istituzionali che commerciali. Va comunque ricordato che anche in precedenza, in via interpretativa, tali regole erano pacificamente estese anche alle deduzioni previste per gli incrementi occupazionali. L'altra regola posta a fattor comune, in concreto interessante, peraltro, le sole imprese c.d. "multimpianto", è quella che concerne la fase in cui operare le deduzioni dalla base imponibile; anche in questo caso, la regola era esplicitata in precedenza solo per la deduzione dei 2.000 euro, ma, in via interpretativa, nonché nel modello di dichiarazione, estesa anche alle altre deduzioni. Nel testo modificato del comma 4-ter, viene

dunque chiarito, in via generale, che tutte le deduzioni a titolo di costo del lavoro devono essere operate prima di procedere alla ripartizione su base territoriale del valore della produzione.

L'articolo 19 introduce un regime agevolativo a favore delle imprese localizzate nelle cosiddette "aree svantaggiate" del Mezzogiorno finalizzato ad incentivarne gli investimenti in alcuni beni strumentali nuovi, effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Il regime consiste nell'attribuzione di un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dagli Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale, commisurato ai costi sostenuti per l'acquisizione dei predetti beni strumentali.

Il regime in esame, che sostituisce, con alcune differenze sostanziali e procedurali, la precedente disciplina prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore degli investimenti nelle medesime aree svantaggiate - in scadenza al 31 dicembre 2006 - risponde alla finalità di continuare a perseguire negli obiettivi di rilancio economico del tessuto produttivo di determinate aree del paese, che non hanno ancora raggiunto standard sufficienti di sviluppo economico.

Il regime di aiuto, che si inserisce nel contesto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a finalità regionale, presenta, in particolare, le seguenti caratteristiche.

Destinatari del contributo sono le imprese localizzate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE, come individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, delle regioni Calabria Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Il regime ha per oggetto gli investimenti in macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate ex-novo nelle aree territoriali ammesse ad usufruirne (risultano, conseguentemente, escluse, ad esempio, le acquisizioni di mezzi di trasporto, ancorché destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa); programmi informatici (in tal caso, il beneficio spetta alle piccole e medie imprese) e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (per le imprese di grandi dimensioni gli investimenti in brevetti sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati realizzati nel medesimo periodo d'imposta).

Il contributo consiste nell'attribuzione di un credito d'imposta, concesso nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla disciplina comunitaria, e non è cumulabile né con il sostegno "de minimis" né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni ammissibili eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi ai medesimi beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.

Il credito d'imposta, determinato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono realizzati gli investimenti agevolabili, è utilizzato, immediatamente, in compensazione delle imposte sui redditi; in una fase successiva, in caso di eccedenza dell'importo del credito, è

utilizzabile in compensazione in sede di versamenti per tributi o contributi, mediante l'apposito modello utilizzato per i versamenti unitari.

Il contributo non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca, dell'industria carbonifera, e nei settori creditizio, assicurativo e finanziario.

All'articolo 20 - Disposizioni varie in materia fiscale - le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 intendono incentivare le attività di ricerca fondamentale, industriale e di sviluppo precompetitiva per i 3 periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare il beneficio per il primo periodo d'imposta, consistente in un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute in ricerca e sviluppo spetta tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.

Il beneficio per ogni periodo d'imposta è fruibile in un importo massimo di 2 milioni di euro (10% di 20 milioni di euro) e incontra l'ulteriore limite previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla Ricerca e sviluppo (96/C 45/06) in relazione alle intensità previste per ogni tipologia di attività di ricerca sostenuta.

In base alla vigente disciplina comunitaria:

- a) per ricerca fondamentale si intende un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali;
- b) per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
- c) per attività di sviluppo precompetitiva si intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Al fine dell'aiuto sono ammissibili, in base alla vigente disciplina comunitaria, i seguenti costi:

- spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca);
- costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca;
- costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;
- spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- altri costi d'esercizio (ad esempio costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.

A tal fine, per accedere al beneficio, le imprese devono presentare un progetto di ricerca che individui la tipologia di attività di ricerca e/o di sviluppo.

Il credito d'imposta è determinato in dichiarazione sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione ed è utilizzabile prioritariamente in riduzione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eccedenza può essere compensata con i versamenti di altri tributi e contributi utilizzando l'apposito modello F24.

I commi 6 e 7 introducono un'agevolazione in favore delle imprese di produzioni musicali di dimensioni medie o piccole. Si considerano tali quelle che abbiano un fatturato annuo od un totale di bilancio annuo non superiori ad € 15 milioni. L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta per le spese di produzione, sviluppo, digitalizzazione, promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti. Il limite massimo del credito è stabilito in € 100.000 per un triennio.

La disposizione di cui ai commi 8 e 9 prevedono per l'anno 2007 in caso di acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica, per i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e anche non di ruolo o con incarichi a tempo determinato annuale, oltre che per i docenti universitari, la possibilità di usufruire di una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate e rimaste a carico dell'acquirente. Non può nell'applicazione della disposizione tuttavia essere superato il limite di importo massimo di detrazione previsto nella misura di 1.000 euro. Le modalità di attuazione vengono determinate con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministro della economia e delle finanze e della università e della ricerca.

Il cosiddetto turismo d'affari (convegni, congressi, ecc.) assume un peso sempre più rilevante nell'ambito del volume d'affari complessivo del settore turistico e assume un ruolo fondamentale per la destagionalizzazione delle attività turistiche e del loro indotto. Il comma 10 rende la normativa italiana più aderente della sesta Direttiva CEE del 17 maggio 1977, in quanto consentirà la detrazione dell'IVA assolta sulle prestazioni alberghiere e sulla somministrazione di alimenti e bevande nei giorni in cui si svolgono congressi o convegni, garantendo in Italia gli stessi livelli di accoglienza raggiunti, per questo settore, in altri Paesi dell'Unione europea.

L'intervento di cui al comma 12 ha il fine di introdurre, in luogo della attuale esenzione, una franchigia per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità delle insegne di esercizio. La disposizione normativa, modificando il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, stabilisce che l'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, solo per la superficie che eccede i 5 metri quadrati. Resta, comunque, invariata la possibilità per i comuni di prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio di dimensioni superiori 5 metri quadrati.

La modifica dell'articolo 10, n. 27-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevista al comma 13, mira ad estendere la portata dell'esenzione Iva alle prestazioni di assistenza sociale rese a favore di altre categorie di soggetti (detenuti e senza fissa dimora), eliminando in tal modo la disparità di trattamento delle medesime prestazioni rivolte a soggetti diversi, attualmente esistente.

Ciò, appare in linea con la disposizione di cui all'articolo 13, A, n. 1, (g), della sesta direttiva, considerato che l'esenzione in argomento non è definita in funzione del soggetto beneficiario della prestazione, come, invece, espressamente previsto alla lett. m), A, n. (1) del citato articolo.

La disposizione di cui ai commi 14 e 15 prevedono la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996.

La norma in oggetto intende estendere il trattamento fiscale attualmente concesso ai fondi pensione nazionali a quelli non residenti in Italia.

La disposizione si rende necessaria onde allineare la normativa interna a quella comunitaria, ponendo così fine al contenzioso in essere con la Corte di giustizia della Comunità europea.

Il comma 16 reca modifiche all'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, estendendo la disciplina fiscale prevista per i fondi armonizzati situati negli Stati membri dell'Unione europea a quelli, conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. Ciò comporta che sui proventi relativi alle quote di questi ultimi fondi verrà applicata la ritenuta del 12,50 per cento, già prevista per i fondi degli Stati membri europei, la quale è a titolo di acconto se i proventi sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali ed a titolo di imposta negli altri casi.

In tale contesto, l'applicazione del suddetto regime fiscale è stata limitata a quegli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europea che sono inclusi nella lista approvata con il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"), emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Ciò alla luce della considerazione che nei confronti dei Paesi con i quali non vi è lo scambio di informazioni debba essere mantenuta una disciplina fiscale più restrittiva.

Analogamente a quanto è stato fatto per la disciplina fiscale stabilita per i fondi esteri armonizzati, si è provveduto ad includere, tra i fondi degli Stati membri europei ai quali sono applicabili, in presenza di specifiche condizioni, le Convenzioni contro la doppia imposizione sui redditi, i fondi situati negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo e rispondenti alle esigenze di garanzia sopra evidenziate.

Inoltre, al comma 17, sono previste modifiche all'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui prevede, per le obbligazioni ed i titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da società ed enti diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani, l'applicazione dell'aliquota di 12,50 per cento a condizione che venga effettuata la verifica di congruità richiesta dalla norma. A questo riguardo, si è provveduto a sostituire il riferimento ai mercati regolamentati italiani con quello ai mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista approvata con il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"), emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

La suddetta modifica ha comportato la necessità di modificare anche l'articolo 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996 (comma 18). In particolare, è stato sostituito, in correlazione con la modifica apportata al citato articolo 26, il riferimento ai mercati regolamentati italiani con quello ai mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati SEE.

La ragione di tale ulteriore modifica risponde all'esigenza, sorta a seguito della prevista modifica del citato articolo 26, di allineare, sotto il profilo normativo, il trattamento fiscale degli interessi dei titoli obbligazionari emessi da società quotate nei mercati regolamentati degli Stati membri

dell'Unione europea a quello degli interessi dei titoli obbligazionari emessi da società quotate nei mercati regolamentati italiani.

La disposizione recata dal comma 19 introduce un'agevolazione in favore dei titolari di diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno, di età inferiore agli anni 35. E' esteso, infatti, per tali soggetti, sino al 40% ed in luogo della percentuale del 25%, l'abbattimento forfetario del reddito, di cui all'art. 54 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

Il comma 20 riconosce la detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche nella misura del 19% della spesa sostenuta in relazione alla pratica sportiva effettuata da bambini e adolescenti di età compresa tra i 5 ed i 18 anni. In particolare, l'agevolazione è connessa alla frequentazione di associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche che saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Mediante l'inserimento nell'articolo 15, comma 1, del Tuir di una nuova lettera i-quinquies), pertanto, è estesa la detrazione del 19% anche alle spese in commento, che riguardano quelle di iscrizione e frequentazione mensile dei predetti centri sportivi, fino ad un ammontare massimo di spesa pari a 210 euro.

Tale limite, inoltre, in considerazione del successivo intervento effettuato nella lettera b) dello stesso comma 20, deve intendersi in maniera soggettiva per ciascun individuo che frequenta i centri sportivi. Infatti, il beneficio in argomento è riconosciuto anche alle spese di frequentazione sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. Pertanto, nel caso di contribuente che sostiene dette spese sia nel suo interesse che nei confronti dei familiari, il limite di 210 euro è proporzionalmente incrementato.

Inoltre, con lo stesso comma si riconosce la detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche nella misura del 19% della spesa sostenuta per il pagamento dei canoni di locazione da parte degli studenti universitari fuori sede e fino ad un importo massimo pari a 2.633 euro. I contratti di locazione devono essere di natura transitoria ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge n. 431 del 1998 e devono riferirsi a studenti iscritti ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e, comunque, in provincia diversa. Anche il beneficio in argomento è riconosciuto per le spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico e, pertanto, nel caso di contribuente che sostiene dette spese nell'interesse di più familiari, il limite di 2.633 euro è proporzionalmente incrementato.

Il comma 21 pone rimedio alla ingiustificata diversità di trattamento fiscale che si determinerebbe nei confronti degli assicurati che stipulano separatamente le assicurazioni per la copertura dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, inducendoli a stipulare con lo stesso contratto sia la garanzia r.c. auto o natanti sia le garanzie accessorie.

Il comma 22 è volto ad adeguare l'importo del bollo auto alle caratteristiche di talune tipologie di veicoli che, per le loro dotazioni, si dimostrano indicativi di una spiccata capacità contributiva, tenuto altresì conto di un'esigenza di salvaguardia dell'impatto ambientale di tali beni.

L'articolo 21 - Misure a sostegno delle zone franche urbane - intende dare risposta alle sollecitazioni emerse al Tavolo Mezzogiorno coordinato dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dello Sviluppo Economico cui hanno partecipato oltre le Parti Economiche e Sociali tutte le Regioni del Mezzogiorno.

Essa si propone di favorire anche tramite interventi di recupero urbano lo sviluppo economico e sociale di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno.

L'identificazione di tali aree qualificate Zone Franche Urbane è realizzata sulla base di criteri approvati dal CIPE su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico formulata sentite le Regioni interessate che fissano le modalità di allocazione delle risorse l'identificazione la perimetrazione e selezione delle predette Zone Franche sulla base di appropriati parametri socio-economici.

Con successivi decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore di particolari programmi regionali destinati alle aree in questione.

Le Zone Franche Urbane individuate dovranno essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli orientamenti della Unione Europea in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

La disposizione predefinisce l'ammontare della dotazione dell'apposito fondo utile al finanziamento delle iniziative indicate in una misura pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 ed individua modalità di monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi, prevedendo la presentazione al CIPE di una relazione annuale sugli esiti di tali attività per le valutazioni del predetto organo.

La disposizione prevede infine l'emanazione di uno o più decreti legislativi delegati recanti disposizioni in materia di incentivi a carattere nazionale a favore di tali Zone disponendo che nell'esercizio di tale deleghe il Governo tenga informate le Commissioni Parlamentari competenti per l'espressione del previsto parere.

L'articolo 22 - Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici – ha origine dal fatto che il parco edilizio nazionale è energeticamente poco efficiente. Gli interventi di efficientamento degli edifici possono dunque recare notevoli vantaggi al Paese, in termini di riduzione della bolletta energetica, e agli stessi cittadini, contribuendo al contenimento della spesa energetica.

Gli interventi di adeguamento degli edifici agli standard richiesti per l'accesso agli incentivi sono tuttavia caratterizzati da un tempo di ritorno degli investimenti dell'ordine dei dieci anni, e dunque solo in pochi casi le precedenti incentivazioni alle ristrutturazioni si sono risolte in un significativo contenimento dei consumi energetici. Pare dunque necessaria una più elevata intensità di aiuto, realizzabile incrementando la quota fiscalmente detraibile e riducendo il numero di anni in cui essa può essere ripartita.

Va peraltro rilevato che la riduzione dei consumi energetici degli edifici e, in generale, il miglioramento dell'efficienza energetica, sono priorità delle politiche energetiche europee e nazionali.

La norma, dunque, riprende e potenzia le precedenti incentivazioni alle ristrutturazioni, focalizzando le risorse sugli interventi che conseguano prestazioni energetiche superiori a quelle obbligatorie per legge.

A questo scopo sono previsti:

- incentivi per la riqualificazione energetica complessiva di edifici esistenti;
- incentivi per la riduzione delle perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, sulla base di valori che sarebbero obbligatori (e solo per alcuni soggetti) a partire dal 2008;
- promozione del solare termico, idoneo alla riduzione dei consumi di combustibili fossili;
- promozione di nuovi edifici a elevati standard energetici e, pur tuttavia, ampiamente replicabili.

Nel complesso, quindi, le norme in questione favoriscono l'avvio di un processo virtuoso, con riduzione della bolletta energetica del Paese e delle famiglie, diffusione di consapevolezza sui temi dell'energia, riduzione dell'impatto ambientale del ciclo dell'energia, sviluppo di imprenditoria di qualità, trasparenza nei rapporti con il fisco.

L'articolo 23 - Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica - prevede la costituzione di un fondo di 15 milioni di euro, in fase iniziale, per la realizzazione entro tre anni dalla data prevista di inizio del 31 dicembre 2007 di nuovi edifici o complessi di edifici di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi che conseguono un particolare valore limite di fabbisogno di energia primaria annua per metro quadrato rapportato all'allegato c) comma 1, tabella 1 del d. lgs. 192 del 2005. La norma prevede in particolare il diritto a particolari condizioni ad un contributo pari al 55% degli extra-costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia.

L'articolo 24 - Contributi per apparecchi domestici e motori industriali ad alta efficienza - interviene su due settori particolarmente rilevanti quanto a consumi energetici e significatività nel panorama produttivo nazionale, con un potenziale teorico di risparmio energetico di alcune decine di miliardi di kWh. Essa si propone di accelerare la sostituzione di elettrodomestici e motori con nuove apparecchiature ad elevata efficienza.

I risultati attesi sono due: la riduzione dei consumi di energia elettrica a parità di servizio e l'incremento della capacità competitiva delle imprese. Il primo obiettivo è intrinseco al processo di sostituzione delle apparecchiature. Il secondo discende dalla buona posizione delle imprese sia nel settore degli elettrodomestici che dei motori, nonché dalla riduzione dei costi di produzione conseguenti alla riduzione della spesa energetica. La norma incide su prodotti di largo consumo ed è destinata ad avere un grande impatto sul mercato, dando segnali di efficienza sia alla domanda di prodotti energetici sia all'offerta industriale.

Si ritiene che la norma non abbia significativo effetto sul bilancio dello Stato: sulla base delle vendite attuali e dei tetti di spesa massima soggetta a detrazione d'imposta, si stima un impatto di 5 milioni di euro per la norma del comma 1 e di 15 milioni di euro per il comma 2.

L'articolo 25 - Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche – riguarda l'analisi della situazione economica del Paese registra una situazione di tensione sui prezzi dei prodotti petroliferi, dovuta alla situazione internazionale nella quale permangono rilevanti elementi di incertezza, tali da alimentare spinte speculative che rendono i prezzi volatili e tendenzialmente in crescita.

Sulla base di tali considerazioni, il Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2007-2011 imposta le previsioni di gettito sulla base di un prezzo pari a 71 dollari del barile di petrolio greggio (qualità Brent dated): rispetto a tale valore di riferimento, la norma proposta intende destinare il maggior gettito derivante dall'incidenza dell'imposta del valore aggiunto da attribuire ad eventuali aumenti di tale valore di riferimento, all'implementazione di un apposito fondo, costituito presso il ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Si tratta di una misura fortemente richiesta dai consumatori che lamentano come, in un periodo di prezzi dei prodotti petroliferi in crescita, la fiscalità generale tragga “vantaggio” dalla situazione per effetto dell'incidenza percentuale dell'imposta sul valore aggiunto sulla componente di prezzo costituita dal costo industriale (che ovviamente cresce al crescere dei prezzi della materia prima sui mercati internazionali) comprensivo di accisa.

Il fondo è destinato a vari interventi di sostegno delle scelte di politica energetica del Governo con la previsione di misure compensative, da attribuire attraverso appositi accordi tra il Governo e le autonomie locali per favorire l'istallazione di nuove infrastrutture energetiche, attraverso il finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei Comuni a favore dei cittadini residenti nei territori interessati. Il fondo può essere destinato altresì ad interventi di sostegno, sull'intero territorio nazionale, di quelle fasce sociali che più di altre sentono il peso del “caro energia”.

L'articolo 26 – Biocarburanti - interviene organicamente sui biocarburanti, argomento sul quale la vigente situazione normativa ha generato apertura di provvedimenti di infrazione da parte della Commissione europea, mancata applicazione di disposizioni legislative, inefficiente uso delle risorse.

La norma proposta non ha impatto sul bilancio dello Stato per l'anno 2007 in quanto predisposta a parità di gettito rispetto alle disposizioni già vigenti.

Il maggiore impiego dei biocarburanti discende da obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche primaria e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In tale ambito, peraltro, la direttiva 2003/30/CE stabilisce obiettivi di penetrazione degli stessi biocarburanti in misura pari al 2% al 2005 e al 5,75% al 2010 rispetto a tutti i carburanti usati nei trasporti.

A fronte di tali indicazioni, il decreto legislativo 128/05 fissava obiettivi pari all'1% al 2005 e al 3,5% al 2010.

E' poi intervenuta la legge 81/06 che, con l'intento di promuovere la filiera agroenergetica nazionale, prevede che produttori di carburanti diesel e di benzina hanno l'obbligo, a partire dal 1° luglio 2006, di immettere in consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico in misura pari all'1% del carburante diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente, disponendo che tale percentuale sia incrementata di un punto per ogni anno fino al 2010. La legge è rimasta inattuata per la mancata emanazione dei previsti provvedimenti attuativi e, inoltre, per la dubbia compatibilità

con le norme europee e per la pratica impossibilità di adeguare il sistema agricolo e di produzione di biocarburanti nei tempi e con le modalità fissate dalla legge.

L'obbligo introdotto dalla legge 81/06 avrebbe dovuto tramutarsi in un incentivo indiretto ai biocarburanti, i cui maggiori costi sarebbero stati scaricati sui costi dei carburanti immessi in commercio.

A tale incentivo indiretto si aggiunge la previgente disponibilità di incentivi diretti, consistenti in concessione di accisa ridotta a quantità contingentate di biodiesel, bioetanolo e ETBE.

L'intervento normativo proposto affronta in modo organico e realistico i problemi citati. Precisamente:

- 1) si ridefiniscono gli obiettivi di penetrazione dei biocarburanti, in modo coerente con le disposizioni della direttiva 2003/30/CE, onde risolvere il contenzioso con la Commissione e prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione;
- 2) si riformula in modo realistico, ma coerente con gli obiettivi richiamati al punto 1), l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di cui alla legge 81/06;
- 3) si rimodulano e riordinano le esenzioni da accisa già vigenti, in modo da: a) evitare sovracompenzazioni conseguenti all'intervenuto aumento del prezzo industriale del gasolio; b) consentire l'impiego di risorse rese disponibili a seguito dell'emanazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato; c) favorire l'uso ottimizzato di tutte le risorse disponibili, consentendo, laddove necessario, il travaso delle risorse non utilizzate dal settore dell'etanolo e dell'ETBE a quello del biodiesel e viceversa.

In merito al punto 1), gli obiettivi di penetrazione dei biocarburanti sono stati così ridefiniti: 1% al 2005; 2,5% al 2008; 5% al 2010.

Il punto 2) è stato affrontato riformulando il corrispondente articolo della legge 81 del 2006. La riformulazione dell'articolo ha portato a definire un obbligo di immissione di biocarburanti pari al 2,5% a decorrere dal 2008, coerente con l'obiettivo ridefinito e compatibile con le esigenze di potenziale riconversione del settore agricolo.

Infine, il punto 3 è stato affrontato riducendo, innanzitutto, l'incentivo al biodiesel: non più esenzione totale dall'accisa, ma applicazione di una accisa crescente, pari per il primo anno al 20% di quella vigente sul gasolio. Tale rimodulazione dell'incentivo non comporterà danni al corrispondente settore industriale, considerato che l'accisa imposta è compensata dai maggiori introiti connessi all'aumento del costo industriale del gasolio. Sono state poi introdotte norme volte a consentire l'impiego di circa 16,7 milioni di euro rinvenienti da sanzioni irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e destinate al biodiesel da apposito decreto ministeriale, nonché a favorire l'uso di tutte le risorse disponibili, anche qualora si presentino difficoltà di impiego in particolari settori: è il caso del bioetanolo e dell'ETBE, per i quali sono tuttora disponibili 73 milioni di euro l'anno per un triennio, non utilizzabili a causa della mancata approvazione del programma da parte della Commissione europea.

L'articolo 27 riguarda il regime IVA sulla fornitura di energia termica.

Attualmente l'aliquota agevolata è applicata anche all'energia termica proveniente da combustione di idrocarburi, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di interventi di risparmio e dal loro mantenimento in perfetta efficienza.

Questo si traduce inevitabilmente in un incentivo al maggior consumo, o quanto meno in uno scarso interesse del fornitore al contenimento dei consumi.

Nel restringere il campo di applicazione dell'IVA agevolata, si ristabilisce un corretto stimolo all'uso razionale dell'energia e consente l'emanazione del decreto interministeriale citato, peraltro già predisposto in bozza, per la disciplina del contratto servizio energia.

Considerando che con il testo proposto si recupera una parte consistente dell'agevolazione precedente, l'impatto sul bilancio dello Stato dovrebbe essere molto modesto, o forse addirittura positivo.

L'articolo 28 introduce modifiche riguardanti la riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali.

La norma dispone che la riutilizzazione dei dati può avvenire soltanto da parte dei soggetti autorizzati dall'Agenzia del territorio dopo aver corrisposto i previsti tributi. La stessa disposizione prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del territorio, a fronte del pagamento di un corrispettivo, ai riutilizzatori commerciali autorizzati. Sono, infine, previste sanzioni amministrative-tributarie per coloro i quali pongono in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti.

L'articolo 29 - Ristrutturazioni edilizie - proroga per l'intero anno 2007 la detrazione Irpef prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare, sono fatte salve tutte le caratteristiche della detrazione introdotta dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e continuamente prorogata fino a tutto l'anno 2006, pur se con alcune modificazioni. Inoltre si è tenuto conto anche delle recenti novità apportate mediante il D.L. n. 223 del 2006, quali la necessità di rapportare il limite di spesa alla singola unità immobiliare in maniera complessiva e a prescindere dai contribuenti aventi diritto alla detrazione, nonché l'obbligo di evidenziare in fattura le spese relative alla manodopera impiegata per l'esecuzione degli interventi.

La norma è strutturata in due commi. Il comma 1, nello specifico, prevede che l'agevolazione in commento, stabilita in misura pari al 36% delle spese sostenute, è prorogata per l'intero anno 2007 in riferimento alle tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, disposizione che a sua volta già prorogava la previsione di cui al citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997.

La disposizione della lettera b) prevede un'ulteriore proroga delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto. La proroga delle agevolazioni in argomento è motivata dalla circostanza che la direttiva del Consiglio 2006/18/CE del 14 febbraio 2006 consente agli Stati membri di prorogare, fino al 31 dicembre 2010, l'esperimento delle aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro.

Pertanto, alla luce di quanto disposto dalla menzionata direttiva comunitaria e al fine di poter valutare annualmente la sostenibilità economica del minor gettito fiscale, si propone prorogare per tutto l'anno 2007 l'applicazione dell'aliquota agevolata al 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Nel secondo comma, invece, è previsto l'obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera impiegata nell'esecuzione dei predetti interventi.

L'articolo 30 dispone una serie di proroghe in materia di agevolazioni fiscali, tutte in scadenza al 31 dicembre 2006, ma che riguardano diversi settori.

Il comma 1 stabilisce, a favore dei soggetti che operano nel settore agricolo, nonché delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, la proroga per l'anno d'imposta 2006, dell'applicazione dell'aliquota Irap dell'1,9 per cento e, con riferimento al periodo in corso al 31 dicembre 2007, l'applicazione dell'aliquota del 3,75 per cento.

La norma che ha previsto l'applicazione di aliquote agevolate dell'Irap ai settori dell'agricoltura e della pesca, anche se in via transitoria, è contenuta nello stesso provvedimento che ha istituito l'imposta, allo scopo di agevolare con un carico fiscale inferiore rispetto a quello gravante sugli altri settori dell'economia, un particolare settore che, presentando difficoltà strutturali riconosciute anche a livello comunitario nell'ambito della politica agricola comune, richiede anche a livello degli stati membri interventi che coadiuvino tale politica. A partire dal 1998, anno di introduzione dell'Irap nell'ordinamento tributario, annualmente sono stati emanati provvedimenti che, come quello in esame, hanno previsto la proroga transitoria di tale regime agevolativo, con l'applicazione dell'aliquota più bassa.

Con il comma 2 è stata prevista la proroga per l'anno 2007 delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riguardante l'estensione, nel limite del 70 per cento, dei benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2007 le agevolazioni in materia di imposta di registro ed ipotecaria, in scadenza al 31 dicembre 2006, previste per gli atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento della proprietà contadina. Detta proroga si manifesta necessaria in quanto permangono le motivazioni socio economiche che hanno indotto all'introduzione del trattamento di favore per lo specifico settore.

Il comma 4 prevede l'estensione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, con le quali era stata prevista, in via transitoria, la riduzione del reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, mediante un meccanismo di deduzione forfetaria.

Il comma 5, lett. a), proroga la disposizione agevolativa, prevista dall'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23.12.2000, n. 388, in materia di aliquote di accisa ridotte per le emulsioni stabilizzate di gasolio, ovvero olio combustibile, con acqua in misura variabile dal 12 al 15 % in peso, impiegate per carburazione o per combustione. Tali aliquote di accisa risultano essere più favorevoli di quelle che competerebbero, ai suddetti prodotti, in relazione al volume degli idrocarburi (gasolio ed olio combustibile) in esse presenti. Tale favorevole trattamento fiscale è

finalizzato a favorire il consumo delle emulsioni che hanno un migliore impatto ambientale rispetto ai carburanti ed ai combustibili tradizionali ma risultano gravate da maggiori costi produttivi rispetto ai medesimi. In tali circostanze la concorrenza offerta dai carburanti e combustibili tradizionali può essere parzialmente compensata attraverso il migliore trattamento fiscale suddetto senza il quale le emulsioni in parola risulterebbe totalmente fuori mercato.

Il comma 5, lettera b) riguarda l'aliquota d'accisa sul gas metano impiegato in combustione per usi industriali. Il gas metano, destinato alla combustione per usi industriali, è sottoposto ad accisa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con l'applicazione della specifica aliquota prevista dal DPCM 15.1.1999. Beneficiari dell'agevolazione in questione sono, sostanzialmente, le grandi imprese industriali che registrano ingenti consumi di prodotti energetici e di metano in particolare.

Il comma 5, lettera c) riguarda il gasolio e il GPL impiegati per riscaldamento in determinate zone geografiche del Paese. L'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, ha stabilito, in via temporanea, dal 1.10.2001 al 31.12.2001, una riduzione di costo pari a 0,0258 € per litro per il gasolio o per chilogrammo di GPL, utilizzati come combustibili per riscaldamento in determinate aree geografiche del Paese (sostanzialmente aree caratterizzate da un particolare rigore termico ovvero climaticamente svantaggiate e non raggiunte dalla rete del metano, isole minori e Regione Sardegna).

Il successivo comma 5, lettera d), si riferisce all'agevolazione in materia di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa. L'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, stabilisce un beneficio fiscale, da fruire attraverso credito d'imposta, pari a lire 30 per ogni chilowattora di calore fornito da impianti di teleriscaldamento alimentati da biomassa o energia geotermica.

Il comma 5, lettera e) riguarda il gas metano adoperato per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998.

L'articolo 27, comma 4, della legge 23.12.2000, n. 388, ha stabilito, per gli anni 2001 e 2002, aliquote di accisa ridotte per i consumi di gas metano, impiegato per combustione in usi civili, nelle province nelle quali almeno il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F (zone caratterizzate da particolare rigore termico) di cui al DPR 26.8.1993, n. 412.

Tale agevolazione è applicata ai consumi di metano ricadenti inerenti alle tariffe denominate T2 (usi civili per riscaldamento individuale fino a 250 metri cubi) e "altri usi civili" e pertanto beneficiari dell'agevolazione sono sostanzialmente utenti privati che impiegano il gas metano per il riscaldamento individuale.

Il comma 5, lettera f), è relativa all'estensione, ad alcune tipologie di frazioni non metanizzate, delle riduzioni di costo sul gasolio e sul GPL impiegati per riscaldamento.

Il comma 5, lettera g), ha ad oggetto l'esenzione dall'accisa per il gasolio impiegato in autotrazione nell'ambito del fabbisogno dei residenti nella provincia di Trieste ed in alcuni comuni della provincia di Udine.

Il comma 5, lettera h), riguarda l'agevolazione per il gasolio adoperato per il riscaldamento delle serre.

Il comma 7 estende i benefici della legge 31 dicembre 2005, n. 266, alle somme versate nel periodo d'imposta 2006 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci. Fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, pertanto, tali somme possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati nel corso del 2007, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; ai fini fiscali, posto il richiamo all'articolo 1, comma 103, della legge del 31 dicembre 2005, n. 266, la quota utilizzata in compensazione non concorre per le imprese alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 8, inoltre, estende al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la possibilità di operare la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Il comma 9 prevede, anche per l'anno 2007, l'agevolazione di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 289 del 2002 che ha introdotto una franchigia, ai fini IRPEF, di euro 8.000 per l'anno 2003 relativamente ai redditi di lavoro dipendente prestato all'estero (in zone di frontiera o in Paesi limitrofi), in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, dai soggetti residenti in Italia.

In considerazione del mancato decollo dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (cosiddetti fondi doc), la legge n. 350 del 2003 aveva elevato a euro 3.615,20 i limiti di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria, stabiliti nell'articolo 51, comma 2, lett. a), del TUIR. Con la disposizione contenuta al comma 10 è stabilito, anche per l'anno 2007, il medesimo limite di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, atteso che i predetti fondi integrativi non risultano ancora istituiti.

Il comma 11 prevede, anche al periodo di imposta 2006, una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 19 per cento, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo annuo complessivamente non superiore a 632 euro.

L'articolo 32 - Revisione degli assetti organizzativi: disposizioni riguardanti i Ministeri - introduce delle misure strutturali che vanno ad incidere sull'organizzazione e sul personale dei Ministeri e sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri (che le attua secondo le procedure del proprio ordinamento), in aggiunta alle altre misure limitative in materia di personale; inoltre l'intervento previsto, riguardo alle spese di personale e di funzionamento, si pone in funzione strumentale rispetto alle misure di contenimento della spesa per le pubbliche amministrazioni, previste dall'art. 53.

Il processo di razionalizzazione, da attuare tramite i regolamenti di cui all'art. 17 comma 4 bis della legge n. 400/1988, si traduce, innanzitutto, nella riorganizzazione degli uffici apicali e di quelli di secondo livello (da attuarsi attraverso una riduzione non inferiore al 10 per cento degli uffici di livello dirigenziale generale e del 5 per cento di quelli di non generali). Inoltre, viene prevista la revisione delle articolazioni periferiche delle amministrazioni interessate, riducendo gli uffici e, ove possibile, accorpandoli a livello regionale; in alternativa, viene prevista la possibilità di riorganizzare le sedi territoriali delle amministrazioni all'interno delle Prefetture-

UTG, al fine di razionalizzare i costi di funzionamento, tramite l'esercizio unitario delle funzioni di *service istituzionale*.

Sotto questo aspetto viene previsto il "contenimento del back office" attraverso la progressiva riduzione, fino al 15 per cento del personale in servizio, della consistenza delle risorse umane impegnate in funzioni di supporto. Al fine di rendere immediatamente operativa tale misura il comma 5 dispone che le amministrazioni statali comprese le Forze armate, i Corpi di Polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco predispongano immediatamente dei piani di redistribuzione del personale, a dotazioni organiche invariate, in modo da centrare l'obiettivo del 15 per cento entro il 31/12/2008.

Completano l'intervento la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo e la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione presso i Ministeri.

Infine, vengono unificati, da parte del Ministero degli affari esteri, i servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede all'estero nella stessa città.

I commi 2 e seguenti delineano il percorso attuativo della disposizione, presidiato dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economie e delle finanze, ai quali vengono affidati compiti di coordinamento e di monitoraggio del processo di riassetto nell'ambito dell' "Unità per la riorganizzazione", cui prende parte anche il Ministero dell'interno. Vengono, altresì, coinvolti gli organi di controllo delle amministrazioni con funzione di collegamento con la Corte dei conti.

Al fine di assicurare la tempestività nell'attuazione del processo vengono descritti puntualmente gli adempimenti da porre in essere da parte delle amministrazioni con l'indicazione dei relativi termini. Per garantire l'effettività della riorganizzazione in caso di inadempimento viene prevista un'apposita sanzione per le amministrazioni, consistente nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto; l'omessa osservanza degli adempimenti indicati dalla norma, ai sensi del comma 11, ha dei riflessi sulla valutazione dei dirigenti, compresa la possibilità di prefigurare a carico di questi ultimi un'ipotesi di responsabilità dirigenziale.

L'articolo 33 è inteso a razionalizzare la presenza sul territorio del Ministero dell'interno, tramite la revisione degli ambiti territoriali delle Prefetture –UTG, delle questure e delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'intervento segue due linee direttrici: da un lato persegue la semplificazione delle procedure amministrative e l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e dall'altro, intende porre il cittadino al centro dei servizi resi dall'amministrazione periferica dell'interno, attraverso la correlazione tra la dimensione territoriale degli uffici e le realtà economico – sociali esistenti sul territorio.

L'articolo 34, che costituisce una specificazione del processo di riorganizzazione dei Ministeri delineato dall'art. 32, prevede la revisione delle sedi periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze che si articolerà su base regionale ovvero, a seguito di opportune valutazioni, su base interregionale ed interprovinciale fino ad un massimo di 50 sedi per ciascuna delle articolazioni territoriali del Ministero stesso.

La definizione del nuovo assetto territoriale degli uffici periferici del Dicastero dell'Economia e delle Finanze dovrà avvenire con le modalità, i tempi ed i criteri indicati nell'articolo 32 e, negli stessi termini, dovrà provvedersi alla soppressione degli attuali Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle

Direzioni provinciali dei servizi vari, che assumeranno la denominazione di Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze e di Ragionerie territoriali dello Stato.

Viene, analogamente, prevista la ridefinizione delle competenze e delle strutture dei dipartimenti centrali.

La norma, infine, contiene una specifica previsione circa la possibilità di delegare alle Aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle Commissioni mediche di verifica, previa stipula di apposite convenzioni.

L' articolo 35 - Modificazioni all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed all'ordinamento del personale della Polizia di Stato - intende conseguire economie di spesa attraverso la razionalizzazione delle strutture esistenti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il comma 1 prevede la soppressione, a decorrere dal 1 dicembre 2007, delle Direzioni interregionali della pubblica sicurezza, stabilendo che le funzioni da esse svolte (funzioni ispettive e di controllo nonché organizzative e logistiche di supporto alle strutture periferiche) siano ripartite tra le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il comma 2 dispone allo stesso fine la razionalizzazione delle strutture preposte alla formazione e all'aggiornamento del personale della Polizia di Stato, nonché dei presidi territoriali esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.

Con successivi provvedimenti di organizzazione saranno apportate le conseguenti modifiche nell'organizzazione delle relative strutture.

Il comma 4 stabilisce che, con successivo provvedimento si provvederà alla revisione della disciplina concernente i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, attualmente preposti alle Direzioni interregionali. Ai medesimi viene garantita l'applicazione, fino ad esaurimento, delle disposizioni relative all'inquadramento a prefetto, di cui all'art. 42, comma 3, della legge n. 121/1981, e le modalità di impiego dei medesimi fino alla cessazione dal servizio. Con lo stesso provvedimento si procede ad adeguare l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza ed a riformulare le disposizioni relative al loro inquadramento a prefetto.

L' articolo 36 è diretto alla realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato a Napoli e, al fine di reperire le occorrenti risorse finanziarie, si autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ad effettuare i pagamenti occorrenti in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 37 costituisce un insieme di misure per agevolare le attività dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il primo comma prevede la ottimizzazione delle procedure concernenti le attività negoziali e i pagamenti occorrenti per l'attuazione delle misure d'emergenza individuate dal Ministro dell'interno.

Il comma 2 dispone che i beni mobili e immobili sequestrati o confiscati e affidati in uso alle forze di polizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o regolamento possono essere utilizzati, altresì,

per esigenze di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria individuate dall'amministrazione assegnataria. L'obiettivo è quello di eliminare la rigidità di quelle previsioni normative che destinano i beni sequestrati o confiscati ad uso esclusivo di specifiche finalità.

L'articolo 38 - Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia - prevede che il Ministro dell'interno e, per sua delega i Prefetti, possano stipulare convenzioni con Regioni ed enti locali volte a prevedere la contribuzione logistico-finanziaria di tali enti per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia a tutela dei cittadini.

L'articolo 39 prevede che il personale utilizzato dagli enti pubblici non economici nazionali e nelle Agenzie, per lo svolgimento delle funzioni di supporto non possa eccedere il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle Amministrazioni stesse.

Gli enti destinatari della norma dovranno adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro del quindici per cento.

I processi riorganizzativi in questione dovranno concludersi entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 40 contiene nuove disposizioni in materia di pagamento degli stipendi.

Comma 1. Un "tassello" fondamentale per la riorganizzazione dei servizi di funzionamento e supporto, è rappresentato dalla opportunità di consolidamento della struttura di servizio per la gestione del personale, attualmente posizionata all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro.

Infatti, il Dipartimento gestisce già oggi, tramite il Service Personale Tesoro (di seguito SPT), 1,5 milioni di cedolini, (pari al 40% circa della Pubblica Amministrazione ed al 100% del comparto Ministeri e Scuole), rappresentando un esempio di acceleratore di innovazione e "volano" di progetti di cambiamento, quali l'e-Cedolino (invio del cedolino via posta elettronica) ed i pagamenti telematici verso la Banca d'Italia.

La proposta avanzata riguarda il consolidamento di SPT come struttura di servizio dedicata alla gestione del personale e posizionata all'interno della Pubblica Amministrazione, attraverso l'implementazione di cinque fattori abilitanti. In particolare, i primi due fattori, richiedono, ai fini di un'efficace attuazione, l'inserimento nella finanziaria 2007:

- estensione a tutte le Amministrazioni dello Stato centrali e periferiche (ivi compresi, quindi i nuovi comparti del Corpo di Polizia e delle Forze Armate, per un totale di ulteriori 450.000 dipendenti circa), con evidenti benefici riguardanti le economie di scala e la possibilità di reimpiego delle risorse su attività istituzionali;
- pagamento di tutte le competenze (fisse ed accessorie) ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni dello Stato ed ai dipendenti delle scuole, attraverso bonifici telematici domiciliati per l'accredito obbligatorio su conti correnti bancari o postali;
- possibilità di utilizzo e consultazione di SPT, da parte delle Amministrazioni gestite, attraverso la messa a disposizione via web dell'applicativo;
- possibilità di integrazione con sistemi per la gestione amministrativa del personale, già in uso o da introdurre, presso le Amministrazioni.

Il comma 2 fissa il termine di 6 mesi per la stipula di apposite convenzioni fra le amministrazioni interessate ed il Service Personale Tesoro.

Il comma 3 prevede che i dati di spesa siano messi a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica per le finalità conoscitive previste dall'art. 58 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 41 riguarda il rilancio del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi.

Il programma, lanciato dal MEF nel 1999, ha rappresentato un presupposto per il cambiamento e l'innovazione nei processi di acquisto delle pubbliche amministrazioni ed un ulteriore esempio di applicazione del modello esposto per la razionalizzazione dei servizi di back office. Tuttavia, nelle intenzioni del legislatore del 1999, avrebbe dovuto costituire anche il presupposto per conseguire risparmi di spesa negli approvvigionamenti di beni e servizi.

Dopo numerose e profonde modifiche dell'impianto normativo sottostante, che spesso hanno determinato notevoli difficoltà nell'operare delle Amministrazioni, emergono con chiarezza alcuni elementi che, opportunamente riflessi nella normativa, possono costituire fattori di rilancio del Programma:

- obbligatorietà di utilizzo delle convenzioni quadro da parte delle Amministrazioni dello Stato;
- obbligatorietà di ricorso al mercato elettronico della PA, per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario e possibilità dell'introduzione di strumenti telematici di pagamento (Procurement -card);
- obbligatorietà di utilizzo di transazioni on-line, per le convenzioni quadro per cui è stato attivato il negozio elettronico;
- possibilità dell'introduzione di un sistema di remunerazione sugli acquisti a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni quadro;
- introduzione di un programma per l'adozione di sistemi informativi per le Amministrazioni dello Stato, a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi;
- costituzione di centrali di acquisto regionali e/o interregionali, che operano a favore delle Amministrazioni Locali ubicate nel medesimo territorio;
- costituzione di un sistema a rete tra le centrali di acquisto regionali e la centrale di committenza del MEF, con l'obiettivo di armonizzare i piani di razionalizzazione della spesa e realizzare sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici;
- facoltà di adesione alle iniziative delle centrali di acquisto territoriale da parte delle restanti Amministrazioni.

L'articolo 42 - Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici - prevede la soppressione della governance degli enti pubblici non economici nazionali individuabili attraverso il richiamo all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'elenco ISTAT previsto dalla finanziaria per il 2005.

Prevede poi l'attribuzione, attraverso idonee modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione, delle competenze di ciascun Ente al Direttore generale e ad un Comitato di gestione composto da dirigenti di livello apicale dell'Ente, nonché, negli enti di ricerca, ad un Comitato scientifico.

Stabilisce, quindi, la decadenza dall'incarico per i Presidenti ed i Consiglieri di amministrazione nei casi in cui non provvedano alle modifiche statutarie nei termini stabiliti. In questo caso si nomina un commissario straordinario fino al rinnovo degli organi.

Esclude, da ultimo, della normativa qui prevista l'ISTAT, gli Enti previdenziali, nonché gli enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati da Regioni ed enti locali.

L'articolo 43 - ricorsi in materia pensionistica - prevede la soppressione di taluni Comitati periferici dell'INPS e di vigilanza dell'INPDAP e la devoluzione dei ricorsi amministrativi pendenti ai dirigenti in servizio presso i relativi Istituti.

L'articolo 44 attribuisce nuovi controlli di merito al sistema delle Ragionerie. Il sistema delle Ragionerie dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato (Uffici centrali di bilancio e Ragionerie provinciali dello Stato), svolgono da sempre compiti di contabilità sulla base degli atti che comunque abbiano riflessi, in termini sia di competenza che di cassa, sul bilancio dello Stato. Una volta in possesso di quegli atti il sistema delle Ragionerie svolge un controllo di legalità di tipo collaborativo (auditing di legalità) con riferimento ad ogni singolo atto. Con la norma che si propone, questa vasta e professionale organizzazione viene officiata, anche, di compiti di valutazione in ordine alla proficuità complessiva delle gestioni delle Amministrazioni di competenza; questo apparato, pertanto, con esclusione di aumenti di costi, viene chiamato ad un compito quanto mai importante che prescinde dai singoli atti di gestione a differenza di quanto sin qui avvenuto.

Al MEF, in virtù del rapporto di subordinazione gerarchica e funzionale del sistema delle Ragionerie, è affidato il compito di definire criteri uniformi per l'attuazione di funzioni affatto nuove e di particolare interesse.

L'articolo 45 prevede l'istituzione della Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie locali, individuandone gli specifici compiti ed attribuzioni.

Viene demandata ad apposito decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, da emanare di concerto con il Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali, la definizione della composizione della Commissione e la nomina dei relativi membri.

L'articolo 46 prevede la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una Commissione per la garanzia dell'informazione statistica volta a garantire, attraverso l'attribuzione di specifici poteri valutativi e di indagine, la trasparenza e la completezza dell'informazione statistica.

Nella norma è fissata la composizione della Commissione stessa, sono indicate le modalità di nomina dei componenti e ne viene individuata la relativa dotazione organica di venti unità di personale, di cui solo sei possono essere scelte fra personale delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco. Le restanti quattordici unità fanno parte dell'amministrazione presso la quale viene istituita la Commissione.

Viene contestualmente soppressa la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con l'articolo 47 - Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici – si intende modificare la portata dell'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, avendo constatato la difficoltà, in termini operativi, di dare attuazione alla suddetta norma.

Pertanto, le modifiche proposte, sempre nell'intento di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, prevedono che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni e nella Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, si proceda al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici non economici, nonché di strutture amministrative pubbliche attenendosi a principi e criteri che privilegino la fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente contenimento della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento ovvero dispongano la trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato oppure la soppressione e messa in liquidazione degli stessi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

Il comma 3 riguarda l'acquisto da parte di Fintecna degli immobili di gestioni liquidatorie per un controvalore di non meno di 180 milioni di euro.

Con l'articolo 48, sulla scorta delle esperienze sin qui acquisite in attuazione dell'art. 9, comma 1-bis, lettera c) della legge 112/2002, per la parte concernente la esternalizzazione ad una Società posseduta al 100% dallo Stato – risultata, poi, essere la FINTECNA SpA – è possibile disporre la accelerazione delle operazioni ivi previste sopprimendo, da subito, l'Ispettorato Generale (IGED) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attributario delle funzioni gestionali, di vigilanza e monitoraggio nelle specifiche materie, facendo rifluire i residui compiti di pertinenza del personale ed il personale medesimo già adibito alle funzioni di che trattasi, presso altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Ciò consente di sopprimere da subito una posizione dirigenziale generale e n. 7 posizioni dirigenziali non generali; inoltre, dall'accorpamento in strutture esistenti dei residui compiti di che trattasi, è ragionevole attendersi risparmi derivanti dalla razionalizzazione dell'uso di risorse personali e materiali esistenti.

Con il nuovo comma 91 della legge n. 266 del 2005, inoltre, si affronta, per risolverla in radice, una annosa ma persistente situazione pre-contenziosa tra il citato IGED, l'INPS e l'INPDAP (l'INPU) nonché l'INAIL limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi alla soppressa gestione sanitaria. In sostanza, si ipotizza un accordo di tipo transattivo che pone termine ad un'annosa situazione conflittuale fra istituzioni pubbliche, di natura, come detto, pre-contenziosa.

Il comma 2, da ultimo, definisce, per il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri con i quali il Ministero medesimo quantifica il compenso annuale dovuto a FINTECNA SpA per l'espletamento dei compiti di mandataria a lei conferiti ai sensi della citata legge 112/2002.

L'articolo 49 ha lo scopo di favorire e accelerare la chiusura della liquidazione dell'ex gruppo EFIM, giunta ad uno stadio finale nel quale appare possibile e conveniente gestire le residue partite liquidatorie (e in particolare il contenzioso) attraverso il trasferimento dei compendi di EFIM e delle società da questo interamente controllate a Fintecna S.p.A. o a società da essa interamente controllata.

Come risulta dal Terzo Rapporto sullo stato del processo liquidatorio presentato al 31 dicembre 2005 dal Commissario Liquidatore dell'EFIM:

- a) i creditori di EFIM e delle società interamente controllate sono stati pagati per oltre il 98% dell'importo complessivo dei debiti risultanti dallo stato passivo;
- b) delle 114 società originarie che componevano il gruppo, ne residuano, oltre ad EFIM, 31 in liquidazione coatta amministrativa (rectius come gestioni di patrimoni separati affidate a tre società), e di 6 di esse è stata già deliberata la chiusura;
- c) i contenziosi pendenti si sono ridotti da oltre 2000 a 408, attivi e passivi;
- d) è da tempo cessata ogni assegnazione o esborso a favore delle procedure da parte dello Stato per pagamento creditori o a qualunque altro titolo. E' viceversa iniziato il cammino inverso di restituzione di danaro da parte della liquidazione all'azionista (Ministero dell'Economia) sinora avvenuta per un importo complessivo pari a Euro 735.000.000;
- e) e) non residuano assets significativi di proprietà di EFIM o delle società controllate ancora da dismettere;
- f) f) gli oltre 35.000 dipendenti del gruppo sono stati da tempo tutti pensionati, prepensionati o collocati presso le società acquirenti delle società ex EFIM o dei relativi cespiti;
- g) g) il legislatore, nell'anno 1992, aveva motivatamente previsto un costo di liquidazione dell'intero gruppo pari a 14.300 miliardi delle vecchie lire, ossia a 7 miliardi e 385 milioni di euro. Tale somma era stata messa a disposizione della liquidazione con i decreti-legge 382/92, 33/93 e 738/94 e relative leggi di conversione. La gestione liquidatoria ha consentito, rispetto a tale previsione, un risparmio di spesa di oltre 4.000 miliardi di vecchie lire, e precisamente - ad oggi - di 2 miliardi e 229 milioni di euro, comprensivi della restituzione allo Stato di 735 milioni di euro.

I risparmi ipotizzabili in base all'applicazione delle disposizioni proposte sono rilevanti e di tutta evidenza. In particolare:

- a) la gestione della fase finale della liquidazione affidata alla trasferitaria, in considerazione della possibilità di quest'ultima di svolgerla, in parte rilevante, con proprio personale, determinerebbe la sensibile riduzione del numero degli attuali collaboratori di EFIM e delle procedure che sono attualmente in numero di 52, e le economie di dimensione conseguenti all'avvalimento, da parte della trasferitaria o del gruppo a cui appartiene, di proprio personale, con la conseguente sensibile riduzione del costo per personale e collaboratori, che è attualmente attestato su una media annua di 1.308.000 Euro;
- b) l'applicazione del tetto unitario di spesa per legali e consulenti previsto nel comma 5 si tradurrebbe anch'essa in un sensibile risparmio di spesa. Negli ultimi 5 anni in 6 casi EFIM, per la doverosa applicazione delle vigenti tariffe, ha dovuto corrispondere importi a legali e consulenti che se fosse stato applicabile il tetto di 300.000 euro adesso previsto dalle disposizioni in oggetto avrebbero determinato un risparmio nei 5 anni di quasi 7 milioni di Euro;
- c) attualmente l'EFIM e le società interamente controllate, nonché i relativi archivi, sono collocati presso la tradizionale sede dell'EFIM in un immobile sito nel centro storico di

- Roma. Il costo medio annuo per affitti e manutenzioni è di euro 750.000. Il Commissario liquidatore dell'EFIM ha individuato sedi alternative con un costo medio annuo inferiore di circa 250/300.000 euro, e il relativo processo di conclusione di un contratto di locazione e di trasferimento è stato momentaneamente sospeso, in attesa della verifica dell'esito delle presenti disposizioni normative. Qualora queste ultime vengano adottate il risparmio atteso del costo medio annuo per affitti e manutenzioni, determinato dalla possibilità di utilizzare immobili in proprietà o in uso al gruppo della Società trasferitaria, è dell'ordine di centinaia di migliaia di Euro all'anno;
- d) ulteriore risparmio è collegato alla cessazione dei costi dei Commissari liquidatori e dei Comitati di sorveglianza. Il costo medio annuo dei predetti è di euro 1.040.000. Anche ad ipotizzare che di una o più figure commissariali la Società trasferitaria continui ad avvalersi per l'utile know-how finalizzato al buon esito del processo liquidatorio, e ad aggiungere un riconoscimento economico a favore della trasferitaria per la gestione del processo liquidatorio, il risparmio atteso è dell'ordine di centinaia di migliaia di euro all'anno;
 - e) tutte le considerazioni che precedono (salvo quella di cui alla lettera d)), si riferiscono all'EFIM e alle società da esso interamente controllate. Dall'applicazione del comma 7 delle disposizioni proposte derivano peraltro analoghi risparmi di costi anche per le società non interamente controllate da EFIM nelle quali la Società trasferitaria si sostituisce agli attuali Commissari liquidatori.

Le disposizioni proposte inoltre hanno cura di evitare che vi possano essere (come del resto non vi sono più da molti anni) esborsi ulteriori per il processo liquidatorio a carico dello Stato (come detto, tale processo si finanzia con i proventi dell'attività liquidatoria ed anzi dal 2003 produce incassi a favore dello Stato), che vi sia un mutamento nell'attuale regime speciale della normativa EFIM per quanto concerne il pagamento dei creditori, e che vi sia l'eventualità di confusione fra i patrimoni trasferiti e quello della Società trasferitaria, che restano rigorosamente distinti.

E' opportuno, per le predette ragioni, estendere l'applicazione di tali disposizioni, in quanto compatibili, alla società Italtrade s.p.a. in liquidazione, interamente partecipata dallo Stato.

Infine va rilevato che l'introduzione della normativa in discorso produrrebbe un incasso immediato da parte dello Stato, come contropartita del trasferimento a Fintecna.

L'articolo 50 ha l'obiettivo di consentire la liquidazione della Sogesid, qualora il Ministero dell'economia e delle finanze verificasse il completamento della missione originariamente affidata alla società, con il sostanziale perseguimento degli obiettivi rappresentati dagli interventi nel settore idrico promossi dalla c.d. legge Galli con particolare riferimento al Mezzogiorno.

La liquidazione consentirebbe, inoltre, di evitare il sostenimento di ipotetici oneri finanziari connessi al versamento della quota parte di capitale sociale sottoscritto in sede di costituzione ma non ancora versato, pari a 20 milioni di euro.

In alternativa, la norma prevede la fusione per incorporazione della Sogesid in altra società interamente partecipata dal Ministero dell'economia, presumibilmente Sviluppo Italia S.p.A., al fine di trasferire a quest'ultima le competenze in materia di promozione e gestione degli interventi del settore idrico. Sarebbe così possibile razionalizzare gli interventi di infrastrutturazione del territorio nel Mezzogiorno, affidando ad un unico soggetto il doppio ruolo di interlocutore delle amministrazioni pubbliche locali - in grado di supportarle nell'attuazione di programmi di sviluppo produttivo e nelle attività progettuali e di realizzazione delle opere - e di referente esclusivo per il

Governo per la realizzazione delle politiche di industrializzazione del territorio, perseguendo obiettivi di efficienza e di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse destinate al settore.

Il comma 2 dispone l'abrogazione del comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che prevede che al capitale sociale della Sogesid possono partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista, imprese ed altri soggetti economici, nonché enti locali ed acquiredottistici. L'eliminazione della possibilità per i privati di acquisire partecipazioni nella società è necessaria, alla luce di recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato, per poter affidare direttamente a Sogesid lo svolgimento di servizi pubblici (affidamenti c.d. in house).

L'articolo 51 ridetermina l'ambito applicativo di talune disposizioni di contenimento della spesa.

L'articolo 52, va ad integrare e modificare parzialmente l'art. 1, comma 202 della legge finanziaria 2005 che disciplina l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati.

Tale articolo è volto a ridurre gli interventi finanziari della Protezione Civile, con oneri a carico dello Stato, e prevede l'estensione della copertura del rischio derivante da calamità naturali su tutte le polizze assicurative di beni immobili privati, ferma restando la volontarietà dell'assicurazione. La misura in esame prevede, infatti, l'inclusione della copertura del rischio derivante da calamità naturali per tutte le polizze stipulate successivamente alla data di adozione del regolamento di attuazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. E' previsto, inoltre, un progressivo adeguamento di tutti i contratti assicurativi, con modalità e termini da stabilirsi nel regolamento stesso, entro il 31/12/2007.

L'articolo 53 è diretto a contenere la spesa anche con interventi di razionalizzazione maggiore flessibilità. Viene previsto l'accantonamento di una quota delle dotazioni delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato relative ai consumi intermedi, ai trasferimenti correnti, alle altre uscite correnti e alle spese in conto capitale.

La norma prevede anche l'esclusione dall'accantonamento di talune tipologie di spesa in ragione della loro particolare natura obbligatoria ovvero inderogabile, o comunque relative ad impegni già assunti, quali, ad esempio, i trasferimenti agli enti territoriali e previdenziali, le pensioni di guerra, le rate di ammortamento, i limiti di impegno già attivati etc.. Per consentire una flessibilità nella gestione delle risorse, viene prevista la possibilità di modificare gli accantonamenti proponendo idonea compensazione valida anche ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto. E' stabilito altresì che nel caso in cui le amministrazioni realizzino accantonamenti aggiuntivi, una quota delle predette economie non superiore al 30 per cento affluisca, attraverso la contrattazione integrativa, ad appositi fondi da destinare all'incentivazione del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.

Sempre ai fini di una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse di bilancio di ciascuna amministrazione viene prevista la possibilità di procedere a variazioni compensative tra capitoli appartenenti a diverse unità previsionali di base con invarianza di effetti sul fabbisogno ed indebitamento netto.

L'articolo 54 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per l'anno 2007. All'utilizzo del Fondo, secondo le modalità introdotte dal successivo articolo 55, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti.

L'articolo 55 - Modifica disciplina contributi pluriennali dello Stato - modifica l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungendo il comma 177-bis, che modifica la disciplina dei contributi pluriennali dello Stato. Ai sensi di tale novella normativa, nell'attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo deve essere disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, solo dopo aver verificato l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

Nell'ipotesi in cui si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, gli stessi potranno essere compensati a valere sulle disponibilità del "Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali". Le nuove disposizioni si applicano anche alle operazioni finanziarie delle Pubbliche amministrazioni, a valere sui contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato.

L'articolo 56 dispone in materia di attività di monitoraggio Sistema Paese. Il comma 261 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004 stabilisce che, per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e di comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio dei ministri possa avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici, nonché di consulenti dotati di specifica professionalità. A tale fine, la norma in questione ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

L'articolo 56, per tali finalità, riduce l'autorizzazione di spesa per il prossimo triennio da 3 a 2 milioni di euro.

Le disposizioni contenute nell'art. 57 - Assunzioni di personale-, pur rispondendo alle esigenze di contenimento della spesa di personale, consentono di salvaguardare le esigenze di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di avviare il procedimento di stabilizzazione del personale precario.

Comma 1 - La norma, ai fini di una più equa e articolata distribuzione delle risorse del Fondo per le assunzioni in deroga, fissa un limite massimo di 1.000 unità per le assunzioni dei Corpi di Polizia a carico del predetto Fondo.

Comma 2 - Prevede l'avvio del processo di graduale stabilizzazione del personale precario in possesso di determinati requisiti, nell'ambito di una quota pari al 20% del fondo di cui all'art. 1, comma 96 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tali assunzioni vengono autorizzate con le modalità previste per quelle a tempo indeterminato (DPR ai sensi dell'art. 39 delle Legge 27/12/1997 n. 449). Il personale interessato è comunque mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

Comma 3 - Al fine di evitare disparità di trattamento con il personale in servizio a tempo determinato (disciplinato dai commi da 237 a 242 della Legge 23/12/2005, n. 266), si prevede la possibilità di applicare anche a tale personale, purché in possesso dei prescritti requisiti, le modalità di assunzione contemplate al comma 2.

Commi 4 e 5 - Le disposizioni prevedono il contenimento del turn over per gli anni 2008 e 2009, che viene fissato nel limite del 20% delle cessazioni verificatesi nel corso dell'anno precedente, disponendo inoltre che, nel caso di amministrazioni interessate a stabilizzare i rapporti del personale assunto tramite prove selettive di tipo concorsuale o previste da norme di legge e con anzianità almeno triennale, tale limite viene elevato al 60% (20 + 40).

Comma 6 - Le amministrazioni non interessate al processo di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, possono essere autorizzate ad ulteriori assunzioni entro il limite complessivo di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Comma 7 - Si prevede la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale in servizio con contratti di formazione e lavoro, più volte prorogate dalle recenti leggi finanziarie ma non assunto, pur avendo superato le previste prove selettive, per effetto delle disposizioni limitative in materia.

Commi 8 e 9 - Si prevede l'inquadramento del personale proveniente dalle società Poste italiane S.p.A. e Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A. in posizione di comando presso le amministrazioni pubbliche. Viene comunque assicurata la proroga dei comandi fino al 31 dicembre 2007 del personale appartenente alla Società poste italiane S.p.A.

Comma 10 - Riguarda le modalità di assunzione che, per le procedure previste ai commi 4 - 5 - 7 e 8 vengono demandate ad apposito D.P.C.M., previa richiesta delle amministrazioni corredata dai necessari elementi di valutazione.

Comma 11 - Per rendere strutturali gli effetti di riduzione di spesa perseguiti con le norme di contenimento delle assunzioni, di cui ai commi 4 e 5, viene aggiornato all'anno 2010 il riferimento temporale già previsto con la L.F. per l'anno 2006, a partire dal quale le assunzioni di personale non possono superare le cessazioni avvenute nello stesso periodo.

Comma 12 - Al fine di limitare la formazione di nuovo precariato, in relazione anche alla progressiva stabilizzazione del personale stesso, si dispone che le amministrazioni possano avvalersi di personale con lavoro flessibile nel limite del 40% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003, anziché del 60% previsto dalla L.F. 2006.

Comma 13 - In considerazione del limitatissimo numero di richieste pervenute per l'utilizzo del fondo per l'attuazione della mobilità e della complessità della relativa procedura attuativa, si prevede la soppressione dello stesso fondo.

Comma 14 - Viene disposto l'inserimento, nell'elenco delle priorità relative alle assunzioni da autorizzare per l'anno 2007 a valere sull'apposito fondo, della copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del personale del Ministero degli Affari esteri, degli addetti alla sicurezza dell'ENAC.

All'articolo 58 - Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 - i commi 1 e 2 indicano, a decorrere dall'anno 2007, le risorse poste a carico del bilancio dello Stato per i rinnovi contrattuali 2006-2007 del personale dipendente dalle Amministrazioni statali (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri). Tali risorse sono stanziare ad integrazione di quelle già previste a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, commi 183 e 184, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC), con il fine di riconoscere, tenuto conto di quanto previsto dall'Accordo sul costo del lavoro del 1993, un incremento complessivo a regime del 4,46% di cui il 3,7% per adeguamento ai tassi di inflazione programmata del biennio (1,7%+2%).

In particolare:

- per l'anno 2006 restano ferme le risorse parametrare alla corresponsione dell'IVC;
- per l'anno 2007 le risorse aggiuntive - sommate a quelle già stanziare per tale anno dalla legge n. 266/2005 - consentono di riconoscere incrementi retributivi complessivi pari al tasso di inflazione programmata per tale anno (2%)
 - a decorrere dal 31 dicembre 2007, e a valere dal 2008, per il biennio 2006-2007 viene riconosciuto un incremento aggiuntivo pari al 2,46%.

Le risorse di cui al comma 1 si riferiscono al personale dipendente dalle Amministrazioni statali soggetto a contrattazione collettiva gestita dall'A.Ra.N.

Le risorse di cui al comma 2 sono definite per il personale in regime di diritto pubblico appartenente alle Amministrazioni statali.

Sono specificate le risorse destinate al personale del comparto sicurezza, individuato dal decreto legislativo 195/95, da attribuire attraverso le procedure previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del medesimo decreto.

Restano esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico, consente l'inserimento dell'incremento annuale, in fase di previsione, nei capitoli di bilancio.

Il comma 3 precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2007, per la copertura degli oneri recati dai commi 1 e 2 precedenti, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni.

Il comma 4 conferma, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo della crescita retributiva, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. Al fine di assicurare l'uniformità dei criteri di determinazione degli oneri per tutti i comparti del pubblico impiego, per le predette quantificazioni i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

L'articolo 59, in linea con la nuova impostazione e le nuove regole del patto di stabilità interno, opera sul versante del personale per regioni ed enti locali, prevedendo - in luogo della puntuale disciplina vincolistica precedentemente prevista, i cui obiettivi di economia sono confluiti nel patto di stabilità, concorrendo a determinarne i saldi finanziari - un obiettivo generale di contenimento delle relative spese. A tal fine, vengono elencate una serie di regole fissate per le amministrazioni dello Stato, cui i singoli enti potranno fare riferimento nello scegliere, autonomamente, quali concrete misure adottare per il contenimento complessivo delle spese di personale. Obiettivo della

norma è quello di porre l'accento sull'importanza strategica della spesa per il personale, sensibilizzando gli enti ad una particolare attenzione nel controllare l'andamento e la dinamica di tale tipologia di spesa.

Viene confermata, per gli enti non rispettosi del patto nell'esercizio precedente, la sanzione del divieto di assunzione di personale - a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale - prevista a legislazione vigente.

Nei confronti degli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità continuano a essere operanti le specifiche disposizioni in materia di personale, recate dalle leggi n. 311/2004 e 266/2005, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e alle altre spese di personale.

L'articolo 60 detta disposizioni in materia di personale del SSN. Nell'ambito del protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per un patto nazionale per la salute approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, fermi restando gli obiettivi finanziari connessi al contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 98, della legge n. 311/2004, concernente le assunzioni a tempo indeterminato, ed all'articolo 1, comma 198, della legge n. 266/2005, recante il vincolo di riduzione della spesa complessiva di personale nella misura dell'1% rispetto all'anno 2004, si è convenuto sulla necessità che tali obiettivi vengano conseguiti attraverso nuove modalità e procedure più aderenti alle specifiche realtà operative degli enti interessati.

L'intervento previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale è diretto pertanto a razionalizzare per gli anni 2007 e 2008 le misure già contemplate dalle citate norme attraverso l'introduzione, in luogo delle stesse e fermi restando gli obiettivi ivi previsti per gli anni 2005 e 2006 (tali disposizioni vengono infatti sostituite dalla norma proposta con decorrenza dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2007) di un nuovo intervento che, garantendo il conseguimento dei risparmi considerati nel quadro tendenziale di finanza pubblica, fissa un obiettivo unitario da perseguire negli anni 2007, 2008 e 2009 attraverso l'utilizzo dei criteri di flessibilità già previsti dal citato art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005.

In sostanza, utilizzando l'impianto normativo di detta disposizione, viene incrementata la percentuale di riduzione della spesa complessiva di personale ivi contemplata (che passa dall'1% all'1,4%) per tener conto anche delle economie di regime relative alle misure limitative delle assunzioni decorrenti dall'anno 2007 di cui all'articolo 1, comma 98, della legge n. 311/2004 (nella misura ridotta di circa il 40% considerata nel DPEF 2007-2011). Vengono inoltre introdotte modalità operative e criteri di conseguimento del nuovo obiettivo più aderenti alle realtà gestionali degli enti interessati.

La norma dispone infatti che gli enti in questione adottano gli interventi necessari a garantire che la spesa complessiva di personale non superi per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 ridotto dell'1,4%. A tal fine gli enti medesimi procedono alla revisione delle relative consistenze di personale ed intervengono su fattori di spesa quali la contrattazione integrativa rendendo coerenti i criteri di determinazione dei relativi fondi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica.

La misura proposta è strumentale al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria previsti dal richiamato protocollo d'intesa di cui all'articolo 88 nell'ambito dei quali sono ricompresi anche gli effetti della norma in esame.

L'articolo 61 riduce del 15% le risorse per la professionalizzazione delle FF.AA. tenuto conto della attuale dinamica degli arruolamenti e delle iniziative previste dall'articolo 32 della presente legge, in attuazione del quale è consentito il recupero e, quindi, la più corretta allocazione delle risorse militari in compiti direttamente operativi.

L'articolo 62 concerne il Potenziamento dell'organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e per la lotta all'ecomafia e criminalità ambientale. Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che opera alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, è stato istituito per poter esercitare la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura ed, in genere, ovunque è previsto un lavoro salariato o stipendiato.

Tale struttura è sempre più impegnata in una incisiva azione di controllo per la verifica della corretta applicazione delle norme in materia giuslavoristica al fine di salvaguardare le condizioni di lavoro, evitando quindi abusi, lavoro sommerso e situazioni di rischio per l'integrità fisica e la sicurezza dei lavoratori.

In considerazione dei positivi risultati conseguiti negli ultimi anni dal Comando Carabinieri nonché per adottare al meglio le misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione contributiva, si ritiene opportuno potenziarne l'organico nei termini sopra descritti.

Analoghe conclusioni valgono per il potenziamento del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente impegnato in attività di lotta all'ecomafia e di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno all'ambiente nel territorio nazionale.

L'articolo 63 prevede che il trattamento economico stabilito per i membri del Governo dall'art.2, primo comma, della Legge 8 aprile 1952, n. 212, (presidente del consiglio dei ministri, ministri, vice-ministri e sottosegretari di stato) viene ridotto nella misura del 30% a decorrere dal 1° Gennaio 2007.

L'articolo 64 regola gli automatismi stipendiali e contiene misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali.

Nell'ambito delle diverse categorie di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche ne esistono ancora alcune la cui struttura retributiva prevede tuttora automatismi stipendiali che si conseguono per mera anzianità, come era previsto agli inizi degli anni '80 per la generalità del pubblico impiego in presenza, peraltro, di ben altri livelli di crescita delle retribuzioni tenuto conto anche dei tassi di inflazione dell'epoca.

Tali categorie di personale sono quelle cosiddette in regime di diritto pubblico come individuate dall'art.3 del Decreto Legislativo n.165/2001 e cioè magistrati, docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, per le quali la vigente normativa prevede l'adeguamento annuale delle retribuzioni in base agli incrementi conseguiti dalle altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni.

L'intervento normativo prevede, al comma 1, in attesa della revisione delle strutture retributive stabilite dai rispettivi ordinamenti, finalizzata, fra l'altro, alla soppressione degli automatismi stipendiali analogamente a quanto già avvenuto per la generalità del pubblico impiego nonché all'introduzione di specifici elementi di valutazione della produttività, la riduzione del cinquanta per cento del valore delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali del personale in questione con effetto dal 1° gennaio 2007, con salvaguardia, peraltro, dei ratei maturati al 31 dicembre 2006. Ciò in vista di un organico intervento di ristrutturazione retributiva nell'ambito del quale poter considerare le esigenze complessive delle categorie di personale in questione.

Il comma 2 prevede che nell'ambito delle categorie di personale dirigenziale destinatario della normativa in materia di trattamenti accessori massimi stabilita dall'art. 34, comma 1, del d.l. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, vengono ricompresi anche i vertici dei corpi di polizia e delle forze armate in relazione ai trattamenti indennitari in godimento comunque denominati.

Art. 65
(Costituzione fondo scuola)

Il comma 1, con la finalità di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, contiene una norma, di natura sostanzialmente tecnica, che concentra in due soli capitoli, tutti gli stanziamenti riguardanti i finanziamenti per le scuole, attualmente ripartiti in diversi capitoli. La norma ha anche lo scopo di semplificare l'individuazione delle risorse e le procedure per la loro attribuzione alle scuole, attraverso un finanziamento diretto, la cui disciplina attuativa è rimessa ad un apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il comma 2 incrementa, a decorrere dall'anno 2007, lo stanziamento del "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche".

L'articolo 66 individua un piano di interventi, di seguito indicati, aventi carattere strutturale, finalizzati alla razionalizzazione del sistema dell'istruzione, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

Comma 1, lettera a) - Innalzamento del rapporto alunni/classe. L'intervento prevede la revisione dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi tali da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4, con conseguenti effetti di contenimento del numero dei docenti e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Inoltre, la norma, con effetti sul rapporto alunni/classe, prevede anche interventi finalizzati al contrasto degli insuccessi scolastici.

Comma 1, lettera b) - Ridefinizione rapporto docenti di sostegno/alunni. La disposizione ha lo scopo di razionalizzare i processi di attribuzione del sostegno agli alunni diversamente abili.

Comma 1, lettera c) - Piano triennale 2007/2009 per assunzione di personale docente ed ATA. Il comma prevede un piano triennale di immissioni in ruolo di 150.000 docenti e 20.000 unità di personale ATA. L'iniziativa non determina un incremento di spesa circa il trattamento economico spettante al personale interessato, tenuto conto che si tratta sostanzialmente della stabilizzazione di personale già in servizio con contratto a tempo determinato e della consistenza numerica dei prevedibili collocamenti a riposo relativi agli anni di riferimento. Inoltre, in correlazione alla predisposizione di detto piano, la norma prevede la revisione di taluni criteri di valutazione dei titoli utili all'insegnamento.

Comma 1, lettera d) – Monitoraggio e verifica delle assenze. L'intervento ha l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze di personale ai valori medi nazionali con conseguente riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie.

Comma 1, lettera e) – Insegnamento lingua inglese. L'iniziativa concerne la completa attuazione dei piani di formazione previsti dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, consentendo l'ulteriore recupero all'insegnamento di 12.000 docenti della scuola primaria utilizzati esclusivamente per l'insegnamento della lingua inglese nello stesso ordine di scuola.

Comma 1, lettera f) – Revisione ordinamenti istruzione professionale. L'intervento ha lo scopo di migliorare l'efficacia degli attuali ordinamenti dell'Istruzione Professionale, anche attraverso la riduzione dei carichi orari settimanali, da 40 a 36 ore per le prime due classi.

Comma 2 – Strumenti attuativi di alcuni interventi. La norma prevede, con appositi decreti interministeriali, l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lett. a), b) e c).

Comma 3 – Valutazione dei titoli utili all'insegnamento. La disposizione è finalizzata alla revisione della valutazione dei titoli utili all'insegnamento, di cui alla tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

Comma 4 – Mobilità dei docenti inidonei ai compiti d'insegnamento. E' prevista la predisposizione di un piano organico di mobilità, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica nonché presso altre amministrazioni pubbliche, da definirsi entro il 30 giugno 2007, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo.

Comma 5 – Utilizzo dei soprannumerari. La norma ha lo scopo di recuperare all'insegnamento o a mansioni funzionali alla docenza, entro l'anno scolastico 2007/2008, i docenti soprannumerari, mediante l'attivazione di uno specifico piano di riconversione professionale.

Commi 6 e 7 – Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE) e dall'Istituto Nazionale di Documentazione e Ricerca Educativa (INDIRE) che vengono contestualmente soppressi. L'adozione di un nuovo modello organizzativo per detta agenzia consente di restituire all'attività di insegnamento ed amministrativa 310 dipendenti, docenti ed ATA, attualmente comandati presso gli IRRE e l'INDIRE, nonché l'ottimizzazione delle spese di funzionamento.

Commi 8, 9 e 10 – Modificazioni della composizione degli organi dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). La norma, al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa dell'INVALSI, ne ridefinisce gli organi e le competenze.

Comma 11 – Procedure di nomina dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche. La disposizione riduce il numero dei revisori, da scegliere prioritariamente tra i dipendenti con sede di servizio o residenti nella provincia nella quale ha sede la scuola e, soltanto subordinatamente, nell'ambito della Regione

Comma 12 – Procedura concorsuale dei dirigenti scolastici. La norma è finalizzata alla ridefinizione delle modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, da effettuarsi con apposito regolamento.

Comma 13 – Reclutamento di personale dirigenziale. In via transitoria, la disposizione prevede la nomina, su posti vacanti e disponibili, anche con riferimento agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati al concorso ordinario a dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004, aventi specifici requisiti.

Comma 14 – Norma finanziaria. Il comma indica le economie complessive derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, rispettivamente, per gli anni finanziari 2007, 2008 e 2009.

L'articolo 67 ha come finalità di garantire che dall'attuazione degli articoli 47, sul riordino/soppressione degli enti pubblici e dell'articolo 66, riguardante interventi sulla scuola, vengano conseguiti i risparmi di spesa indicati negli stessi articoli.

Infatti, la norma dispone che nella misura in cui non si dovessero raggiungere tali risparmi le dotazioni di bilancio delle amministrazioni interessate all'attuazione dei citati interventi, in particolare quelle vigilanti sugli enti pubblici nel caso dell'articolo 47 ed il Ministero dell'Istruzione per l'articolo 66 verranno corrispondentemente ridotte.

L'articolo 68 reca altri interventi a favore del sistema dell'istruzione. Il comma 1 dispone che l'istruzione è impartita obbligatoriamente per 10 anni e che essa è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Si prevede inoltre che l'età per l'accesso al lavoro venga elevata da quindici a sedici anni. E' previsto poi che il Ministro della pubblica istruzione possa concordare con le Regioni progetti e percorsi che, fatta salva l'autonomia scolastica, siano in grado di contrastare e prevenire la dispersione scolastica e favorire quindi l'adempimento dell'obbligo di istruzione. Viene infine stabilito che le norme sull'obbligo di istruzione si applicano a partire dall'anno scolastico 2007-2008.

Il comma 2 prevede la prosecuzione temporanea degli attuali percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale istituiti ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 e che i relativi finanziamenti sono assegnati alle strutture accreditate dalle Regioni, sulla base di criteri fissati con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza Unificata.

Il comma 3 detta norme in materia di edilizia scolastica, prevedendo il rifinanziamento dei piani di edilizia di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23. Si prevede inoltre che il 50 % delle somme assegnate annualmente è destinato al completamento della messa in sicurezza e messa a norma degli edifici scolastici e che le Regioni e gli enti locali partecipino ciascuno per un terzo della quota sopra indicata. Si precisa inoltre che le spese sostenute dagli enti locali per le suddette finalità non concorrono alla determinazione dei limiti di spesa stabiliti dalla legge finanziaria per il 2006. La

norma è finalizzata a dare nuovo impulso ai finanziamenti per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli edifici, sulla base di appositi finanziamenti da concedere agli enti locali e con la predisposizione di appositi piani programmatici, ai quali le Regioni e gli enti locali sono tenuti a partecipare in misura pari ad almeno due terzi del finanziamento statale.

Il comma 4 prevede che, nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 38 del 2000, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio 2007-2009, indirizzi programmatici per la promozione e finanziamento di progetti da parte degli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado per l'abbattimento delle barriere architettoniche e/o l'adeguamento delle strutture scolastiche alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Al comma 5 viene disciplinata la materia relativa all'ampliamento dell'offerta formativa da parte delle scuole, anche in orario extra scolastico, prevedendo che il Ministro della pubblica istruzione definisca, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite alle scuole le risorse necessarie per favorire tali iniziative. Si tratta di una norma finalizzata a rilanciare le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa delle scuole, per consentire la piena utilizzazione delle strutture scolastiche non solo per le attività didattiche, ma anche per finalità sociali ed educative di carattere generale.

Il comma 6 detta disposizioni in materia di gratuità parziale dei test scolastici, estendendo l'applicazione delle disposizioni anche agli studenti dei primi due anni della scuola secondaria superiore e prevedendo inoltre che la determinazione del prezzo massimo della dotazione complessiva dei test scolastici si applica non solo ai primi due anni di corso ma anche ai successivi. Si tratta, pertanto, di una norma finalizzata a stabilire un'equiparazione di trattamento tra gli alunni della scuola secondaria di primo grado e quelli della scuola secondaria di secondo grado, limitatamente ai primi due anni di corso, atteso che la frequenza di questi due anni rientra nell'obbligo di istruzione.

Il comma 7 contiene una norma finalizzata a dare risposta alla crescente richiesta di educazione per i bambini dai due ai tre anni, per i quali è prevista l'attivazione di specifici progetti formativi, anche mediante iniziative sperimentali caratterizzate da qualità pedagogica, flessibilità e rispondenza a alle caratteristiche specifiche dell'utenza. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione di sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale, assicurando specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi sperimentali. Si tratta di una norma che sostituisce quella relativa all'anticipo dell'età minima per l'accesso alla scuola materna (due anni e mezzo) con la previsione di percorsi educativi specifici per i bambini dai due ai tre anni e che, quindi, tende ad ampliare l'offerta formativa per questa fascia di età, con un sistema più articolato e completo.

Il comma 8 prevede la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sulla base di linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La norma intende consentire la revisione dell'intera materia dell'istruzione e formazione tecnica superiore, in un'ottica di aggiornamento e potenziamento delle iniziative per valorizzare la filiera tecnico scientifica, in armonia con le continue trasformazioni ed innovazioni del mercato che richiedono un corrispondente tempestivo adeguamento dei relativi percorsi formativi.

Il comma 9 si occupa dell'istruzione degli adulti, anche in relazione al fenomeno dell'immigrazione, prevedendo la riorganizzazione degli attuali centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti attraverso la creazione di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;

tali Centri sono articolati nel territorio su base provinciale e sono dotati di propria autonomia amministrativa, organizzativa e didattica. Si tratta di una norma che non comporta aumento di spesa e che ha lo scopo dichiarato di rilanciare e potenziare le iniziative di istruzione ed educazione degli adulti, attualmente affidate, in ciascuna provincia, a numerosi centri territoriali permanenti e caratterizzate spesso da frammentarietà e scarso coordinamento, al fine di ricondurre tali iniziative a un unico centro provinciale dotato di propria autonomia ed in grado di meglio coordinare tutte le iniziative necessarie.

Il comma 10 prevede un finanziamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al potenziamento delle strutture e innovazioni tecnologiche necessarie per supportare nel miglior modo possibile le attività didattiche delle scuole, nell'ottica del completamento delle iniziative già realizzate in tale campo negli anni passati e fornire quindi alle scuole strumenti adeguati alle esigenze rappresentate dall'utenza.

Il comma 11 contiene la norma per il finanziamento, a decorrere dall'anno 2007, di tutte le disposizioni contenute nei precedenti commi.

Il comma 12 dispone, a decorrere dall'anno 2007, un incremento delle risorse già stanziato per la concessione dei contributi alle scuole paritarie, da destinarsi prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

L'articolo 69 reca disposizioni in materia di Università e principali enti pubblici di ricerca.

Il comma 1, nell'affermare che il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, pone un limite al fabbisogno finanziario stabilendo che, tale fabbisogno, in ciascun anno, non può essere superiore al fabbisogno risultante dal consuntivo dell'esercizio precedente, incrementato del 3%. Il Ministro dell'Università determina annualmente, per ciascun ateneo, il fabbisogno finanziario perseguendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative.

Al comma 2 si fissa un limite al contributo degli studenti al fabbisogno finanziario. Infatti si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2007, il limite massimo della contribuzione studentesca universitaria non può superare il 30% dell'importo di finanziamento ordinario del 2006.

Il comma 3, a differenza di quanto previsto dal comma 1, elenca tassativamente alcuni enti di ricerca per i quali il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno del triennio 2007-2009, non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 4%.

Al comma 4 si specificano le modalità per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario degli enti di ricerca di cui al comma precedente. In particolare, si chiarisce che il fabbisogno annuale è determinato nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del 4%. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, si possono introdurre modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 3.

Il comma 6 precisa che, il fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti di ricerca del comma 3 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

L'articolo 70 reca disposizioni in tema di personale delle università e degli enti di ricerca. In considerazione della rilevanza strategica dei settori dell'università e della ricerca ai fini dello sviluppo del Paese, viene dettata una specifica disciplina intesa a consentire ambiti assunzionali più ampi rispetto agli altri comparti, specie in riferimento al personale ricercatore.

Anche in tale contesto viene comunque riservata una particolare attenzione alla stabilizzazione del personale precario da tempo utilizzato nelle realtà interessate.

Viene infine previsto un piano straordinario per l'assunzione di giovani ricercatori mediante l'attribuzione dell'idoneità scientifica nazionale con contestuale attribuzione di specifiche risorse.

Al comma 1 sono previsti limiti, sia sulla consistenza numerica che di carattere finanziario, all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In particolare, si stabilisce che, a decorrere dal 2008, le Università statali e gli enti di ricerca pubblici possono procedere all'assunzione di personale entro il limite dell'80% delle entrate correnti complessive, come risultano dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purchè non venga superato il limite numerico delle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nell'esercizio precedente.

Il comma 2, nel fare riferimento all'art. 57, comma 5, dispone una correlazione, in linea di principio, ai fini delle eventuali iniziative di stabilizzazione del personale precario.

Nell'anno 2007, si precisa al comma 3, che le Università statali e gli enti di ricerca pubblici possono avviare procedure concorsuali ma la costituzione effettiva dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non può comunque essere effettuata in data antecedente al 1° gennaio 2008.

Fermi restando i limiti di cui ai commi precedenti, sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006.

Al comma 5 viene stabilito che, entro il 31 marzo 2007, il Ministro dell'Università e della ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale e la CRUI, bandisce un piano straordinario di assunzione di ricercatori mediante attribuzione dell'idoneità scientifica nazionale. Definisce, altresì, la consistenza numerica e le modalità procedurali con particolare attenzione ai criteri di valutazione dei titoli scientifici, didattici e dell'attività di ricerca.

Al comma 6 si definisce lo stanziamento finanziario disponibile per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti.

Art. 71

(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio)

La norma è volta al contenimento delle spese di funzionamento delle Università.

Al comma 1, per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle stesse di istituire e attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella legale e amministrativa.

Quanto alle facoltà e ai corsi decentrati già esistenti, comma 2, è fatto carico agli organi statuari delle università di rivedere e integrare le convenzioni stipulate con gli Enti Locali e gli altri enti pubblici e privati sottoscrittori, al fine di garantire il funzionamento ordinario delle facoltà e dei corsi per almeno venti anni.

Condizione per il mantenimento di tali corsi è l'acquisizione del parere favorevole del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) sulla congruità delle convenzioni così modificate. Nel caso di mancata trasmissione del parere di congruità al Ministero dell'Università e della ricerca entro il 31 dicembre 2007 o, nel caso di parere negativo, i corsi di studio sono disattivati.

Le disposizioni recate dall'articolo 73 sono rivolte a rendere coerenti i flussi di spesa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007 - 2009 in relazione agli obblighi assunti dalla Repubblica in sede comunitaria.

A tal fine, le regole del patto di stabilità interno relative ai suddetti enti per il triennio 2007 - 2009 indicano, come fattore di contenimento su cui intervenire, la spesa individuata quale complesso tra spese correnti e spese in conto capitale (al netto della spesa sanitaria e per la concessione di crediti), in attesa che venga effettuata una sperimentazione finalizzata alla sostituzione della regola sulla spesa (vigente dal 2001) con quella sui saldi finanziari; sperimentazione le cui regole saranno definite dal Ministero dell'economia congiuntamente con la Conferenza Stato-Regioni.

Evidentemente, per il singolo ente, occorrono disposizioni basate non su previsioni ma su dati certi, quali quelli già realizzatisi nell'esercizio 2005: per questo gli obiettivi programmatici per il 2007, vengono rapportati ai risultati 2005.

In particolare, si prevede che il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, non può essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento e che, per gli anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente — calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno - aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.

L'obiettivo programmatico, come sopra definito, viene espresso sia in termini di competenza che di cassa; tuttavia, con riferimento alla competenza, le spese finali (intese quali somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale) si calcolano assumendo i dati di competenza per le spese correnti e quelli di cassa per le spese in conto capitale, a differenza di quanto avveniva in passato in cui il riferimento era al complesso degli impegni. La novità introdotta è volta a calcolare l'aggregato di spesa in una accezione più simile a quella utilizzata a livello europeo, ai fini della verifica del rispetto dei parametri di Maastricht (SEC '95).

Vengono inoltre disciplinate le regole del patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e le province autonome, demandando alle stesse la regolamentazione per i loro enti locali. Come per gli anni passati, viene stabilito il termine per la definizione di un accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante il livello complessivo delle spese correnti ed in conto capitale per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, in analogia con gli obiettivi formulati per le regioni a statuto ordinario.

Tuttavia, a differenza degli anni scorsi, le Autonomie speciali sono tenute a presentare al Ministro dell'economia e delle finanze una proposta di accordo entro il mese di gennaio che produca un risparmio per il bilancio dello Stato, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

Le Autonomie speciali concorrono alla manovra con ulteriori misure, rispetto a quelle del patto di stabilità, con l'assunzione di funzioni attualmente statali e l'obiettivo di conseguire un risparmio per il bilancio dello Stato.

In aggiunta ai descritti limiti di spesa espressi in termini di complesso delle spese finali, è poi fissata una riduzione della potenzialità di indebitamento per tutte le regioni e province autonome ed è confermato che la potenzialità di indebitamento delle strutture sanitarie non può eccedere il 15 per cento delle entrate proprie correnti.

Sono quindi definiti i criteri ed i contenuti del monitoraggio del patto di stabilità interno per le regioni e province autonome, che devono inviare trimestralmente via web al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni in termini di cassa e competenza.

Infine, vengono fissate le misure correttive per il caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno. Le disposizioni prevedono che, qualora non siano state adottate, anche dopo diffida, le misure di rientro, scatta l'automatismo fiscale e, in particolare, un aumento automatico della tassa automobilistica nella misura di 5 punti percentuali rispetto alle tariffe vigenti e l'applicazione dell'imposta regionale sulla benzina nella misura massima stabilita dalla legge statale, pari a euro 0,0258.

Art. 74

(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

Le disposizioni sono rivolte a rendere coerenti i flussi di spesa degli enti locali con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007 - 2009 in relazione agli obblighi assunti dalla Repubblica in sede comunitaria. In particolare, sono soggetti al patto di stabilità interno le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000, mentre, a differenza dell'anno passato, le disposizioni non si applicano alle comunità montane, a cui – unitamente ai piccoli comuni – si applica una disposizione di contenimento alla crescita del debito in linea con gli obiettivi programmatici del D.P.E.F.

A tal fine, viene introdotto per gli enti locali, quale fattore di contenimento su cui intervenire, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, allo scopo di far convergere il più possibile le regole del patto di stabilità interno con quelle previste dal patto di stabilità e crescita, sottoscritto in sede europea.

Degna di nota è l'introduzione di due diversi saldi finanziari, uno utile ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico per il singolo ente locale - calcolato in termini di cassa e con riferimento al complesso delle entrate e delle spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti) - e l'altro rilevante in sede di verifica del raggiungimento dell'obiettivo – calcolato sia in termini di cassa, che di competenza e al netto, oltre che delle sopra citate voci, anche dei trasferimenti dallo Stato e dalla UE, degli investimenti cofinanziati dalla UE e di quelli finalizzati alla realizzazione delle grandi opere.

L'entità del miglioramento del proprio saldo-obiettivo è calcolata da ogni singolo ente applicando due diversi coefficienti: al disavanzo medio di cassa 2003-2005 ed alle spese correnti medie del

triennio 2003-2005. Nel caso il saldo finanziario fosse positivo, l'ente dovrà applicare esclusivamente il coefficiente relativo alle spese correnti medie per quantificare la dimensione della manovra a proprio carico.

Così come per le regioni, anche per gli enti locali l'obiettivo programmatico è espresso sia in termini di cassa che in termini di competenza intesa, quest'ultima, nel senso che si assumono, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti in analogia alle regole europee.

Sono poi definiti i criteri ed i contenuti del monitoraggio del patto di stabilità interno per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000, che devono inviare trimestralmente via web al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni in termini di cassa e competenza. Con successivo decreto saranno individuate la modulistica e le modalità di rilevazione.

Sono previste nuove disposizioni, rispetto agli anni scorsi, relative alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno; ciascun ente locale è tenuto ad inviare - entro il mese di marzo - al Ministero dell'economia e delle finanze una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite con successivo decreto.

Sono, altresì, previste disposizioni di esclusione dalle regole del patto per gli enti di nuova istituzione e per i soli enti commissariati per mafia.

Gli enti soggetti al patto, unitamente ai piccoli comuni e alle comunità montane che ne sono esclusi, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica non soltanto attraverso il parametro dell'indebitamento netto ma anche con quello del debito. Infatti, sono previste misure volte a contenere la dinamica di crescita dello stock di debito degli enti locali, in linea con i medesimi obiettivi di crescita del debito indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011 e validi per tutte le Amministrazioni pubbliche.

In ogni caso, tenuto conto che il servizio del debito è particolarmente variegato nel comparto degli enti locali, per la diversa politica degli investimenti adottata da ogni singolo ente, si è provveduto ad inserire una disposizione che introduce un elemento di flessibilità alla crescita programmata della consistenza del debito. E', infatti, previsto un meccanismo di compensazione tra enti locali tale per cui enti che non utilizzano pienamente i limiti di crescita previsti dalla disposizione possono mettere a disposizione tali "economie" a favore di altri enti che in quell'anno hanno necessità di ricorrere al debito in eccesso rispetto ai limiti in questione. Tale "stanza di compensazione" viene gestita da un apposito Organismo istituito presso la Conferenza Stato-Città.

Sono infine previste le misure correttive per il caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. A differenza del passato, in cui erano previste misure correttive agli andamenti della spesa dell'ente, a decorrere dal patto di stabilità per il 2007 è stato introdotto un meccanismo di automatismo fiscale. La norma proposta ha individuato, per i comuni, nell'addizionale comunale all'IREF e, per le province, nell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) i tributi che possono essere oggetto di automatica applicazione di incrementi. L'automatismo fiscale scatta, in ogni caso, solo se non sono state adottate autonomamente dall'ente le necessarie misure di rientro.

L'articolo 75, in attesa della riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, prevede che i contributi erariali a favore degli enti locali - già determinati nel loro volume complessivo nel

bilancio dello Stato a legislazione vigente e, cioè, sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche – siano attribuiti al singolo ente nella stessa misura di quella riconosciuta nell’anno 2006.

La norma, inoltre, conferma la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito IRPEF nella stessa misura di quella attribuita nell’anno precedente. Assume particolare significato la circostanza che, dal 2008, la compartecipazione per i Comuni è dinamica (art. 12) per cui, a partire dal 2009, si renderanno disponibili risorse aggiuntive da destinare alla perequazione e allo sviluppo economico.

L'articolo 76, in materia di organi di governo degli Enti Locali, nelle more di un organico intervento di modifica del d. lgs. n. 267 (t.u.e.l.) e per specifiche esigenze di coordinamento della finanza pubblica - è volto ad incidere in modo significativo sul contenuto di alcune norme del citato decreto, riguardanti gli amministratori locali.

In merito si sottolinea che il complesso degli interventi si configura quale strumento di riorganizzazione e razionalizzazione della materia e appare destinato a produrre, a regime, una significativa riduzione dei c.d. “costi della politica”, configurandosi quale utile strumento a disposizione degli enti, ai fini della virtuosità degli equilibri di bilancio e del rispetto del patto di stabilità interno.

In particolare, si prevede:

- la riduzione della consistenza numerica degli organi di comunità montane e unioni di comuni. La norma opera definendo una cornice di regole che – previa modifica da parte di ogni ente del proprio apparato normativo, sia statutario che regolamentare – porterà ad un apprezzabile ridimensionamento del numero complessivo di amministratori degli enti sopra richiamati;
- una nuova disciplina più restrittiva per la fattispecie degli incarichi e delle consulenze conferiti ad amministratori locali presso enti, in qualsiasi modo, riconducibili a comuni e province;
- una serie di interventi su specifici istituti connessi allo *status* di amministratore locale – in particolare: regime di aspettativa per i dipendenti pubblici; diritto all’attribuzione di gettoni di presenza; misura dell’indennità di funzione; indennità di fine mandato; spese di missione; emolumenti per componenti di società – che opera una significativa razionalizzazione degli istituti stessi, destinata anch’essa a produrre rilevanti economie, soprattutto con riferimento alle realtà ove si è assistito alla proliferazione di organismi variamente denominati, con attribuzione di compensi *ad hoc* e di gettoni di presenza.

L'articolo 77 detta disposizioni collegate alla costituzione di nuove province. Con le leggi nn. 146, 147 e 148 del 11 giugno 2004 sono state istituite rispettivamente le Province di Monza e Brianza, Fermo e Barletta – Andria – Trani. In tali leggi è previsto tra l’altro che le province che subiscono un ridimensionamento del proprio territorio a seguito della istituzione dei nuovi Enti (Milano, Ascoli Piceno, Foggia e Bari) provvedano ad effettuare la ricognizione della dotazione organica del personale e a deliberare lo stato di consistenza del patrimonio al fine della conseguente ripartizione, in proporzione sia al territorio, sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

Per rendere coerente il disposto del presente articolo con i principi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche contenuti negli artt. 33, 34 e 35, si è previsto che gli stessi principi valgono anche nei processi di creazione delle predette nuove province, in deroga a quanto già stabilito dalle tre leggi del 2004, sopra citate.

L'articolo 78, ai fini del contenimento della spesa pubblica, prevede che le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottino disposizioni finalizzate alla riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riguardo ai compensi ed alle indennità dei componenti degli organi rappresentativi ed al numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative, all'accorpamento delle aziende sanitarie locali ed al contenimento del trattamento economico degli amministratori e dei dirigenti di queste ultime. La disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione Europea.

I conseguenti risparmi di spesa dovranno garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali del dieci per cento rispetto al saldo dell'anno precedente.

L'articolo 79, per razionalizzare la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, venga istituita presso la Conferenza unificata una commissione di studio per la ricognizione delle caratteristiche demografiche, economiche e territoriali delle province attualmente esistenti e per l'elaborazione di parametri demografici ed economici funzionali ad un ottimale dimensionamento del territorio provinciale. Con il decreto istitutivo della commissione, di cui fanno parte rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, verranno emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento, nonché verrà stabilito il termine per la conclusione dei lavori e per la presentazione al Governo della relazione finale. Sino a tale termine sono sospesi tutti i procedimenti concernenti la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province.

Viene, poi, previsto che ai comuni che procedono alla fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applichino, per un triennio, le disposizioni sul patto di stabilità ed abbiano diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla fusione; una quota non superiore al 5 per cento di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.

Quindi, i comuni che conseguono risparmi di spesa attraverso l'esercizio associato di funzioni e servizi, o attraverso gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 per cento dei risparmi di spesa. Anche in tale caso, una quota non superiore al 5 per cento di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.

L'articolo 80 prevede che, nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non possa essere superiore al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente delle provincia. Tale compenso, nelle società a totale

partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, andrà, poi, calcolato in percentuale delle indennità di minore importo tra quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali soci.

Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi appena visti potranno essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

3. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Viene, quindi, fissato il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate, in tutto o in parte, da enti locali, che non potrà essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà fissato con D.P.C.M. entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Le Regioni dovranno adeguare ai principi dell'articolo 80 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società.

L'articolo 82 definisce, a titolo di maggiore trasferimento all'INPS dal bilancio dello Stato per l'anno 2007, la complessiva somma di 585,09 milioni euro. Il predetto importo è attribuito: per 469,16 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato sulla base del comma 3, lett. c) dell'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, come modificato dalla legge n. 335 del 1995 di riforma del sistema pensionistico; per 115,93 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della somma di cui all'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997.

Il comma 4 dispone criteri diversi per la ripartizione dell'importo globale delle somme trasferite alle gestioni previdenziali in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle medesime, rispetto a quanto finora previsto dalla legge n. 335 del 1995, in particolare mantenendo unicamente il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

Il comma 5 stabilisce che le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste Italiane S.p.A. per il pagamento delle pensioni INPS fino al 2000 si intendono concesse direttamente all'INPS; la disposizione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con l'articolo 83 si dettano disposizioni in ordine al finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni ed indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti presso l'INPS, valutati in 534 milioni di euro per l'esercizio 2005 ed in 400 milioni di euro per l'anno 2006. Con detto intervento vengono utilizzati trasferimenti al medesimo Istituto, previsti per

altri interventi e non utilizzati- sulla base dei risultati del consuntivo INPS 2005- ai fini del finanziamento dei maggiori oneri della predetta Gestione.

La disposizione costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS, intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto Istituto; pertanto essa non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

L'articolo 84 istituisce presso la tesoreria dello Stato il Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto.

Il comma 1 stabilisce che la decorrenza delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sia fissata al 1° gennaio 2007, anziché al 1° gennaio 2008.

Il comma 2 prevede l'istituzione, presso la Tesoreria dello Stato, di un "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile". La gestione per conto dello Stato del predetto Fondo è affidata all'INPS.

Al Fondo per il TFR, secondo quanto stabilito dal successivo comma 3, affluisce un contributo dei datori di lavoro pari al 50% della quota del 6,91% della retribuzione destinato al TFR, al netto dei versamenti di TFR eventualmente destinati dai lavoratori a forme pensionistiche complementari. Il Fondo garantisce, in proporzione alla quota versata, l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto, nonché delle relative anticipazioni, secondo quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile. Il TFR continua ad essere interamente erogato al lavoratore dal proprio datore di lavoro, il quale provvede al conguaglio delle somme anticipate per il TFR con quelle dovute per i versamenti mensili dei contributi previdenziali.

Il comma 4 prevede che le modalità di attuazione del Fondo per il TFR siano stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I commi 5, 6 e 7 disciplinano la destinazione di quote delle risorse del Fondo per il TFR al finanziamento di interventi per lo sviluppo.

Con il comma 8 si estende alla quota corrispondente alle somme destinate al Fondo per il TFR l'esonero dal versamento, da parte del datore di lavoro, del contributo per il Fondo di garanzia presso l'INPS previsto dalla legge n. 297 del 1992.

Il comma 9 prevede il finanziamento delle spese per la campagna informativa relativa alle modalità di espressione, da parte dei lavoratori, dell'adesione alle forme pensionistiche complementari, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 252 del 2005, con una spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2007.

Il comma 10 stabilisce, a titolo di compensazione ai datori di lavoro per il versamento al Fondo presso la tesoreria di quote del TFR, che l'esonero contributivo previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per i contributi sociali, sia esteso alle quote corrispondenti alle somme versate dai datori di lavoro al Fondo per il TFR, oltre che a quelle destinate alla previdenza complementare. Il medesimo comma determina la soppressione del Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari.

L'articolo 85 riguarda Misure in materia previdenziale .

Il comma 1 stabilisce l'adeguamento delle aliquote contributive per le gestioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti, che dal 1° gennaio 2007 sono fissate nella misura del 19,5% e dal 1° gennaio 2008 del 20%.

Il comma 2 stabilisce l'adeguamento delle aliquote contributive per le gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti, che sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dello 0,3% per la quota del lavoratore; l'aliquota complessivamente rideterminata, tenendo conto anche della tenendo conto anche della quota del datore di lavoro, non può superare il 33%.

Il comma 3 prevede, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2007, che le aliquote contributive della gestione separata presso l'INPS prevista dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione, sia fissata nella misura del 23 per cento per gli iscritti che non risultino assicurati presso altre gestioni pensionistiche, e del 16 per cento per i rimanenti iscritti.

Il comma 4 prevede, con effetto dal 1° gennaio 2007, la rideterminazione delle aliquote contributive dovute dai datori di lavoro degli apprendisti artigiani e non artigiani, nella misura del 10 per cento. La predetta aliquota si applica anche agli altri casi per cui la vigente normativa prevede l'equiparazione con la contribuzione dovuta per gli apprendisti. E' stabilita inoltre la cessazione dell'obbligo, da parte delle Regioni, della corresponsione delle contribuzioni dovute per gli apprendisti artigiani. La disposizione prevede anche l'estensione agli apprendisti della tutela relativa ai periodi di malattia.

Il comma 5 prevede l'istituzione, limitatamente al triennio 2007-2009, di un contributo di solidarietà, pari al 3 per cento, sulle quote dei trattamenti pensionistici eccedenti l'importo di 5.000 euro mensili, corrisposti dagli enti di previdenza obbligatoria.

Il comma 6 prevede l'interpretazione autentica delle disposizioni in materia di determinazione della retribuzione pensionabile per i casi in cui, in conseguenza di accordi internazionali di sicurezza sociale, sia avvenuto il trasferimento agli enti previdenziali italiani di contributi versati presso enti di paesi esteri. La disposizione conferma le modalità applicative per la determinazione della retribuzione pensionabile finora seguite dall'INPS.

L'articolo 86 prevede l'estensione ai lavoratori a progetto e alle categorie assimilate, iscritti alla gestione separata presso l'INPS, della tutela relativa all'indennità di malattia. Per i medesimi lavoratori, la disposizione prevede inoltre la possibilità di usufruire di congedi parentali di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

L'articolo 88 prevede interventi nel campo sanitario diretti a garantire il rispetto degli obblighi a livello comunitario e, al contempo, realizzare gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009. In particolare definiscono:

Comma 1, lettera a) – Finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale (SSN) 2007-2009: la disposizione prevede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, stabilito rispettivamente in 96.000 milioni di euro, 99.042 milioni di euro e 102.245 milioni di euro.

Comma 1, lettera b) – Fondo transitorio e modalità d'accesso:

al fine della riduzione dei disavanzi strutturali del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni prevedono quanto segue:

per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un ulteriore finanziamento transitorio, stabilito rispettivamente in 1.000 milioni di euro, 850 milioni di euro e 700 milioni di euro, destinato al sostegno delle regioni che sottoscrivono con lo Stato l'apposito accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico (ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n.311/2004) comprensivo di un piano di rientro, idoneo a determinare, a decorrere dal 2010, l'equilibrio di bilancio e comprendente interventi di riorganizzazione, qualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale vincolanti per la regione, nonché le misure di riequilibrio del profilo erogativi dei Livelli Essenziali di Assistenza;

l'accesso presuppone che si sia realizzato, per le regioni interessate, l'innalzamento ai livelli massimi dell'aliquota di addizionale regionale all'IRPEF e della maggiorazione IRAP;

l'accertamento del mancato rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo stabiliti nel piano di rientro determina, a decorrere dall'esercizio successivo, l'innalzamento dell'addizionale all'IRPEF e dell'aliquota dell'IRAP oltre i livelli massimi previsti dall'attuale legislazione e in misura tale da coprire gli obiettivi non raggiunti. Al contrario, l'accertamento del miglior risultato rispetto a quello programmato consente, in misura finanziariamente corrispondente, la riduzione dei livelli delle menzionate aliquote.

Comma 1, lettera c) – Proroga incremento automatico aliquote:

nell'ottica della responsabilizzazione di bilancio delle regioni, la norma è diretta ad estendere anche agli anni d'imposta successivi al 2006 il meccanismo di incremento automatico delle aliquote di addizionale IRPEF e delle maggiorazioni IRAP che scatta nel caso di disavanzo sanitario regionale non coperto. Tale meccanismo è stato introdotto dall'articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con riferimento all'anno d'imposta 2006.

Comma 1, lettera d) – Anticipazioni ed erogazione del saldo:

le disposizioni sono dirette a disciplinare il procedimento delle anticipazioni alle regioni a valere sulle somme destinate al finanziamento ordinario del SSN. In particolare il livello delle anticipazioni è fissato nella misura del 97% della quota indistinta (ovvero la quota complessiva a cui concorre lo Stato, al netto delle risorse vincolate a specifici obiettivi); il restante 3% è subordinato alla verifica positiva degli adempimenti previsti dalla legislazione vigente e dalla presente legge. E' prevista una premialità consistente in un incremento, compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica, per le regioni che abbiano superato gli adempimenti nell'ultima verifica.

Comma 1, lettera e) – Copertura disavanzi sanitari registrati fino al 2005:

le norme stabiliscono che, ai fini della verifica degli adempimenti del Tavolo di cui all'articolo 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005, con riferimento ai disavanzi sanitari registrati e certificati fino al 2005, al netto per l'anno 2005 delle entrate derivanti dall'incremento automatico delle aliquote, per le regioni che sottoscrivono l'accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico (ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004) e che accedono al fondo transitorio, risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da entrate certe e vincolate.

Comma 1, lettera e-bis) – Misure di contenimento della spesa farmaceutica:

la norma stabilisce che, ai fini del rispetto dei tetti fissati per la spesa farmaceutica dalla legislazione vigente, sono confermate le misure di contenimento già assunte dall'AIFA. Dette

misure possono essere rideterminate in funzione degli andamenti effettivi della spesa registrati in sede di monitoraggio periodico.

Comma 1, lettera f) – Risorse vincolate al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica:

la disposizione è diretta a disciplinare l'accesso alle somme vincolate, quale finanziamento integrativo ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della legge 311/2004, per le regioni che comunque abbiano garantito la copertura del disavanzo sanitario, al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa farmaceutica per gli anni 2005 e 2006. A tal fine, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico:

con riferimento al rispetto del tetto del 13% per la spesa farmaceutica convenzionata, deve essere intervenuta l'applicazione, entro il 28 febbraio 2007, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire il contenimento del 40% del disavanzo;

con riferimento al superamento della soglia del 3% per la spesa farmaceutica non convenzionata deve essere stato presentato, entro il 28 febbraio 2007, uno specifico piano di rientro da parte della regione ai Ministeri della salute e dell'Economia e delle finanze,

Comma 1, lettera g) – Percorsi diagnostico-terapeutici:

al fine di assicurare un uso appropriato delle risorse destinate al SSN, le disposizioni sono dirette a fissare il termine del 31 marzo 2007 per la definizione degli indirizzi per i percorsi diagnostico-terapeutici ai quali i medici prescrittori conformano le proprie autonome decisioni tecniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Comma 1, lettera h) – Edilizia sanitaria :

la norma, avente carattere programmatico, è diretta ad aprire una nuova fase del programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria, disponendo che l'importo fissato dall'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia elevato da 17 a 20 miliardi di euro. Resta fermo che l'approvazione degli interventi, mediante accordi di programma con le regioni, potrà avvenire solo in relazione alle effettive disponibilità di bilancio. Sono inoltre stabiliti, nell'ambito delle risorse programmate, vincoli diretti al perseguimento di specifici obiettivi. Le disposizioni, infine, stabiliscono criteri e linee prioritarie per la valutazione dei bisogni regionali.

Comma 1, lettere i) e j) – Abbattimento tariffe per le prestazioni di laboratorio automatizzabili :

le disposizioni prevedono, limitatamente alle prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate, un abbattimento delle tariffe del 50 per cento rispetto alle tariffe stabilite dal decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996. Le prestazioni sono individuate con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 gennaio 2007 e l'abbattimento decorre dal mese successivo a quello di entrata in vigore del predetto decreto.

Comma 1, lettera k) – Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e sul pronto soccorso (codici bianche e verdi) :

la norma, con riferimento alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2007, una quota fissa di 10 euro per ricetta a carico degli assistiti non esentati dalla partecipazione al costo.

La norma, inoltre, è diretta a favorire un uso appropriato, da parte dei cittadini, delle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso, stabilendo quote di compartecipazione alla spesa per le prestazioni non seguite da ricovero e codificate come codice bianco o codice verde. Dette quote riguardano i soli cittadini non esenti dalla partecipazione al costo: per i codici bianchi è stabilito un importo di 23 euro; per i codici verdi è stabilito un importo di 41 euro, con eccezione degli accessi a

seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che pongono a carico degli assistiti oneri più elevati.

Comma 1, lettera l) – Inserimento, nell'elenco di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero.

la norma è diretta a razionalizzare le prestazioni erogate in regime di ricovero ospedaliero, sia attraverso il trasferimento di alcune prestazioni dal predetto regime alla specialistica ambulatoriale, sia attraverso l'integrazione e la modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario diurno.

Comma 1, lettera m) – Mancato ritiro risultati visite ed esami:

la norma stabilisce, al fine della responsabilizzazione dei cittadini nella spesa del SSN, che tutti gli assistiti che non ritirano i risultati di visite o di esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita.

Comma 1, lettere n), o) e p) – Accredito degli erogatori privati:

le disposizioni sono dirette ad assicurare che l'integrazione fra erogatori pubblici ed erogatori privati favorisca il coinvolgimento di questi ultimi negli obiettivi programmatici pubblici, di partecipazione alle politiche di qualità ed appropriatezza, nonché di controllo dei volumi delle prestazioni e della spesa. A tal fine, in materia di accreditamento (articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502):

dal 1° gennaio 2008 cessano gli accreditamenti transitori delle strutture private non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi;

le regioni adottano provvedimenti che garantiscano che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private non confermati da accreditamenti definitivi;

dal 1° gennaio 2008 non possono essere concessi nuovi accreditamenti in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e di conseguente determinazione della capacità produttiva, di cui al comma 8, del citato articolo 8-quater;

per le regioni impegnate nei piani di rientro per la riduzione strutturale dei disavanzi le predette date del 1° gennaio 2008 sono anticipate al 1° luglio 2007 nel caso le regioni non abbiano provveduto ad adottare o aggiornare, in coerenza con gli obiettivi fissati nel piano medesimo, i provvedimenti in materia di definizione e rispetto degli accordi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8-quinquies del richiamato decreto legislativo n. 502/1992.

Comma 1, lettera q) – Abbattimento prezzo dei dispositivi medici:

le disposizioni sono dirette alla razionalizzazione della spesa nell'ambito degli acquisti dei dispositivi medici da parte del SSN. A tal fine stabiliscono, attraverso un percorso temporalmente individuato dalla norma, che il Ministero della salute individui, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, le tipologie di dispositivi la cui spesa rappresenta oltre il 50 per cento della spesa complessiva per dispositivi medici registrata dal SSN e ne stabilisca i prezzi (individuati tenendo conto dei prezzi unitari d'acquisto più bassi registrati nel SSN) da assumere, a decorrere dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture a carico del SSN.

Comma 1, lettera r) - Utilizzo appropriato delle specialità medicinali:

in materia di appropriato utilizzo delle specialità medicinali autorizzate al commercio in Italia, le disposizioni sono dirette ad evitare che l'impiego delle predette specialità sia diffusamente esteso anche per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, limitando tale estensione a singoli casi e a specifiche circostanze, come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 8 aprile 1998, n. 94, nell'ambito

delle sperimentazioni cliniche di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Si stabilisce che le regioni adottino provvedimenti per l'individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi di cui trattasi, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale e che, nelle more dell'adozione dei predetti provvedimenti, il responsabile sia individuato nel direttore sanitario delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Comma 2 - Finanziamento ordinario del SSN 2006:

la norma è diretta ad incrementare il livello del finanziamento ordinario del SSN a cui concorre lo Stato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro, in coerenza con la rideterminazione del predetto livello a decorrere dall'anno 2007.

Comma 3 - Sistema nazionale di verifica e controllo dell'assistenza sanitaria (SiVeAS):

nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo dell'assistenza sanitaria (SiVeAS), introdotto dall'articolo 1, comma 288, della legge 266/2005, ed entrato nella fase operativa, la disposizione è diretta a stabilizzare il finanziamento dell'attività di supporto, di cui al comma 289 della medesima legge, della quale il Ministero della salute può avvalersi, stabilendolo in 7 milioni di euro a decorrere dal 2007.

Comma 4 – Adeguamento del Piano Sanitario Nazionale:

la norma è diretta a consentire la modifica del Piano sanitario nazionale 2006-2008 al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del SSN per il triennio 2007-2009.

L'articolo 89 reca le seguenti disposizioni.

Comma 1: al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano Sanitario Nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009, è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale.

Comma 2: prevede che l'importo complessivo di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni riservati ad iniziative nazionali del Ministero della salute, venga così ripartito:

- a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;
- b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;
- c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
- d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.
- e)

Il finanziamento di 5 milioni di euro in favore del Ministero della salute è necessario per iniziative di promozione della salute di valenza nazionale in sintonia con gli indirizzi e le indicazioni del PSN 2006-2008.

Comma 3: prevede che l'importo di 60,5 milioni di euro venga assegnato alle regioni che abbiano presentato progetti attuativi del Piano sanitario nazionale.

Comma 4: prevede il rifinanziamento di 20 milioni euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari per il proseguimento dell'intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del decreto legge n.81/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.138/2004.

L'articolo 90 si propone di contrastare gli effetti sullo stato di salute provocati dal consumo di alcool in età adolescenziale e giovanile ed il conseguente fenomeno di crescita degli oneri economici per il trattamento delle patologie correlate, elevando a diciotto anni il divieto del consumo di alcool. Si propone anche il divieto di vendita e somministrazione di alcolici negli autogrill autostradali.

L'articolo 91 prevede specifiche conseguenze amministrative a carico dei farmacisti e degli altri sanitari che commettono truffe ai danni del servizio sanitario nazionale.

Le norme sono motivate dalla necessità di far fronte a comportamenti irregolari che arrecano seri danni all'immagine del Servizio sanitario nazionale e hanno pesanti ripercussioni sull'erario.

L'articolo 92 intende contrastare il fenomeno dell'esercizio abusivo della professione sanitaria, che riguarda soprattutto la categoria professionale degli odontoiatri. Viene previsto che il giudice disponga la confisca delle attrezzature utilizzate ai fini della commissione del reato.

L'art. 93 prevede, al comma 1, di vincolare parte delle risorse previste dalla legislazione vigente e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria, di cui all'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, per il finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti, per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, per l'utilizzazione di cellule staminali e per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Con il comma 2 si vuole garantire la prosecuzione delle attività dell'Istituto superiore di sanità già previste dalla legislazione vigente per i compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute.

Il primo comma dell'articolo 94 individua le modalità per definire gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, sulla base di convenzioni fra l'AIFA e le Regioni per l'utilizzazione di risorse già previste dalla legge 449/1997, confluite fra le fonti di finanziamento della predetta Agenzia ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

Il comma 2 impone alle aziende farmaceutiche di utilizzare, per indicare la data di scadenza sulle confezioni dei medicinali, stampigliature a inchiostro o altre idonee modalità che rendano chiaramente leggibile tale informazione, eliminando qualsiasi ricorso a modalità "a secco", che, non consentendo un'agevole lettura del dato, determinano spesso lo scarto di prodotti ancora non scaduti, con danno per i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 95 prevede, al comma 1, una spesa di carattere straordinario finalizzata ad assicurare la copertura finanziaria delle spese occorrenti per il trasferimento del Ministero della salute, prevista a

decorrere dal 30 giugno 2007, dalle attuali 5 sedi dislocate all'Eur, nell'unica nuova sede situata in zona Eur-Castellaccio.

Al successivo comma 2 viene prevista la razionalizzazione, nel triennio 2007-2009, degli uffici periferici che insistono sullo stesso territorio.

L'articolo 96 autorizza la concessione di un contributo associativo nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2007 e di 2 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 all' "Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo", per favorire il trasferimento dall'Italia all'estero delle attrezzature sanitarie donate alla medesima Alleanza e per consentire la partecipazione alla rete della formazione a distanza di ospedali che si trovano in Stati nei quali non vi siano ospedali italiani.

L'articolo 97 mira a garantire facilitazioni alle farmacie con basso fatturato annuo, al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate prorogando al 31 dicembre 2009 la riduzione delle percentuali di sconto, già previste dalla legislazione vigente per il solo anno 2006, a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'IVA, non superiore a circa 258.000 euro.

L'articolo 98 prevede che il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) possa stipulare fino a 20 contratti triennali per consulenti di studi e ricerca, al fine di ottimizzare le attività relative alle emergenze di sanità pubblica.

L'articolo 99, in attuazione dell'Atto di intesa tra il Ministero della salute e le Regioni Lazio, Puglia e Siciliana, intende promuovere l'avvio di un progetto di sperimentazione gestionale per la realizzazione di un Istituto di alta specializzazione a carattere nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà. Si prevede che la sede sia nella città di Roma in considerazione della rilevante attività già in essere nel campo da parte del Centro di riferimento della Regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-I.F.O..

L'articolo 100 è finalizzato a consentire un potenziamento delle attività affidate dalla legge 376/2000 in riferimento ai rilevanti compiti cui è chiamata nell'ambito della tutela della salute nelle attività sportive e di lotta contro il doping. A tal fine con la presente norma si dispone che il finanziamento annuo attuale, previsto in euro 1.442.005 a carico del capitolo 3170 ed in 728.755 a carico del capitolo 3171, venga complessivamente incrementato annualmente di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

L'articolo 101 è finalizzato ad omogeneizzare il finanziamento della sanità nel comparto delle autonomie speciali.

E', infatti, mirata a conseguire il graduale completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della regione Sicilia elevando la misura del concorso regionale in atto pari al 42,5%, al 45% per l'anno 2007, al 47,5% per l'anno 2008 e al 50% per l'anno 2009.

L'articolo 102 - Modifica del regime delle entrate della Regione Autonoma della Sardegna - recepisce l'accordo Stato - Regione risolutivo delle problematiche relative ai rapporti finanziari pregressi, nonché alle modifiche dell'articolo 8 dell'ordinamento finanziario della Regione (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3) che prevedono:

la trasformazione della quota variabile in quota fissa di compartecipazione al gettito IVA con riferimento ai consumi finali delle famiglie;

l'attribuzione del gettito delle entrate tributarie maturate nell'ambito regionale ma affluito fuori;

la compartecipazione di tutte le entrate dirette e indirette riscosse sul territorio ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

Le modifiche andranno a regime a decorrere dal 2010. Da tale anno vengono trasferite alla regione gli oneri di funzioni di cui al comma 5.

A decorrere dall'anno 2007 sono trasferiti a carico del bilancio della regione gli oneri relativi al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

Il comma 3, inoltre, prevede una spesa aggiuntiva pari a 25 milioni di euro annui dal 2007 al 2026 per la rateizzazione della maggiore somma spettante alla regione Sardegna a titolo di quota variabile per gli anni 2004, 2005 e 2006, così come concordato nell'accordo di cui sopra.

L'articolo 104 riguarda l'innovazione industriale. L'articolo riprende la parte suscettibile di un'immediata applicazione del disegno di legge già deliberato dal Consiglio dei Ministri del 22 settembre in materia di innovazione industriale, in ragione della pressante esigenza di apportare idonei strumenti atti a favorire il rilancio del sistema produttivo industriale italiano. La norma istituisce il Fondo per la competitività e lo sviluppo, nel quale confluiscono le risorse già assegnate al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 60 della legge 289/2002 e quelle del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 448/1998. Al Fondo è altresì conferita la somma di Euro 300 milioni per il 2007, di Euro 400 milioni per il 2008 e di Euro 400 milioni per il 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente.

Il comma 2 prevede che, a valere sul nuovo fondo siano finanziati i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per il patrimonio culturale. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca e per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione (muniti di competenze che tagliano trasversalmente la materia dell'innovazione industriale), nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto. Questi è scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire e si può avvalere della collaborazione di strutture ed enti specializzati, con onere a carico delle risorse stanziare per i singoli progetti.

I progetti così elaborati sono approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, di concerto con i Ministri interessati. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti strumentali all'amministrazione o soggetti esterni. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi al CIPE per l'approvazione.

Sono previste forme di cooperazione tra le amministrazioni interessate nonché una relazione annuale al Parlamento ed alla Conferenza Stato-Regioni (commi 5 e 6).

Il comma 7 istituisce il Fondo per la finanza di impresa, nel quale confluiscono le risorse di alcuni preesistenti fondi, che vengono soppressi.

Si tratta, in particolare, dei seguenti fondi:

Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 266/1997, avente ad oggetto prevalente la concessione di garanzie a fronte di ampie operazioni finanziarie aventi come destinatarie le piccole e medie imprese;

Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 350/2003, più volte rifinanziato, finalizzato ad interventi temporanei di minoranza nel capitale di imprese produttive;

risorse disponibili destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, volte a favorire l'afflusso di capitale di rischio presso piccole e medie imprese innovative, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate.

Al fondo è, altresì, conferita la somma di euro 50 milioni per il 2007, 100 milioni per il 2008 e 150 milioni per il 2009.

Scopo del nuovo fondo è di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese attraverso la concessione di garanzie sui finanziamenti, la partecipazione al capitale di rischio delle imprese e operazioni di finanza strutturata.

Il comma 8 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro sessanta giorni, vengano stabilite le modalità di funzionamento del Fondo, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali all'Amministrazione ovvero altri soggetti esterni nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria.

Il comma 10 istituisce i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. La reintroduzione dei diritti, e soprattutto di quelli per il mantenimento in vita dei brevetti, ha lo scopo di favorire l'abbandono dei brevetti non d'interesse per il titolare e, di conseguenza, il passaggio della relativa tecnologia alla disponibilità gratuita della collettività. Inoltre, la previsione della riassegnazione delle relative entrate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riconosce l'importanza delle tasse brevettali, quale strumento strategico di politica di proprietà industriale, necessario per favorire la ricerca e l'innovazione, per fornire le risorse adeguate all'espletamento dei compiti nazionali e internazionali dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, fra cui l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale e la valorizzazione dei brevetti italiani.

Ai sensi del comma 11, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo, viene istituita presso il Ministero dello sviluppo economico un'apposita struttura di cooperazione interorganica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro trecentomila a decorrere dall'anno 2007 cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 140/99.

Il comma 12 prevede, infine, che gli interventi del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese, istituito dal recente decreto legge competitività, siano disposti sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate.

L'articolo 105 assicura una modulazione settennale delle assegnazioni relative al Fondo per le aree sottoutilizzate, in coerenza con il criterio di programmazione unitaria dei fondi nazionali ed europei per la politica regionale sancito nell'Intesa definita in Conferenza Unificata il 3 febbraio 2005 e recepita nella bozza tecnico-amministrativa del Quadro Strategico Nazionale.

Al fine di dare corso a tale settennalizzazione la disposizione prevede di incrementare la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di 63.273 milioni di euro entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. La dotazione appena indicata consente di dare attuazione al Documento di Programmazione Economico Finanziaria recentemente varato dal Governo, che ha ribadito, tra gli obiettivi programmatici, la previsione di un volume di risorse in conto capitale, dedicate allo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree del Centro Nord coerente sia con il mantenimento di un'incidenza complessiva della spesa in conto capitale della Pubblica Amministrazione sul PIL pari al 4,1 per cento, sia con l'incremento della quota del Mezzogiorno sul totale Italia, rimasta nel periodo 2000-05 in media attorno al 38,6 per cento, verso valori programmatici medi stimati superiori al 42 per cento nel periodo 2007-2011. Aumento della quota evidenziato anche dalla Risoluzione parlamentare di approvazione del DPEF 2007-2011.

La modulazione delle risorse assegnate nel primo triennio è stata calibrata in modo da mantenere una coerenza tra l'azione rivolta al risanamento dei conti pubblici e gli impegni indirizzati al sostegno dello sviluppo, nel rispetto del patto di stabilità e delle prospettive finanziarie del bilancio europeo e del contesto programmatico in corso di definizione nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013.

Il complesso delle risorse aggiuntive assegnate al FAS consente anche di rispettare gli obiettivi di addizionalità. Il pieno utilizzo delle risorse comunitarie che, sulla base dell'accordo sulle prospettive finanziarie dell'Unione europea del dicembre scorso, assommeranno nel periodo 2007-2013 a 28.826 milioni di euro inclusive dell'indicizzazione, è subordinato, tra l'altro, alle regole tese a garantire il rispetto di tale principio stabilito da regolamenti comunitari. Il suo mancato rispetto potrebbe comportare la comminazione di sanzioni in termini di decurtazioni delle risorse comunitarie assegnate allo Stato membro.

Per assicurare che le risorse comunitarie non risultino sostitutive delle risorse nazionali, in ciascun periodo di programmazione è necessario prevedere la definizione con la Commissione Europea di un volume di spesa in conto capitale, al netto dei fondi strutturali, a partire da valori almeno pari a

quelli del periodo precedente, che dia poi luogo a impegni formali in ordine agli incrementi che lo Stato nazionale si impegna a sostenere nelle aree del Mezzogiorno.

La dotazione del Fondo proposta consente di assumere tali impegni avendo i fondi europei e di cofinanziamento orizzonte settennale anche per le assegnazioni FAS in considerazione della unitarietà della programmazione dei fondi nazionali ed europei per la politica regionale stabilita nell'intesa, definita in Conferenza Unificata il 3 febbraio 2005 e recepita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 in corso di definizione, è stata prevista una modulazione settennale, inserita nella norma che si commenta. Si è reso inoltre necessario prevedere per le stesse ragioni che le somme messe al servizio delle politiche aggiuntive nazionali fossero immediatamente impegnabili fin dal primo esercizio. Ciò consentirà di avviare i processi di programmazione delle risorse per sostenere interventi infrastrutturale di ampio respiro per la cui progettazione e realizzazione occorrono tempi non brevi e, quindi, necessitanti di tale specifica autorizzazione all'impegno immediato.

La disposizione contiene inoltre una norma che, con la finalità di assicurare un quadro ordinato di utilizzazione delle risorse del Mezzogiorno e di conseguimento del principio di addizionalità indica nel quadro strategico nazionale uno strumento che, oltre a costituire la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, rappresenta, per le priorità individuate, quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia.

L'articolo 106 è finalizzato alla razionalizzazione degli interventi nel settore della ricerca scientifica, di competenza del Ministero dell'Università e della ricerca, attraverso l'istituzione di un fondo unico denominato "Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)" in cui, a decorrere dal 2007 confluiranno le risorse dei Fondi gestiti dallo stesso Ministero, FAR e FIRB, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per la parte di propria competenza dalle risorse del Fondo aree sottoutilizzate (art. 60 L. 289/2002), assegnate dal CIPE nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo. Fino alla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, con il quale sono definiti i criteri di gestione del Fondo continuando a trovare applicazione le disposizioni vigenti in materia di agevolazioni alla ricerca. Infine, per la fase di avvio del Fondo e per consentire un impatto più incisivo degli interventi in attuazione delle indicazioni del Piano Nazionale della Ricerca, tenendo conto delle linee strategiche per la competitività e lo sviluppo economico viene assegnata al FIRST, una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Con l'articolo 107 s'intende rifinanziare per il triennio 2007 -2009 il Fondo nazionale per il cofinanziamento degli interventi regionali nel settore del turismo attraverso il riparto delle risorse definito dal CIPE, il quale altresì individua i progetti strategici da realizzare, nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale.

L'articolo 108 dispone, al primo comma, l'inserimento, all'art. 24, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, delle attività di cogaranzia tra le prestazioni a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, finanziate dal Ministero competente attraverso fondi di garanzia interconsortili.

Il terzo comma estende anche alle società finanziarie di cui al medesimo articolo 24 la possibilità di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali

costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

L'articolo 109 affronta la tematica della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi attraverso la modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

In particolare:

vengono abrogati i commi 25, 26, 27 e 61-ter dell'articolo in questione;

conseguentemente viene soppresso il secondo periodo del comma 1;

al comma 23, secondo periodo, le parole "ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle parole "al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

al comma 24 le parole "ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle parole "al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

Con la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 110 vengono rifinanziate le attività previste dalla legge n. 808/85 in favore delle imprese nazionale del settore aeronautico, in particolare al fine di assicurare un volano minimo di investimenti necessari a mantenere il partenariato pubblico strutturale nelle aree traenti dell'innovazione tecnologica, in particolare dell'aeronautica e dell'elettronica.

La disposizione di cui al comma 2 si mira a consolidare ed auspicabilmente ad ampliare le aree di eccellenza dell'elettronica professionale dell'industria italiana, soprattutto nel controllo del traffico aereo, nelle strumentazioni avanzate di controllo e gestione degli aeromobili, a tale scopo rifinanziando gli interventi autorizzati dalla legge n. 140/99 per il settore aerospaziale e duale.

Con i finanziamenti autorizzati dal comma 3 si provvede, infine, ad assicurare continuità al programma che prevede la produzione del caccia di superiorità aerea Eurofighter, da realizzare sulla base del vigente accordo internazionale dalle industrie italiane con i partners inglesi, tedeschi e spagnoli.

L'articolo 111 prevede che gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica relativi ai fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca e dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri siano gestiti in modo coordinato, anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri. Le stesse Amministrazioni conformeranno la propria attività in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

Si intende, in tal modo, dare un chiaro indirizzo di coordinamento politico alle Amministrazioni coinvolte nella gestione dei Fondi relativi alla ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica, prevedendo che le stesse conformino le proprie attività secondo criteri coordinati rispondenti ad una unitaria valutazione e selezione delle iniziative da ammettere ai benefici di cui ai citati Fondi.

Con la disposizione di cui all'art. 112, si autorizza per il triennio 2007 -2009 un apposito contributo volto a sostenere e realizzare sul territorio nazionale specifiche azioni finalizzate a favorire l'efficienza, la competitività e l'accesso alla conoscenza dei cittadini e delle aziende nei settori dell'informazione e della comunicazione.

L'articolo 113 istituisce un apposito fondo la cui dotazione è destinata al finanziamento di programmi di investimento nel settore della difesa da realizzarsi anche nell'ambito di accordi internazionali.

L'individuazione degli interventi verrà effettuata in una fase successiva con apposito decreto del Ministro della Difesa; mentre le modalità e le procedure di utilizzo del Fondo saranno definite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con l'articolo 114, viene rifinanziato per il triennio 2007 -2009 il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, finalizzandone la prosecuzione degli interventi di recupero e della continuazione delle attività in caso di crisi d'impresa.

L'articolo 115 prevede, per il triennio 2007/2009, l'integrazione annua di euro 600 milioni, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, della dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15 della legge 23 dicembre 2006, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.

L'articolo 116 prevede, al comma 1, la possibilità per i committenti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Il secondo comma dispone che il bando determini i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi, e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economica-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ferme restando le indicazioni previste dal decreto legislativo citato.

Il comma 3, poi, prevede la possibilità che l'offerente sia un'associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica

obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'ATI, l'altro potrà sostituirlo, con l'assenso della committenza, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

Il comma 4 ribadisce che l'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta sempre condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

Da ultimo, il comma 5 prevede che la stazione appaltante consideri, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti, anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi. Questo per assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali.

L'articolo 117, prevede che, per il proseguimento del processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, al Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006, sia assegnata la somma di 520 milioni di euro per l'anno 2007.

L'articolo 118 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, sia stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 45 milioni di euro. Di conseguenza è autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme già stanziare sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del dipartimento dei trasporti terrestri e la spesa di 5 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.

L'articolo 119, al comma 1, adegua gli importi di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 266/2005 che ha autorizzato, per gli oneri derivanti dalla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi previsti dall'articolo 2, comma 2, del d.l. n. 451/98, una ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

Con l'articolo 120 è previsto un finanziamento in favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 368, lett. d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L'articolo 121 destina ulteriori risorse per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga, al fine di procedere alla realizzazione d'infrastrutture organiche ed evolute nelle zone sottoutilizzate

del Paese, e di ridurre e, in prospettiva, eliminare il *digital divide* esistente nel Paese. A tal fine è stata costituita la società di scopo Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. - Infratel - soggetto attuatore del "Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del Paese", ai sensi dell'art. 7, Legge n. 80/2005. Il Programma Larga Banda, inizialmente riferito alle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, è stato finanziato per il Primo intervento attuativo con delibera CIPE n. 83 del 13 novembre 2003. La svolta che si intende imprimere con la legge finanziaria all'intero settore è quella di un forte impulso alla diffusione dell'infrastrutturazione per la banda larga, al fine di arrivare a limitare ulteriormente il *digital divide* sul territorio nazionale (con una copertura del 60% su base nazionale e del 100% per il Mezzogiorno). I nuovi investimenti consentiranno, infatti, di eliminare il deficit derivante dalla carenza di infrastrutturazione di rete sull'intero territorio nazionale e, in affiancamento agli altri interventi che si propongono, consentiranno di ottimizzare tali investimenti, razionalizzando le diverse iniziative a livello locale attraverso forme concrete di sinergia, sperimentando nuove politiche di intervento per la domanda di larga banda da parte di cittadini, imprese e pubblica amministrazione e comportando benefici molto rilevanti per la finanza pubblica.

L'articolo 122 istituisce il Fondo per il passaggio al digitale, al fine di imprimere una forte accelerazione allo sviluppo e alla diffusione del digitale in tutto il territorio nazionale prevedendo la realizzazione di interventi volti ad incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale e il passaggio al digitale terrestre, prevedendo interventi per la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

L'articolo 123 esclude le spese relative a progetti cofinanziati dall'UE dal rispetto del limite all'incremento della spesa fissato al 2% rispetto al livello delle spese programmate per l'anno precedente.

L'articolo 124 contiene disposizioni che prevedono l'unificazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e di tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa, destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea.

L'innovazione normativa introduce un elemento di flessibilità e celerità negli interventi vigenti. L'obiettivo è quello di superare alcune criticità derivanti dall'attuale separazione dei distinti fondi gestiti di competenza del Ministero del commercio internazionale. Infatti, la rigidità dell'attuale sistema non consente di trasferire risorse nelle aree geografiche di maggiore interesse economico per le imprese nazionali e che, quindi, maggiormente le attraggono, in modo da garantire la continuità del funzionamento dell'impianto agevolativo ed il più efficiente impiego delle risorse a disposizione, in un'ottica di sostegno alla competitività del nostro sistema produttivo.

Con l'articolo 125 si intende prevedere la possibilità di assicurare, presso una Compagnia di assicurazione o Istituto di credito, il fondo costituito da tale legge, riversando sugli operatori una quota parte del premio, man mano che la polizza si attiva con l'approvazione delle singole operazioni.

Infatti, i maggiori problemi riscontrati dagli operatori nell'utilizzo delle agevolazioni risiede nelle difficoltà a reperire le garanzie richieste dalla normativa a fronte dei finanziamenti concessi a valere sulla legge 394. Le difficoltà sono di vario ordine e vanno dai costi relativamente elevati delle garanzie bancarie, alla esigenza degli operatori di non incidere sul proprio plafond creditizio, alla

indisponibilità delle società di assicurazione a rilasciare polizze fideiussorie. I suddetti problemi sono maggiormente avvertiti dalle piccole e medie imprese, con minore accesso al credito bancario, che, spesso, si vedono costrette a rinunciare all'agevolazione per l'impossibilità di reperire le garanzie richieste. In questo contesto, anche allo scopo di consentire ad ogni operatore uguali opportunità di ricorso ai finanziamenti, si prevede la possibilità di assicurare o garantire il fondo 394 nella sua interezza, a cura dell'ente gestore, riversando sugli operatori che vi ricorrono il relativo costo. Questo consente di ridurre i costi a carico delle piccole imprese per le quali i costi di assicurazione risultano particolarmente onerosi.

L'articolo 126 prevede la modifica dell'art. 3, comma 5, secondo periodo della legge 24 aprile 1990, n. 100, al fine di poter destinare gli utili conseguiti dalla SIMEST S.p.a., di competenza del Ministero del commercio internazionale, non solo per le finalità di cui alla legge n. 100, che risulta circoscritta sostanzialmente alla partecipazione di quote di capitale da parte della società stessa, ma per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, permettendo al Ministero di anno in anno (eventualmente in base a direttive politiche) la destinazione verso aree geografiche e settori economici di particolare interesse e sviluppo per il sistema produttivo italiano.

L'articolo 127 propone una disposizione che integri l'articolo 10 della legge 394/81, che prevede la concessione di contributi ai consorzi export multiregionali del settore agro-alimentare e turistico-alberghiero, a valere sul capitolo 1500 (ex Cap. 2280 Ministero attività produttive).

Con l'art. 22 del decreto legislativo 143/98, è stato introdotto, ai fini della concessione dei contributi, quale elemento premiante, la progettualità, superando, quindi, l'ottica dell'erogazione di fondi pubblici diretta alla soggettività tout court degli enti.

In considerazione di tale evoluzione sia normativa che di cultura imprenditoriale dei consorzi stessi, con la norma in questione si intende inserire tale criterio fra quelli necessari alla concessione dei contributi volti a promuovere progetti integrati tra i consorzi agroalimentari e turistico alberghieri, ai sensi dell'articolo 10 della legge 394/81.

L'articolo 128 propone di ridurre da 10 a 1 milione annui l'importo da destinare, ai sensi dell'art. 4, comma 61, della legge finanziaria 2004, alla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze.

Infatti, tale ultimo articolo ha costituito il fondo "made in Italy", prevedendo altresì (anche con interventi legislativi successivi) che una quota parte di questo ("fino a 10 milioni annui") sia destinata alla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze per attività di formazione nel settore dell'internazionalizzazione.

Le risorse così reperite ad oggi non sono state ancora impiegate da parte della Scuola; ed inoltre, lo stanziamento di 10 milioni di euro annui, se giustificabile ai fini dell'avviamento iniziale dei corsi, appare, tuttavia, del tutto sproporzionato rispetto alle attività formative ordinarie che la Scuola stessa dovrà realizzare. Peraltro, tale situazione determina un depauperamento delle risorse da destinare alla promozione della produzione italiana sui mercati internazionali.

L'articolo 129 riguarda gli interventi per salvaguardia di Venezia.

Il "problema Venezia" è stato affrontato con un sistema di studi, sperimentazioni, progetti ed opere, in un quadro legislativo di carattere ordinario e speciale (Leggi speciali 171/73, 798/84, 139/92) che ha posto la salvaguardia di Venezia come questione di "Preminente interesse nazionale" e il problema della difesa dalle acque alte come trasversale a tutte le soluzioni di equilibrio ambientale e sviluppo socio-economico prospettate per la città.

Il problema Venezia rappresenta un caso emblematico nel nostro tempo, perché costituisce un esempio di complessità, non solo ambientale, ma anche legislativa, scientifica ed istituzionale.

Complessità istituzionale è data dalla necessità di tenere conto delle competenze del Comune di Venezia, ma anche dello Stato, della Regione, della Provincia di Venezia e delle province limitrofe, del Comune di Chioggia e dei 100 comuni del bacino scolante; significa inoltre tenere conto in primo luogo della volontà dei cittadini di Venezia e degli altri abitanti della laguna, ma anche dell'opinione pubblica nazionale e di quella mondiale.

Obiettivo primario e prioritario deve essere la rimozione delle cause del degrado. In sostanza, è necessario attuare l'insieme di interventi diffusi e di rialzo delle parti basse della città in grado anche di dare una soluzione a medio termine allo stesso problema delle acque alte e nel contempo verificare l'opportunità e la compatibilità del progetto di sbarramenti mobili alle bocche di porto soggetto a valutazione di impatto ambientale, e qualora questo progetto non sia sostenibile, preparare, verificando anche le previsioni sull'effettivo andamento delle conseguenze dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici sul livello marino e sulle acque alte, progetti adeguati e sostenibili a medio e lungo termine.

In sostanza la salvaguardia di Venezia richiede un'azione integrata e complessa per essere sostenibile ed efficace, dotata di quella approfondita e fattiva prudenza e di quell'inscindibile legame del presente con il passato e con il futuro che caratterizza la migliore storia e cultura di Venezia. In quest'ottica, con l'articolo 129 sono stanziati ulteriori risorse (15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009) ai fini della prosecuzione degli interventi di cui alla legge 139/1992.

L'articolo 130 riguarda gli interventi per Roma Capitale della Repubblica.

Il Programma degli interventi per Roma Capitale è stato istituito con la Legge n. 396 del 1990, per far fronte alle esigenze connesse alla individuazione e realizzazione di interventi funzionali, atti a far assolvere alla città di Roma il ruolo di capitale della Repubblica.

Il provvedimento ha individuato sette obiettivi per la realizzazione degli interventi: Organizzazione del sistema direzionale e definizione di un piano di localizzazione delle strutture; Tutela e valorizzazione Patrimonio Storico Artistico; Tutela dell'Ambiente e del territorio; Ampliamento e miglioramento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana; Potenziamento del sistema universitario e della ricerca; Potenziamento del sistema di servizi avanzati; Sistemazione delle istituzioni internazionali operanti a Roma.

Dall'analisi del quadro generale degli interventi previsti per Roma Capitale è agevole rilevare, in alcuni settori di intervento, alcuni ritardi. Ciò è dovuto a vari fattori che, interagendo tra loro, hanno finito per dilatare in misura notevole i tempi previsti per la realizzazione delle opere inserite nel Programma, più volte rimodulato.

Per tali motivi con l'articolo 130 si stanziavano ulteriori risorse per gli interventi predetti, nonché per la realizzazione del palazzo dei Congressi all'Eur e della città dello sport a Roma.

Con l'articolo 131 si stanziavano risorse per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del Museo del XXI secolo di Roma.

Il MAXXI-Museo nazionale delle arti del XXI secolo è una nuova istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali curata dalla DARC - Direzione Generale per l'architettura e l'arte contemporanea, che vuole colmare con un progetto ampio e ambizioso quella carenza istituzionale sulla contemporaneità che ha caratterizzato la cultura italiana degli ultimi decenni. È il risultato di un forte impegno che ha coinvolto energie e competenze specifiche delle Amministrazioni, sia sotto il profilo storico-artistico e architettonico, che amministrativo e legale.

L'articolo 132 prevede lo stanziamento di risorse per l'EXPO 2015. L'Expo si tiene ogni 5 anni, l'ultima edizione è stata ad Aichi (JAP), la prossima sarà a Shanghai (CHI) nel 2010. Per il 2015 si vuole promuovere quale sede dell'evento una città italiana. La decisione sarà presa nel febbraio del 2008.

Con l'articolo 133 si provvede ad incrementare di 175 milioni di euro annui i contributi erariali legati al finanziamento degli oneri dei contratti di lavoro del personale degli enti locali e per attività di sostegno dell'occupazione giovanile, nonché il contributo annuo, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.

Come noto, i trasferimenti erariali sono attualmente attribuiti sulla base di un regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 244/1997, art. 9, che prevede un meccanismo molto semplice, per cui le maggiori risorse rese annualmente disponibili dalla Legge finanziaria per la finanza locale sono attribuite esclusivamente agli enti che presentano risorse inferiori alla media della classe demografica di appartenenza; tale regime transitorio doveva restare in vigore fino alla ridefinizione della disciplina dei tributi locali di cui all'art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma è stato successivamente prorogato.

L'attuale sistema di trasferimenti, quale risulta dai D. Lgs. n. 504/1992 e n. 244/1997, è articolato nei seguenti fondi: Fondo ordinario; - Fondo consolidato; - Fondo perequativo della fiscalità locale e di incentivo per lo sforzo fiscale e tariffario (di fatto tre fondi in uno); - Fondo nazionale ordinario per gli investimenti; - Fondo speciale per gli investimenti; - Fondo per lo sviluppo degli investimenti (un residuo del vecchio ordinamento). Questi fondi sono ripartiti in quote di pertinenza di Comuni, Province e Comunità montane. I criteri di riparto sono molto simili per le tre categorie di enti.

L'articolo 134 riguarda autorizzazioni di spesa per il Sistema AV/AC dal 2008 per l'apporto al capitale Ferrovie S.p.A. per interessi intercalari e per la Rete tradizionale

L'articolo 75 della legge 289/2002. (legge finanziaria 2003) prevedeva che la società per azioni "infrastrutture" finanziasse prioritariamente, anche attraverso la costituzione di patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria AV/AC.

Ai fini del finanziamento, la società Infrastrutture doveva reperire le risorse sul mercato bancario e su quello dei capitali. Si prevedeva l'apporto dello Stato all'onere sostenuto dalla società predetta, laddove i soli flussi di cassa previsionali non fossero tali da remunerare Infrastrutture spa.

Nel 2004 la Società Infrastrutture ha sottoscritto un programma di emissione per 25 miliardi di euro. Attualmente sono state effettuate emissioni obbligazionarie per soli 13 miliardi.

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture n. 117248 del 23 dicembre 2003 aveva chiarito che:

a. L'intervento dello Stato si effettuava attraverso aumenti di capitale a Ferrovie dello Stato (art. 3, comma 2), mediante iscrizione nello stato di previsione MEF dell'apporto al capitale.

b. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, avrebbe determinato i flussi di cassa previsionali (ovvero i ricavi attesi dallo sfruttamento della rete AV/AC) dal 2009 al fine di quantificare l'apporto dello Stato

In data 23 maggio 2005, l'Ufficio statistico europeo (Eurostat) ha riclassificato tali operazioni (emissioni obbligazionarie) includendole nel debito della p.a.. La riclassificazione (che vale per il 2003 e il 2004) è effettuata a causa dell'apporto dello Stato agli oneri di SOCIETÀ INFRASTRUTTURE SPA. (In forza della riclassificazione, con riferimento ai finanziamenti di Infrastrutture SPA a favore dell'alta velocità, Eurostat ha fatto salire dello 0,6% il debito pubblico nel 2003 e 2004, mentre ha lasciato immutato il deficit pubblico.).

Con la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 79, 81 e 84 sono state apportate alcune modifiche al sistema normativo vigente.

In particolare, al comma 79 la società Infrastrutture è stata fusa per incorporazione in cassa depositi e prestiti, specificando che cassa depositi e prestiti ha assunto "tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali." Tale disposizione ribadiva quanto disposto dall'articolo 2504 bis c.c. per cui "la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione proseguendo in tutti i loro rapporti anche processuali anteriori alla fusione".

Al comma 81 si è stabilito che cassa depositi e prestiti continui a svolgere "attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore" della legge Finanziaria.

Il comma 84 prevedeva che "per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità" si provvedesse con contributi quindicennali ai sensi dell'articolo 4, comma 177 della legge 350/2004. A tal fine erano previsti: 85 milioni dal 2006 e 100 milioni dal 2007 per AV/AC, e poi ulteriori 15 milioni dal 2006 per le linee Milano-Genova e Milano-Verona.

Con il comma 1 dell'articolo 124 del presente disegno di legge, si tiene conto della necessità di proseguire gli interventi predetti e si prevede lo stanziamento di ulteriori risorse.

Allo stesso modo con il comma 3 è assicurato l'adempimento del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione della legge 78/1994.

Con il comma 2 si garantisce l'apporto al capitale sociale di Ferrovie dello Stato S.p.a. al fine di attuare un piano di investimenti di TRENTALIA spa.

Infine, con il comma 4 si erogano i corrispettivi dovuti per effetto degli accordi contrattuali instaurati con le società del gruppo.

L'articolo 135 prevede la concessione di contributi quinquennali ai fini degli interventi predetti.

Ulteriori risorse sono stanziare per le Capitanerie di porto.

Con la legge n. 443/2001 è stata definita una disciplina specifica per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale.

L'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002 ha disposto i finanziamenti per la progettazione e la realizzazione delle c.d. opere strategiche, autorizzando tre limiti di impegno quindicennali di 193,9 milioni di euro per il 2002, 160,4 milioni euro per il 2003 e 109,4 milioni per il 2004. Con la delibera CIPE n. 121 del 2001 il Governo ha provveduto a individuare le opere facenti parte del 1° programma delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Ai sensi dell'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2003, sono stati autorizzati, con riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 166/2002, nuovi limiti di impegno quindicennali di 195,5 milioni di euro per il 2005 e di 245 milioni per il 2006.

Con l'articolo 136 si introducono norme per rendere autonome dal punto finanziario le Autorità Portuali.

In particolare si destina a tali soggetti il gettito di alcuni tributi, e viene istituito un fondo perequativo. Viepiù si autorizza ad applicare una tariffa per i servizi forniti nell'ambito dei piani di sicurezza portuali.

Inoltre si rimuovono i vincoli posti dalla legge n. 311/04 (c.d. regola del 2%) in modo da consentire alle Autorità portuali di:

- effettuare, con le risorse già stanziare da precedenti leggi e quindi dotate della necessaria copertura economica o con altre risorse disponibili, gli investimenti programmati per l'ammodernamento, lo sviluppo e la riqualificazione dei porti;
- far fronte alle spese necessarie per lo svolgimento di compiti istituzionali attribuiti alle Autorità portuali stesse dalla legge anche mediante l'utilizzo di risorse proprie, quindi, in questo caso, senza incidere sul bilancio dello Stato.

La proposta è funzionale al programma del Governo, che inserisce il rilancio dei porti tra le azioni prioritarie.

L'articolo 137 al comma 1 prevede un programma di interventi finalizzati al rilancio dell'intermodalità ferroviaria ed al potenziamento dei servizi di transhipment anche nella prospettiva di localizzare nell'area portuale attività produttive in regime di zona franca.

Si tratta di avviare la fase di pianificazione strategica dell'area portuale che risponda ad un duplice obiettivo:

- migliorare l'efficienza e la competitività dei servizi connessi alla funzione di transhipment ed alla intermodalità;
- promuovere lo sviluppo del territorio mediante attività produttive collegate alla funzione marittima e alla creazione di servizi a valore aggiunto.

Il programma di interventi funzionali allo sviluppo del porto ed allo sviluppo delle attività produttive nell'area retroportuale si possono classificare secondo le seguenti tipologie di servizi:

- servizi portuali (port required). Si tratta di attività connesse al potenziamento dell'offerta portuale in termini di incremento delle capacità di movimentazione delle unità di carico sulle banchine, delle capacità dei piazzali di stoccaggio; servizi di assistenza alle navi (pilotaggio ed ormeggio, etc.);
- servizi connessi alle attività portuali (port related). Si tratta di attività connesse ai servizi intermodali ed alla logistica ed inoltre agli sviluppi della struttura portuale finalizzata a realizzare nuovi insediamenti di attività produttive: servizi di movimentazione delle merci; servizi di banchina;
- interventi per migliorare la sicurezza. Si tratta di azioni finalizzate a migliorare il sistema di security portuale e all'esercizio delle funzioni di controllo sanitario e doganale.
-

Il comma 2 destina il cinquanta per cento delle risorse per lo sviluppo del Porto di Gioia Tauro quale piattaforma logistica del Mediterraneo.

L'articolo 138 – Terremoto Molise - è formulato in modo da rispettare le procedure di riparto delle risorse finanziarie destinate a far fronte alle emergenze legate ad eventi sismici, ed è diretta a mettere a disposizione dei comuni molisani colpiti dal sisma del 2002, che sono stati totalmente evacuati e che abbiano predisposto il relativo piano di ricostruzione, le necessarie risorse per attuare i programmi di ricostruzione.

Si precisa che la disposizione non prevede stanziamenti aggiuntivi, ma mira a concentrare le risorse del fondo della Protezione Civile destinato a tali esigenze prioritariamente in favore dei siti più direttamente e pesantemente danneggiati, in modo da accelerare le procedure in atto.

L'articolo 139 riguarda la prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria.

La crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 ha prodotto, con manifestazioni intense e ripetute, gravissime ripercussioni sul tessuto sociale, economico, ambientale e storico-artistico nei territori delle regioni Marche e Umbria, provocando perdite di vite umane ed effetti pregiudizievoli rilevanti, particolarmente acuiti dal protrarsi nel tempo degli eventi sismici. Si sono, infatti, registrate finora oltre 3.300 scosse sismiche, dieci delle quali con intensità all'epicentro superiore al VI grado della scala MCS.

Il patrimonio edilizio dell'area coinvolta ha subito danni talvolta irreparabili agli edifici privati, creando un numero rilevante di senza tetto, alle infrastrutture pubbliche adibite ad attività essenziali (ospedali, scuole, chiese, uffici pubblici), alle attività produttive. L'evento sismico ha compromesso, altresì, in modo gravissimo il patrimonio artistico ed architettonico delle due Regioni.

Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, in materia di interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, sono state integrate con successive disposizioni regionali, legislative e regolamentari, che all'epoca della loro emanazione mirarono essenzialmente a valutare le occorrenze finanziarie e la regolazione dei relativi flussi.

Al fine di proseguire gli interventi già intrapresi, con l'articolo 139 si autorizza un contributo annuo.

La disposizione di cui all'articolo 140 nasce dall'esigenza di semplificare le procedure di realizzazione di interventi infrastrutturali complessi ma decisivi per lo sviluppo economico-sociale delle realtà metropolitane.

Si tratta delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa per i quali la normativa vigente offre linee di finanziamento diverse ma parallele. Per semplificare la gestione contabile e finanziaria si prevede che nell'ipotesi di opera cofinanziata, proprio per evitare interferenze procedurali tra normative differenti - fermi gli stanziamenti già previsti - si osservi una sola procedura per la gestione dei finanziamenti destinati al medesimo intervento.

Per il completamento degli interventi predetti, si prevede lo stanziamento di ulteriori risorse.

L'articolo 141 è finalizzato all'individuazione delle tratte della rete stradale di rilievo nazionale ed autostradale oggetto di applicazione della direttiva 2006/38/CE del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Obiettivi della direttiva in parola sono l'armonizzazione delle condizioni applicabili ai pedaggi e diritti di utenza connessi all'utilizzo delle infrastrutture stradali e l'istituzione di meccanismi di imputazione dei costi connessi all'utilizzo delle infrastrutture medesime, in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2003, che ha confermato la necessità di una tariffazione delle infrastrutture stradali.

L'urgenza del recepimento è dovuta alle sollecitazioni pervenute in tal senso in sede comunitaria a fronte della situazione di inerzia, rispetto al recepimento stesso, che si è a lungo protratta, e all'esigenza di istituire tale meccanismo di valorizzazione delle infrastrutture quale strumento per orientare in modo compatibile con la normativa comunitaria le risorse necessarie all'infrastrutturazione del Paese ed al relativo sviluppo.

Sin dal 2007 sarebbe, così, garantito l'avvio di tale meccanismo e dei relativi effetti finanziari. Pertanto, nelle more di un organico recepimento della direttiva 2006/38/CE, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano individuate le

tratte della rete stradale di rilievo nazionale ed autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni di cui alla direttiva stessa e le relative modalità di applicazione.

Scopo dell'articolo 142 è quello di dotare l'ANAS degli idonei strumenti di carattere programmatico e finanziario necessari per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, in relazione alle mutate attribuzioni discendenti dalla vigente normativa nazionale ed europea. Quanto sopra, anche e soprattutto tramite la rimodulazione del piano economico dell'ente stesso alla luce di una globale riponderazione delle nuove esigenze, di cui si tiene in debito conto nella annessa proposta di modifica della durata complessiva della concessione ANAS da trenta a cinquanta anni.

La norma in oggetto è volta a rafforzare i poteri di ANAS, anche attraverso una nuova regolamentazione, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni con le concessionarie.

Nello specifico, si evidenzia preliminarmente come tutte le concessionarie autostradali siano tenute a formulare e ad osservare dei piani economico-finanziari adeguatamente articolati. La norma di cui al comma 1, ponendo a carico anche dell'ANAS l'obbligo di un tale fondamentale strumento, costituisce una misura imprescindibile nella prospettiva di conferire alla Società più efficienti strumenti di azione. Contestualmente all'approvazione del piano, con decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, andrà sottoscritta una convenzione di concessione unica, di cui il piano e i suoi successivi aggiornamenti quinquennali costituiranno parte integrante.

La disposizione di cui al comma 2, come richiamato nelle premesse e per le ragioni ivi specificate, è intesa a consentire un congruo adeguamento della durata della concessione legislativamente assentita dallo Stato ad ANAS SpA, fino ad un massimo di 50 anni, seppure tenendo conto che l'adeguamento sarà effettivamente possibile solo in occasione del perfezionamento dell'anzidetta convenzione unica.

Il comma 3 è finalizzato ad adeguare il canone dovuto dalle concessionarie autostradali ad ANAS SpA, che risulta tuttora determinato dall'art. 10, comma 3, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 nella misura, molto esigua, dell'1% dei proventi netti dei pedaggi di competenza delle concessionarie e va opportunamente ridefinito in un importo doppio. Il 50% del canone così adeguato va riconosciuto ad ANAS SpA, che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture. Dell'altro 50%, si prevede l'attribuzione ad un'apposita unità di base dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture, il quale impiegherà le relative risorse per la copertura delle maggiori spese necessarie per un migliore svolgimento delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza nei riguardi di ANAS SpA nonché delle anzidette società concessionarie. Le previsioni del comma 4 muovono dalla considerazione che le varie tratte autostradali a pedaggio, pur nella specificità giuridica e nella autonomia gestionale di ciascuna di esse, sono parte integrante del sistema viario statale, la cui complessiva efficienza viene assicurata da ANAS SpA con interventi i cui notevolissimi costi non vengono fronteggiati da significativi ricavi di gestione. In una differente prospettiva, ciò significa che le prestazioni di cui gli utenti delle Autostrade pedaggiate si avvalgono non sono solo quelle espletate nei loro diretti confronti dalle rispettive concessionarie ma anche, seppure in via indiretta ed in misura marginale, quelle poste in essere da ANAS SpA sulle arterie di grande viabilità liberamente

percorribili. Pertanto, il comma in commento prevede la soppressione del sovrapprezzo tariffario autostradale attualmente disposto a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane - ente rispetto ai cui attuali, effettivi scopi i relativi proventi risultano pressoché totalmente eccedentari - e l'istituzione di un sovrapprezzo, di analogo impianto ma di importo adeguato, da versare ad ANAS quale corrispettivo forfetario delle opere e dei servizi con i quali questa assicura la miglior rispondenza della propria rete alle esigenze della viabilità di adduzione autostradale. Si sottolinea che, comportando per ANAS l'acquisizione di ricavi a titolo di corrispettivo di proprie prestazioni, l'istituzione del sovrapprezzo in questione è rilevante anche ai fini dell'esclusione di ANAS SpA dal perimetro della pubblica amministrazione e, quindi, del deconsolidamento dei suoi debiti rispetto allo stock del debito pubblico nazionale. L'onere di stabilire le modalità di attuazione del comma 4 è demandato ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture, chiamato anche a stabilire le modalità di utilizzazione degli introiti derivanti dalla disposizione in esame.

La previsione del comma 5 risponde all'evidente esigenza di assicurare una piena autonomia della funzione di vigilanza di ANAS sulle concessionarie autostradali rispetto alle altre funzioni societarie e di assicurare la massima possibile coerenza di tale funzione rispetto ai poteri di vigilanza direttamente esercitati dal Ministero delle Infrastrutture. Sostanzialmente, viene demandato ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'onere di impartire disposizioni al fine di assicurare l'autonomia predetta anche attraverso la costituzione di apposita società, operante in dipendenza funzionale dal Ministero delle infrastrutture. E' altresì previsto che le citate direttive saranno impartite anche per assicurare le modalità di gestione, ed eventuale trasferimento, delle partecipazioni già possedute da Anas S.p.A. in società concessionarie autostradali. Si prevede, infine, la costituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un nuovo capitolo di bilancio a cui affluisce quota parte dei contributi statali attribuiti ad ANAS al fine di remunerare la costituenda società.

Complementare al comma precedente è il comma 6, che prevede lo svolgimento diretto, da parte dell'ANAS, delle funzioni di gestione e manutenzione ordinaria delle strade ed autostrade, eliminando la possibilità di affidare tali attività a società sub-concessionarie, provvedendo alla contestuale soppressione della normativa di riferimento.

Con riferimento al comma 7, si evidenzia come gran parte degli scopi originariamente attribuiti al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane (art. 6, commi 2, 3 e 4 della legge 28 marzo 1968, n. 382) si sono esauriti da tempo e quelli integrativamente previsti dall'art. 39 - octies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, non appaiano perseguibili anche perché tali da prefigurare, nei confronti delle concessionarie interessate, aiuti di Stato in contrasto con la normativa comunitaria in materia. Pertanto, il comma qui relazionato dispone il subentro nella titolarità del suo intero patrimonio di ANAS SpA, che sarà tenuta a destinare tutte le disponibilità nette in tal modo acquisite al finanziamento, ad integrazione delle risorse già stanziato allo scopo, di interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Attesa tale finalizzazione delle disponibilità in questione, la loro attribuzione ad ANAS SpA è in definitiva assimilabile all'erogazione di un contributo per la realizzazione di una importantissima tratta autostradale non pedaggiata, in una logica di esclusivo perseguimento di pubblico interesse. Coerentemente, il subentro viene espressamente esentato da qualsiasi imposizione tributaria. Le disponibilità di cui si tratta andranno distintamente evidenziate nel bilancio di ANAS SpA e del loro impiego la Società dovrà dare altresì conto

nel suo piano economico-finanziario. Viene prevista, infine, la conservazione degli organi del predetto Fondo centrale di garanzia al fine di assicurare l'effettiva destinazione delle risorse finanziarie alle finalità previste dal presente comma.

Il comma 8, infine, fa riferimento ai commi 86 ed 87 dell'art. 1 della legge n. 226/2005 legge finanziaria del 2006 per i quali si è rispettivamente previsto che i finanziamenti a copertura degli investimenti del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria avvengano a titolo di contributo in conto impianti e che il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria sia ammortizzato con il metodo c.d. a quote variabili in base ai valori della produzione. Le analogie sussistenti tra la concessione relativa alla ferrovia e quella assentita all'ANAS SpA in ordine alla rete delle autostrada e strade statali induce a disporre l'applicazione delle norme sopra richiamate anche ad ANAS S.p.A..

L'articolo 143, concernente Il miglioramento della mobilità dei pendolari, ha la finalità di migliorare i servizi di trasporto pubblico locale e le condizioni di mobilità dei pendolari consentendo a Regioni e EE.LL. di rinnovare e potenziare il parco veicoli in modo tale da adeguare l'offerta del servizio alla domanda di mobilità, sfruttando le attuali capacità delle infrastrutture che già consentono notevoli incrementi del servizio, nonché di rinnovare il parco veicolare esistente, che mediamente si trova in condizioni di vetustà e obsolescenza tecnologica tali da non garantire livelli di sicurezza e di confort adeguati ad un moderno e funzionale servizio di trasporto.

L'articolo 144, relativo alla sicurezza dei trasporti, prevede, al comma 1, che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero dei trasporti provveda all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale. Al fine del finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano, viene prevista una autorizzazione di spesa per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

E' inoltre prevista, al comma 2, una autorizzazione di spesa finalizzata alla realizzazione di azioni per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, al rafforzamento dei controlli, all'implementazione di idonee attrezzature tecniche ed al miglioramento degli standard di sicurezza dei veicoli.

All'articolo 145, recante interventi per la sicurezza ferroviaria, si prevede l'autorizzazione di un contributo, per gli esercizi 2007, 2008, 2009, finalizzato al conseguimento di un maggior livello della sicurezza della circolazione attraverso la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria che di quelli installati a bordo dei materiali rotabili. Altresì è autorizzato, a decorrere dal 2008 un contributo per le gestioni commissariali governative, e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti.

L'articolo 146 - Innovazione tecnologica dell'industria cantieristica - prevede che il Ministero dei trasporti, nei limiti della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, sia autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo, non

superiore al 20% delle spese sostenute per la realizzazione di progetti innovativi connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea ovvero limitati al sostegno delle spese sostenute per investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo, direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.

L'articolo 147 prevede norme per la rottamazione dei traghetti. La norma interviene sulla disposizione di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, concernente il "Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali" prevedendo l'utilizzabilità del predetto fondo al fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale o lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino.

L'articolo 148 concerne disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione. La norma, nel complesso, mira a razionalizzare il sistema dei controlli di qualità nell'agroalimentare per aumentarne l'efficienza e l'efficacia.

Al comma 1 viene stabilito che le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi, che viene a modificare la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari". L'Ispettorato è già struttura dipartimentale ai sensi del decreto-legge 182/05, conv. in legge 231/05 (art. 2 co. 2), ma ai fini del coordinamento con quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo n. 300/99 viene specificato.

Al comma 2 viene previsto che i controlli relativi al Reg. CEE n. 4045/89, i cosiddetti controlli di secondo livello, vengano effettuati dall'AGEA anziché dall'Ispettorato repressione frodi, la cui missione viene ad essere meglio specificata dal comma 1.

Al comma 3 viene eliminata dagli esami obbligatori da svolgere per finalità antifrode la prova preliminare di fermentazione, che la legge 82 del 2006 aveva inserito come obbligatoria e che tecnicamente, oltre a risultare obsoleta, richiede più giorni di esecuzione ingessando sia il sistema dei controlli che la movimentazione dei vini, con rilevanti ripercussioni economiche su un comparto il cui fatturato orma è di circa 9 miliardi di euro.

Al comma 4. vengono finanziate le attività di effettuazione dei controlli sull'ortofrutta (ex port e mercato interno) affidati ad Agecontrol Spa,

Il comma 5 prevede la nomina di un Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in sostituzione dell'attuale commissario straordinario per l'emergenza BSE, il cui mandato scade il 31 dicembre 2006.

Il comma 6 prevede l'istituzione, a carico dei consorzi di tutela, di un contributo destinato a coprire le spese amministrative, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione. Il contributo è previsto dall'articolo 18 del Reg. CE 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, "relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine

dei prodotti agricoli alimentari. Parallelamente viene previsto che i relativi proventi, nonché quelli derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica.

Il comma 7 prevede il ripristino delle modalità di pagamento precedenti al decreto-legge 2/06, convertito dalla legge n. 81/06, sopprimendo la possibilità di poter ritirare gli aiuti PAC presso gli uffici postali.

L'articolo 149 è relativo agli Enti irrigui.

Il comma 1 trasferisce alle rispettive regioni le competenze ministeriali sull'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e successive modificazioni.

La gestione dell'Ente dovrà comunque tener conto oltre che degli interessi delle Regioni limitrofe, delle priorità previste dalla normativa vigente per gli usi delle acque.

Il comma 2 proroga per un altro anno l'attività dell'Ente irriguo Umbro toscano, in attesa che l'ente venga trasformato in Ente pubblico economico o SPA.

Il comma 3 prevede che il taglio degli stanziamenti per consumi intermedi disposto dall'art. 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica alle spese per l'energia utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione, spese che riguardano solo i due enti irrigui di rilevanza nazionale Umbro Toscano e Appulo-irpino lucano.

Il comma 4 dispone la proroga al 31 dicembre 2007 della proroga per la denuncia dei pozzi.

L'articolo 150 detta misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli

Il comma 1 porta da 80 milioni di vecchie lire a 80.000 euro il valore della produzione che gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente, in deroga al decreto legislativo n. 114/98.

Si tratta di una norma che consente un rilancio dell'attività imprenditoriale agricola, favorendo la permanenza di una quota maggiore di valore aggiunto in capo al produttore agricolo.

Il comma 2 prevede, sempre nell'ottica di favorire la vendita diretta, che vengano stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli.

L'articolo 151 concerne le convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

La possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare direttamente a imprenditori agricoli appalti di servizi in deroga alle norme di contabilità pubblica era già stata introdotta, per i comuni montani, dalla legge sulla montagna n. 97/94, ed estesa dal decreto legislativo n. 228/01 al resto del

Paese. Si tratta di una norma che favorisce la multifunzionalità dell'impresa agricola e che aiuta a mantenere sul territorio presenze economiche e sociali vitali.

Con tale norma vengono adeguati gli importi degli appalti che possono essere affidati agli imprenditori agricoli.

L'articolo 152 riguarda interventi per il settore agricolo.

Il comma 1 prevede un cambio di finalizzazione allo stanziamento di 10 milioni di euro annui previsto per il credito d'imposta in favore dei giovani imprenditori agricoli (decreto legislativo n. 99/04, art. 3, comma 3). La Commissione europea ritiene infatti la norma contraria alle regole della concorrenza. Si tratta quindi della riprogrammazione di uno stanziamento esistente verso finalità compatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato. I commi da 2 a 4 sono conseguenti del cambio di finalizzazione.

Analogamente al comma 1, i commi 5 e 6 prevedono un cambio di finalizzazione dei fondi originariamente destinati all'emergenza aviaria dall'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, e che la Commissione europea ritiene incompatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato. Si tratta quindi della riprogrammazione di uno stanziamento esistente verso finalità compatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato, d'intesa con le Regioni.

Al comma 7 viene ripristinato l'articolo 5, comma 6, della legge 410/99 in materia di consorzi agrari. Tale norma prevede che per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

Il comma 8 chiarisce che alla delimitazione delle aree colpite da calamità provvedono le regioni. E' necessario in quanto tale declaratoria, dopo il decreto legislativo n. 102/04, non è più obbligatoria e quindi le regioni non provvedono, con documento dei lavoratori che senza tale dichiarazione non possono accedere ai benefici della legge n. 223/91.

Il comma 9 disciplina l'aumento, per tre milioni di euro, a decorrere dall'anno 2007, del contributo in favore dell'ISMEA. il contributo previsto dall'articolo 1-quinques, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n° 231, è incrementato di tre milioni di euro.

L'articolo 153 stabilisce taluni rifinanziamenti nel settore agricolo.

Nel 2008 l'Italia dovrà organizzare il Congresso mondiale dell'Organizzazione mondiale della vigna e del vino (OIV), la più importante istituzione a livello mondiale per il vino. Si tratta di un appuntamento di grande rilievo, tenuto conto anche che il settore vitivinicolo è la punta di diamante del made in Italy agroalimentare, costituendo quasi un quinto dell'export agroalimentare. L'organizzazione del congresso dovrà cominciare nel 2007 e pertanto è indispensabile poter disporre delle necessarie risorse finanziarie.

Il decreto-legge n. 251/06 ha affidato all'Istituto nazionale per la Fauna selvatica (INFS) compiti di rilievo anche avuto riguardo all'attuazione di direttive comunitarie in materia ambientale.

La norma del comma 2 aumenta la dotazione annuale dell'Istituto per 3 milioni di euro.

L'articolo 154 reca norme per l'internazionalizzazione del sistema agroalimentari.

E' nota la difficoltà delle nostre imprese agroalimentare nel penetrare mercati esteri, a causa della frammentazione dell'offerta, della sottocapitalizzazione e dell'assenza di incentivi specifici all'esportazione. La norma proposta mira a concedere un beneficio fiscale per gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri. Il beneficio riguarda anche, ed in misura più premiante, gli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da Consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, quelli riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 102/05.

L'articolo 155 è volto a favorire lo sviluppo della forma societaria in agricoltura.

La legislazione di orientamento nel settore agricolo (decreti legislativi nn. 228/01, 99/04 e 101/05) ha identificato nello sviluppo della forma societaria in agricoltura un elemento di competitività particolarmente importante. La norma incentiva il passaggio alla forma societaria degli imprenditori agricoli, attraverso il mantenimento del sistema fiscale catastale anche per quei soggetti giuridici che rivestono la qualifica di "società agricole" ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 99/04 e successive modificazioni.

L'articolo 156 riguarda norme in materia di bioenergie.

La norma mira, nel complesso, a rendere operativa la filiera agroenergetica, con alcune modifiche alla legge finanziaria 2006 ed al decreto-legge n. 2/06, convertito nella legge n. 81/06.

Il comma 1 prevede un aumento di 50.000 tonnellate di prodotto biodiesel in esenzione parziale di accisa: l'aumento del contingente viene consentito abbassando la riduzione dell'accisa dal 100% al 70%, da operare attraverso il previsto decreto interministeriale. Viene altresì previsto che tale contingente possa essere aumentato dalle quote di biodiesel non utilizzate nell'anno 2006 e dal quantitativo derivante dall'applicazione delle sanzioni irrogate dall'Autorità Garante della concorrenza e il mercato."

Il comma 2 reca disposizioni transitorie per l'anno 2007 in merito all'attribuzione delle quote di esenzione di accisa.

Al comma 3 viene previsto che l'importo di esenzione d'accisa destinato al progetto Bioetanolo non utilizzato negli anni 2005 e 2006, è destinato alla costituzione di un apposito Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.

Il comma 4 disciplina la materia dell'impiego incentivato di etanolo per autotrazione, prevedendo lo slittamento al 2008 dello stanziamento destinato a quote di esenzione da accisa, nonché ridefinendo la tempistica degli obblighi già fissati per i produttori di carburante dall'all'articolo 2 quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, in funzione di una reale operatività della norma.

Il comma 5 prevede l'inserimento nel reddito agrario della produzione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell'impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli. Si tratta di una norma volta a potenziare le possibilità di autoproduzione di carburante da parte delle imprese agricole.

L'art. 157, recante interventi per la difesa del mare, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il triennio 2007/2009 per l'attuazione dei programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge n. 979 del 1982 e dei protocolli attuativi della Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976 per la protezione del mar Mediterraneo dalle azioni di inquinamento.

L'articolo 158, relativo al rimborso attività antinquinamento marino, consente di procedere alla richiesta, nei confronti di inquinatori noti, del pagamento degli oneri per le attività di prevenzione, assistenza, intervento e bonifica dei tratti di mare e di costa oggetto di inquinamento da idrocarburi e da altre sostanze tossico nocive, nonché la messa in pristino stato delle stesse mediante l'applicazione del tariffario SCOPIC, che fa parte integrante del Lloyd's Form Salvage Agreement "No Cure – No Pay", emesso direttamente dal P&I Clubs.

L'articolo 159 mira a contrastare l'abusivismo edilizio e autorizza la spesa di tre milioni di euro annui per il triennio 2007/2009 per l'attuazione di interventi volti alla demolizione delle opere abusive site nelle aree protette nazionali. Per le opere abusivamente eseguite su aree naturali, l'acquisizione gratuita si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni.

L'articolo 160 istituisce un Fondo rotativo per il finanziamento degli interventi già individuati nella Delibera CIPE n. 123, da destinarsi ad interventi nei settori del risparmio energetico e della produzione di energia con fonti alternative e rinnovabili, nel settore della mobilità urbana. Partendo dal presupposto che il mancato conseguimento degli obiettivi imposti dal protocollo di Kyoto comporta un onere a carico della collettività, con peggioramento degli indici di competitività del Sistema Italia, il Fondo consentirà l'avvio di una serie di azioni e programmi che nel periodo 2007/2012 potrà consentire l'ottemperanza agli obblighi di riduzione di emissioni climalteranti ad un costo marginale inferiore alla sanzione prevista dalla normativa comunitaria, consentendo, allo stesso tempo, di avviare dei cicli virtuosi in settori in cui l'Italia sta accusando deficit di competitività

L'articolo 161 istituisce il "Fondo per lo Sviluppo Sostenibile" con la finalità di inserire nello Stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare uno strumento flessibile per il finanziamento di programmi e progetti pilota in settori particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale. Le risorse sono destinate agli enti territoriali e locali come supporto alla loro attività e per il rafforzamento e miglioramento della qualità della vita e l'aumento della coscienza civile in campo ambientale, oltre che azioni concrete di diffusione di buone pratiche ambientali. Le risorse in questo modo assegnate saranno utilizzate quale cofinanziamento dei progetti proposti al fine anche di aumentare la capacità di investimento dei soggetti beneficiari. Infatti, ipotizzando una percentuale minima di cofinanziamento del 25% il volume dei progetti attivabili può, nel triennio, stimarsi in circa 300 milioni di Euro.

L'articolo 162 avvia un piano nazionale finalizzato all'identificazione dei prodotti che soddisfino i criteri del Green Public Procurement come definito anche in ambito europeo, al fine di rendere quanto più omogenea e coerente possibile l'azione di governo relativa al contenimento dell'uso dell'energia, alla riduzione dei composti tossici nei prodotti d'uso quotidiano e all'incentivazione dei prodotti derivati da materie secondarie provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

L'articolo 163 contiene disposizioni in materia di beni culturali.

Comma 1. Si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2007 dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 596 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si tratta di n. 95 unità presso il Ministero per i Beni e le attività culturali i cui contratti di collaborazione coordinata e continuativa erano stati trasformati in rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi del citato comma 596.

L'articolo 164 autorizza una spesa in favore delle Accademie e Istituzioni superiori, musicali e coreutiche, nonché per le Industrie artistiche, di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Di questi, 10 milioni sono finalizzati ad ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria degli immobili e 10 milioni al funzionamento amministrativo e didattico dei predetti istituti.

L'articolo 165 detta norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo.

Il primo comma interviene nell'ambito del Titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali), proseguendo nel lavoro di smantellamento della legge previgente già largamente attuato con diverse disposizioni, tra le quali la riforma del 1996 degli enti lirici. La soppressione degli articoli 37 e 40, ferma restando la necessità di un intervento complessivo e risolutivo delle angustie del titolo terzo, non intende preludere al disimpegno dello Stato nei settori dei concorsi, attività sperimentali e rassegne, ma tiene conto sia della opportunità di regolamentare i medesimi con più spigliata normativa di livello sub-legislativo, quale quella del D.M. 21 dicembre 2005, sia della necessità di affidare attività di interesse locale quali quelle bandistiche ai soggetti territoriali competenti. Le sinergie con soggetti eroganti e beneficiari del sostegno finanziario potranno svilupparsi in un'ottica di maggiore correttezza e adesione ai dati reali.

Le norme in parola afferiscono a settori eterogenei, individuati per contenere fenomeni di produzione e promozione musicale mutevoli, inducendo nella concreta applicazione una disciplina di dettaglio non sempre sistematica e talora incerta; l'abrogazione corrisponde alla esigenza di razionalizzare, e soprattutto ridurre all'essenziale, gli ambiti di intervento, con strumenti agili rispondenti sia alle novità produttive della musica sia alle esigenze di affidare ad altri soggetti istituzionali la funzione di sostegno in sede locale. Il risparmio che se ne trarrebbe deriva quindi sia dal minore diretto impiego di risorse del Fondo unico per lo spettacolo, sia dal minore dispendio di risorse amministrative. Lo snellimento in materia di autorizzazione ai parchi di divertimento va inoltre ricondotto alle ormai consolidate esigenze in tema di semplificazione amministrativa, avvertite anche in questo settore, con relativo risparmio nei mezzi della struttura amministrativa al momento impiegata.

Il comma 2 prosegue nella semplificazione delle procedure di attribuzione dei contributi, essendosi rivelate le attuali commissioni consultive non sempre rispondenti alle sempre più pressanti necessità di snellezza. La previsione della rappresentanza degli enti territoriali nella compagine e nella fisionomia delle commissioni corrisponde inoltre ad ineludibile adesione della normativa ai nuovi assetti ordinamentali Stato-autonomie locali. Le attuali commissioni consultive, se nel numero rispondono a necessità di frazionamento disciplinare, comportano un elevato numero complessivo di componenti, e conseguente costo, laddove l'esperienza suggerisce che il lavoro può essere distribuito su un più contenuto numero di incaricati ad alta specializzazione, con risultante contenimento di costi puri, e di tempi tecnici degli uffici.

Quanto al terzo comma, esso matura dalla constatazione che i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, contenuti nell'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, modificato con legge 21 maggio 2004, n. 128, risentono ancora di logiche proprie della natura pubblicistica degli ex-enti lirici e non consentono la ottimale aderenza della misura dei finanziamenti al reale impegno produttivo in termini quantitativi e qualitativi, come quello che taluni teatri immedesimati in questi anni nella logica aziendalistica a suo tempo suggerita dal legislatore hanno perseguito. La norma proposta, che non intende certamente avallare un immediato minore impegno dello Stato nel settore dei Teatri d'opera di maggiore spessore, si prefigge invece di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, inducendo scelte gestionali virtuose con offerta di più numerosi e migliori spettacoli, e riduzione della quota di costo per singola recita.

Il quarto comma intende dare soluzione, con benefici per l'erario, al rilevante ed annoso problema della mancata restituzione, da parte delle imprese di produzione cinematografica, delle somme erogate dallo Stato, a valere sui Fondi di sostegno esistenti antecedentemente al decreto legislativo n. 28 del 2004 (cd. "legge cinema"), come pure a valere sull'attuale Fondo per le attività cinematografiche (con la data-limite del 31 dicembre 2005), per finanziare la produzione di opere filmiche riconosciute di interesse culturale. La procedura per definire bonariamente le situazioni debitorie, ha un triplice vantaggio: a) consente allo Stato di recuperare rapidamente somme il cui rientro, spesso ipotetico, richiede comunque tempi assai lunghi, e di pervenire al completo azzeramento di un pregresso quasi ingestibile; b) evita all'Amministrazione la necessità di dover ricorrere a defatiganti e dispendiosi iter contenziosi; c) permette di non frazionare la proprietà del film (o tutto allo Stato, o tutto al produttore), e quindi lo rende un cespite pienamente utilizzabile sotto il profilo economico. Tenuto conto che, con l'art. 18 del decreto-legge n. 4 del 2006, è stata affidata a Cinecittà Holding S.p.A. la gestione dei diritti dei film finanziati dallo Stato, si è ritenuto che lo strumento giuridico-amministrativo più idoneo per allocare la procedura in argomento fosse la convenzione che dev'essere stipulata, ai sensi del comma 2 del citato art. 18, tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la predetta società per lo sfruttamento di tali diritti.

Il quinto comma, operando la sostituzione dell'art. 13 del d. lgs. 28/2004 (ed alcune correlative modifiche all'art. 12), comporta il mutamento del sistema di sostegno statale alla produzione di progetti filmici di interesse culturale, attualmente imperniato sul meccanismo del mutuo da restituire (entro tre anni), e che, nel quadro della "legge Urbani" del 2004, così come, del resto, nel quarantennio precedente (sotto il regime della legge n. 1213 del 1965), si è rivelato spesso assai poco efficiente, se non fallimentare, per le casse dello Stato. Il nuovo sistema proposto è quello del contributo "pro quota" dello Stato al costo del film (con modalità di erogazione rinviate al decreto attuativo già in vigore e che verrà "a ruota" modificato), con acquisizione, da parte dello Stato medesimo, della completa titolarità dei diritti del film (e conseguente possibilità di pieno sfruttamento economico), trascorsi cinque anni dall'erogazione, nel caso in cui non sia tornata nelle casse pubbliche almeno una porzione delle risorse erogate, anch'essa fissata con il decreto tecnico. In sostanza, lo Stato diviene "co-produttore" del film che ha finanziato (per una quota rappresentata dal rapporto tra il proprio intervento ed il costo industriale dell'opera), con una notevole semplificazione e razionalizzazione delle procedure di "rientro" delle somme concesse, con assai maggiori possibilità, tra l'altro, di ottimizzare, in termini di attività di previsione e di monitoraggio, l'utilizzo della quota di risorse statali annualmente prefissata allo scopo.

L'articolo 166 è diretto a prevedere i seguenti interventi, a carico del Fondo per l'occupazione:

- a) istituzione di un Fondo per l'emersione del lavoro irregolare;
- b) rifinanziamento, per 25 milioni di euro per l'anno 2007, dell'intervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto – legge n. 249/2004;
- c) possibilità di concedere, anche per l'anno 2007, il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità ai lavoratori del commercio, alle agenzie di viaggio con più di 50 addetti ed alle imprese di vigilanza;
- d) sostegno di programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto;
- e) possibilità per il Ministero del lavoro di stipulare convenzioni con i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti per lo svolgimento di attività socialmente utili;
- f) possibilità, da parte del Ministro del lavoro, di disporre annualmente di una quota del Fondo occupazione, per interventi in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della sicurezza dei lavoratori, iniziative di protezione sociale.

L'articolo 167 dispone che l'aumento del trattamento di disoccupazione ordinaria, in scadenza il 31 dicembre 2006, si applichi anche ai trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2007.

L'articolo 168 è diretto a prevedere, al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed all'evasione contributiva, l'estensione alle Camere di Commercio dell'obbligo di fornitura dei dati agli enti previdenziali, già previsto, dall'articolo 44, comma 5, del decreto – legge n. 269/2003, per le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici.

L'articolo 169 prevede, al fine di promuovere la regolarità contributiva, che in via sperimentale, per alcuni settori economici e alcune categorie di imprese, siano definiti con decreto ministeriale indici intesi a valutare la congruità del rapporto tra qualità dei beni e servizi offerti e quantità delle ore di lavoro impiegate.

L'articolo 170 dispone che i benefici normativi e contributivi riconosciuti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva.

L'articolo 171 prevede un necessario aggiornamento degli importi delle sanzioni in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, spesso risalenti a molti anni passati. Le maggiori entrate sono destinate al finanziamento del Fondo per l'occupazione, integrandone la dotazione finanziaria per l'anno 2007.

L'articolo 172 ha lo scopo di incrementare il lavoro regolare evitando le elusioni agli obblighi di comunicazione e dispone che i predetti obblighi non potranno essere effettuati il giorno anteriore a quello dell'assunzione dei lavoratori, facilitando così l'opera dei servizi ispettivi. In particolare, la norma estende il principio già introdotto con l'articolo 36-bis della legge 4 agosto 2006, n. 248, limitatamente al solo settore dell'edilizia.

L'articolo 173 è finalizzato a consentire, nell'ambito del Fondo Speciale Infortuni - il quale, in applicazione dell'art. 197 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (c.d. "Testo Unico" in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e malattie professionali) consente il finanziamento di progetti di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro - attività promozionali finalizzate alla prevenzione e alla diffusione della cultura della salute e sicurezza del lavoro.

L'articolo 174 ha la finalità di prorogare lo stanziamento di somme per il finanziamento, ai fini della formazione continua, delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

L'articolo 175 ha lo scopo di favorire i piani di gestione delle eccedenze occupazionali, che siano state oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 28 febbraio 2007, delle aziende coinvolte in processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione crisi o modifica degli assetti societari. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base alla disposizione in esame, si applicano i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004.

L'articolo 176 consente di prorogare, per l'anno 2007, l'analogha disposizione in materia di concessione di ammortizzatori sociali in deroga prevista dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedendo che con decreto interministeriale possano essere disposte, in deroga alla vigente normativa, concessioni di trattamenti straordinari di integrazione salariale, di

mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati al reimpiego di crisi occupazionali definiti in specifici accordi in sede governativa.

L'articolo 177 garantisce un processo di graduale passaggio da una situazione di irregolarità e di incertezza ad un mercato del lavoro caratterizzato da più elevati livelli di stabilità e legalità, stante l'elevatissimo costo derivante per la collettività da tassi elevati di evasione e di mancanza di rispetto per le tutele ordinamentali e contrattuali per i lavoratori. A tal fine si prevede la possibilità di perfezionare accordi finalizzati alla regolarizzazione dei lavoratori.

L'articolo 178 vuole arginare il fenomeno della precarizzazione del lavoro, introducendo un percorso consensuale di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il meccanismo previsto —conforme alla disciplina comunitaria— prevede la stipula di accordi sindacali finalizzati alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, che prevedono il versamento di un contributo straordinario da parte del datore di lavoro, nonché la costituzione, presso l'INPS, di una posizione contributiva per i lavoratori interessati pari a quella prevista per i lavoratori dipendenti, prevedendo la possibilità di integrare la posizione contributiva presso la gestione separata dell'INPS mediante Accordi promossi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto procedimento è finalizzato al duplice obiettivo di creare posti di lavoro stabile, nonché di ridurre i costi legali e sociali del contenzioso, garantendo più trasparenti e giuste condizioni di sviluppo economico per moltissimi settori.

L'articolo 179 consente, anche per l'anno 2007, ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti, di essere iscritti nelle liste di mobilità, con conseguente ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223/1991.

L'articolo 180 proroga, per l'anno 2007, la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto — legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, per le imprese non rientranti in tale disciplina.

L'articolo 181, in tema di misure per assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali, al fine di prevenire l'instaurazione, o per porre termine alle procedure d'infrazione previste dal Trattato istitutivo dell'Unione europea, prevede l'obbligo, per regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti territoriali ed altri enti pubblici, di adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni loro imputabili degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Gli stessi Enti sono poi in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Nel caso in cui gli Enti stessi si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, lo Stato potrà esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi necessari. Avrà inoltre il diritto di rivalersi nei confronti degli stessi secondo modalità previste dalla norma stessa.

Le controversie relative all'esercizio del diritto di rivalsa vengono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Con l'articolo 182 sono previsti, per il prossimo triennio, stanziamenti finalizzati al sostegno del settore turistico. Una quota di tali stanziamenti è, in particolare, destinata all'Osservatorio Nazionale del Turismo, previsto dall'articolo 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80, per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici, nonché per l'elaborazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.

L'articolo 183 prevede un'integrazione dei precedenti stanziamenti, per consentire alle regioni il corretto espletamento delle funzioni e dei compiti a loro demandate dall'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in materia di *servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.* Tale nuova assegnazione di risorse dovrà permettere di garantire il livello dei servizi definito dagli Accordi di programma già stipulati ai sensi della vigente normativa di settore.

Con l'articolo 184 viene applicata una lieve correzione, in aumento, ai parametri di rideterminazione delle dotazioni finanziarie da assegnare alle Agenzie fiscali (con l'esclusione dell'Agenzia del demanio), a decorrere dal 2007. Rimane, comunque, fermo il limite del 5 per cento previsto dall'articolo 74 della legge n. 266/2005.

L'articolo 185 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2007 il fondo per provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L'articolo 186 prevede una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma della legge 20 maggio 1985, n. 222, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2007 e ad 80 milioni per il 2008 e per il 2009, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata allo Stato.

L'articolo 187 istituisce un fondo per il funzionamento dello strumento militare attraverso interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, prevedendo contestualmente anche le dotazioni finanziarie per il prossimo triennio.

Vanno ad alimentare il fondo i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali, compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle nazioni unite quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace, nonché da terzi per i concorsi prestati a titolo oneroso, cioè per le spese che l'amministrazione militare sostiene nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato.

Il comma 2, infine, prevede stanziamenti per il triennio 2007, 2008 e 2009 finalizzati al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.

L'articolo 188 autorizza, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 milione per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace deliberate con determinazione del Consiglio dei Ministri e atto di indirizzo del Parlamento, previa informazione al Presidente della Repubblica.

Al riparto di tale finanziamento si provvederà con l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

Il terzo comma dispone che fino all'emanazione dei decreti, per la continuazione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili nel limite di un sesto degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone mensilmente i necessari finanziamenti. Per le nuove missioni, il trattamento economico e assicurativo dei partecipanti è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni interessate.

L'articolo 189 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la proroga della Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Con l'articolo 190 si prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 266 del 2005, concernente promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie.

L'articolo 191 prevede l'incremento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al sostegno dell'emittenza locale.

Con il comma 1 dell'articolo 192 l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, già esistente, viene ufficializzato e portato sotto la competenza del Ministro della famiglia. Si tratta di uno strumento indispensabile di supporto delle politiche per la famiglia, che negli anni ha già dato buona prova facendosi autore di studi, ricerche e convegni di grande rilievo a livello nazionale. Non comporta spese di funzionamento amministrativo, assicurate al centro dal Dipartimento della famiglia e in periferia dai Comuni, ma solo spese destinate alla ricerca, agli studi e all'organizzazione di eventi significativi.

Per i progetti di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura familiare l'intenzione è quella di ripristinare l'autorizzazione di spesa originariamente prevista, in modo da valorizzare l'istituzione del Ministro delle politiche per la famiglia.

Per le famiglie numerose si prevede un intervento volto ad eliminare le attuali penalizzazioni che subiscono nel costo dei servizi. Il costo della luce e del gas aumentano, infatti, più che proporzionalmente rispetto al consumo. Il funzionamento dell'Osservatorio per il contrasto della

pedofilia e della pornografia minorile istituito dall'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 richiedono di essere supportati da ulteriori finanziamenti, e a tanto si provvede.

La lett. a) del comma 2 individua il Piano nazionale per la famiglia come fulcro e punto di riferimento delle politiche in favore della famiglia a tutti i livelli istituzionali (enti locali, Regioni, Stato). Ha il significato di rivedere tutte le politiche centrali e periferiche alla luce delle esigenze del nucleo primario di aggregazione sociale, all'interno del quale trovano attuazione i diritti fondamentali delle persone. Vi rientrano tutte le iniziative e le attività che possano avere ricadute sulla nascita, l'organizzazione e la vita della famiglia, siano esse iniziative di tipo regolatorio e ordinamentale (diritto di famiglia, tribunale della famiglia, etc.), siano esse iniziative di tipo sociale (assistenza, istruzione, lavoro, etc.).

La lett. b) affronta il tema della riorganizzazione dei consultori familiari e dell'arricchimento delle loro competenze in ambito sociale. Si tratta di un provvedimento atteso, che non avrebbe costi molto elevati, stante le competenze già ampiamente diversificate esistenti tra il personale dei consultori.

La lett. c) promuove un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari. Si tratta di un provvedimento largamente atteso dalle famiglie, costrette dalla presenza di anziani o di invalidi, a ricorrere all'aiuto di stranieri spesso non all'altezza del lavoro di assistenza.

L'articolo 193 affronta il tema strutturale degli asili nido per il quale l'Agenda di Lisbona prevedeva per l'anno 2010 la crescita della copertura fino al 33 per cento dei bambini al di sotto dei tre anni. L'attuale copertura al 31 dicembre 2005 è del 9,9%. Le stime del centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza per il 2005 dicono che per ogni incremento del 5% della percentuale di copertura nazionale sono necessari circa due miliardi di euro. Fino al 2010 sarebbero pertanto necessari circa 9 miliardi di euro, ma la situazione della finanza pubblica consiglia di graduare ulteriormente il raggiungimento dell'obiettivo, impegnando cento milioni di euro per ciascun anno del triennio, con la speranza che il miglioramento della congiuntura consenta nei prossimi anni di aumentare lo stanziamento.

La norma dell'articolo 194 incrementa la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito dall'art. 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

L'articolo 195 istituisce l'"Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale", che si inserisce nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale di cui alla lettera m) dell'art. 117 cost., trattandosi di intervento concernente il rispetto dei diritti umani e civili delle donne.

L'attuale priorità è la lotta alla violenza contro le donne in tutte le sue forme e per ragioni di orientamento sessuale.

L'osservatorio è finalizzato alla promozione di campagne istituzionali di informazione e sensibilizzazione sul problema della violenza nei confronti delle donne e per ragioni sessuali, al fine di assicurare l'emersione del problema in tutte le sue dimensioni effettive, in connessione alla raccolta di informazioni e alla formulazione di proposte.

Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità saranno definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

L'art. 196 autorizza la spesa di un milione di euro per le attività di individuazione degli obiettivi di Pari Opportunità, per la promozione e il coordinamento degli eventi nonché per la comunicazione istituzionale in connessione con l'Anno Europeo per le pari opportunità per tutti.

L'articolo 197 autorizza una spesa aggiuntiva di 500.000 euro annui per la promozione e il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile. Ai fini dello svolgimento di tali attività, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

L'articolo 198 istituisce un Fondo per le non autosufficienze, presso il Ministero della Solidarietà Sociale, al fine di favorire l'autonomia delle persone non autosufficienti.

L'istituzione del Fondo si inserisce nel contesto di definizione dei livelli essenziali di assistenza a norma della lett. m) del II comma dell'art. 117 Cost. e va considerato come il primo strumento per affrontare le problematiche della non autosufficienza, con particolare riguardo agli anziani. Secondo le stime le persone in condizione di non autosufficienza sono circa 3 milioni, con un'incidenza della condizione di non autosufficienza tra le persone anziane che va dal 19,3 % (popolazione con disabilità tra gli ultrasessantacinquenni) e raggiunge il 47,7% tra le persone di 80 anni e più.

Le risorse finanziarie potranno essere utilizzare per la sperimentazione di modelli di intervento e presa in carico delle persone non autosufficienti in vista della definizione di un sistema integrato, efficiente ed efficace, di trattamento delle non autosufficienze, definito nel rispetto delle competenze istituzionali come disciplinate dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e nel quadro del sistema integrato di interventi e servizi definito dalla legge 8.11.2000, n. 328.

L'articolo 199 affronta situazioni locali di degrado sociale, relative essenzialmente ai migranti, che tendono a configurarsi in veri e propri ghetti isolati dal resto della città, con condizioni sociali e abitative inaccettabili.

A tal fine si rende necessaria la previsione di misure che, supportate da adeguata copertura finanziaria, assicurino le condizioni facilitanti i processi di inclusione e di coesione sociale.

Si costituisce, quindi, un “Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati” da destinare alla realizzazione di un complesso di interventi che si propongono di contrastare i più marcati fenomeni di emarginazione e degrado sociale.

In particolare, possono essere ricondotti al Fondo in parola le seguenti misure:

- azioni dirette a favorire l’accesso all’alloggio da parte dei migranti;
- azioni a favore delle seconde generazioni di stranieri, con particolare riguardo al contrasto del fenomeno dell’abbandono scolastico;
- realizzazione di politiche attive del lavoro, volte a favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo degli immigrati (con particolare riguardo alle donne), in quanto soggetti a maggiore rischio di espulsione dal mercato del lavoro.

All' articolo 200 - Interventi di solidarietà sociale – si prevede la riduzione pari a 2,250 milioni di euro, per gli anni 2007 e 2008, del contributo previsto dalla legge finanziaria per il 2006 in favore della Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, disponendone, la riassegnazione in favore del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Il comma 2 assegna la somma di euro 250.000, per gli anni 2007 e 2008, in favore della fondazione “Istituto per il lavoro” riducendo l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20 sopra citato.

L’articolo 201 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2007 per il Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge n. 97 del 1994.

L'articolo 202, concernente il reddito minimo di inserimento, prevede un'ulteriore proroga al 30 giugno 2007 della sperimentazione del reddito minimo di inserimento per favorire i giovani in cerca di prima occupazione, istituito dall'articolo 80 della legge n. 338 del 2000. Ciò, in quanto le risorse già stanziare sono state trasferite ai Comuni che ne hanno fatto richiesta, ma non sono state ad oggi utilizzate integralmente.

L’articolo 203 intende sanare una situazione originata dalla applicazione dell'articolo 1, comma 331 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto la corresponsione dell’assegno di 1000 euro per ogni figlio nato ovvero adottato nell’anno 2005, e dal successivo comma 332 che ha previsto identico beneficio per ogni figlio nato, secondo o ulteriore per ordine di nascita, o adottato nel 2006.

Sebbene il contributo fosse previsto a favore dei soli cittadini italiani o comunitari, la relativa comunicazione è stata inviata (unitamente al modulo di autocertificazione dei requisiti) a tutti i bambini nati nel 2005, i cui dati risultavano dagli archivi dell’anagrafe tributaria, ivi compresi, quindi, anche quelli privi del titolo di cittadinanza italiana o comunitaria.

La Guardia di finanza, nel corso della propria attività ispettiva, ha quindi constatato numerose violazioni della normativa in questione. A causa della indebita percezione del contributo mediante autocertificazione del requisito della cittadinanza ed ha inviato al Ministero dell’economia e delle finanze, e alle Direzioni provinciali dei servizi vari i verbali di accertamento e di irrogazione della

sanzione amministrativa di cui all'art. 316 ter, comma 2, c.p., ai fini dell'ordinanza di ingiunzione di cui all'art. 18 della legge n. 689 del 1981.

L'Amministrazione, peraltro, si trova in serio imbarazzo nell'irrogare misure sanzionatorie per comportamenti che in qualche misura sono stati indotti dalla nota con la quale lo stesso Presidente del Consiglio dell'epoca e il competente Dipartimento del MEF hanno invitato gli interessati a riscuotere il contributo, sicché il prevedibile contenzioso sortirebbe un esito pressoché certamente negativo per l'Amministrazione.

L'articolo 204 prevede un incremento del "Fondo per le politiche giovanili" per gli anni 2007, 2008 e 2009, che consenta un'azione politica efficace ed incisiva.

Infatti, il decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n.248, all'articolo 19 comma 2 ha istituito il "Fondo per le politiche giovanili" con la specifica finalità di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.

Il Fondo attualmente ha una dotazione di 3 milioni di euro per il 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007. Considerate le finalità dello stesso, la dotazione appare evidentemente del tutto insufficiente per iniziative adeguate a recare effettivi benefici, nei profili evidenziati, per le giovani generazioni.

L'articolo 205 incrementa la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per le comunità giovanili destinato a favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze.

L'articolo 206 assegna un contributo annuo di 20 milioni di euro per il triennio 2007/2009 all'Istituto per il Credito sportivo per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi.

L'articolo 207 incrementa, per il triennio 2007/2009, il contributo previsto dall'art. 1, comma 580, della legge n. 266 del 2005, a favore del Comitato italiano paraolimpico per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e agonistica delle persone disabili.

L'articolo 208 autorizza un contributo in favore del corso nazionale del soccorso alpino e speleologico.

L'articolo 209 istituisce un Fondo per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Amministrazione dell'Interno, con una dotazione organica di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Alla relativa ripartizione tra le competenti u.p.b. si provvede con decreto del Ministro della giustizia.

L'articolo 210 propone la modifica dell'articolo 5 della legge n. 209/00, consentendo all'Italia, in assenza di una Intesa Multilaterale e in aggiunta ai casi già previsti, di partecipare con la

conversione del debito concessionale alle iniziative promosse dalla comunità internazionale che hanno come scopo il perseguimento degli “obiettivi di sviluppo del Millennio”, riconosciuti dall’Unione europea e dai suoi Stati membri come riferimento sostanziale e centrale delle proprie politiche di supporto alla sviluppo dei PVS.

La conversione del debito concessionale (quello derivante dalla erogazione di crediti di aiuto di cui all’articolo 6 della legge 49/87) nella realizzazione di progetti di lotta alla povertà e per la difesa ambientale nei Paesi in via di sviluppo, è uno degli strumenti utilizzati dall’Italia che si sono rivelati più efficaci e apprezzati da parte dei Paesi beneficiari (Algeria, Giordania, Pakistan, Indonesia, Gibuti, Perù e Ecuador).

Però, la normativa italiana in materia di conversioni debitorie (art. 5 della legge n.449/97, Decreti del Ministro del Tesoro 5 febbraio 1998 e 9 novembre 1999, legge 209/2000) stabilisce, fra l’altro, che si possa procedere ad operazioni di conversione solo per i debiti di quei Paesi “per i quali sia intervenuta una intesa multilaterale” in tal senso fra i Paesi creditori membri del Club di Parigi (inclusione di una clausola di “debt swap” nell’Intesa), la cui efficacia giuridico-finanziaria è ovviamente legata alla firma del relativo Accordo bilaterale applicativo dell’Intesa multilaterale di ristrutturazione debitoria.

L’articolo 5 della Legge 209/2000, tuttavia, consente all’Italia di effettuare conversioni dei crediti di aiuto in assenza di un’Intesa Multilaterale al Club di Parigi in caso di catastrofi naturali ed in situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte. Si tratta di una clausola eccessivamente limitativa che ha costretto l’Italia ad intervenire – in misura ridotta – nelle iniziative realizzate a seguito delle catastrofi naturali verificatesi in Vietnam, Marocco e Sri Lanka (post –tsunami).

L’articolo 211 promuove una più razionale gestione del patrimonio immobiliare all’estero, prevedendo distinte fasi operative. La prima consiste in una attività ricognitiva – da attuarsi entro il 30 luglio 2007 avvalendosi dell’Agenzia del Demanio – volta alla elaborazione di un “Piano di razionalizzazione”, vale a dire di un censimento aggiornato, corredato di dati tecnici concernenti il valore immobiliare, lo stato di conservazione, la rispondenza alle norme recate dal D.Lgs19 settembre 1994, n. 626.

Il comma 2 prevede una quota non inferiore al 30% dei proventi derivanti dalle dismissioni possa essere destinata, con Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze, al rifinanziamento della Legge 31 dicembre 1998, n. 477. Tale disposizione è di particolare rilevanza in quanto costituisce un indispensabile strumento per prevenire sia l’ulteriore degrado del patrimonio immobiliare all’estero che per assicurare l’adeguamento alle normative in materia di sicurezza.

L’articolo 212, al primo comma, dispone l’immediata entrata in vigore dei nuovi importi dei visti nazionali (€ 75,00), senza necessità di un ulteriore decreto interministeriale MAE-MEF, i cui tempi di approvazione potrebbero presumibilmente ritardare l’entrata in vigore dei visti nazionali e quindi vanificare lo scopo di mantenere un giusto margine di differenza tra le tariffe degli stessi. La ratio è quella di evitare che possano coesistere i vigenti importi dei visti nazionali (€ 50,00) con i nuovi importi dei visti Schengen (€ 60,00), con conseguente rischio di aumento di richiesta delle tipologie di visto nazionali, a decorrere dall’entrata in vigore dei nuovi importi Schengen.

Il secondo comma dell'articolo introduce un meccanismo volto a stabilizzare il differenziale degli importi tra i visti Schengen e quelli nazionali. Per effetto dello stesso, ad ogni aumento degli importi dei visti Schengen, la tariffa per i visti nazionali aumenterebbe di € 15, senza necessità di un'apposita disposizione di rango primario.

Con Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 1° giugno 2006, n. 2006/440/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 175 del 29.6.2006, gli importi dei "diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto" per l'area Schengen, sono stati aumentati da € 35,00 ad € 60,00, in relazione alla necessità di coprire i nuovi oneri derivanti dall'implementazione del Sistema N VIS.

La Decisione va applicata dal 1° gennaio 2007 ed è data facoltà agli Stati membri di darvi applicazione fin dall'ottobre 2006, dandone comunicazione al Segretariato Generale del Consiglio UE.

La medesima Decisione è applicabile mediante l'emanazione di un decreto interministeriale del Ministro degli Affari Esteri e del Ministro dell'Economia (art. 3, L. 183/85), di cui si è già provveduto ad avviare il relativo iter, in modo da poter essere adempienti rispetto alla data stabilita dalla citata Decisione (1° gennaio 2007).

Per quanto concerne invece l'importo dei visti nazionali (di lunga e breve durata) è invece necessaria un'apposita disposizione di rango primario.

Tenuto conto di quanto sopra ed al fine di mantenere un ragionevole differenziale tra l'importo dei visti Schengen e di quelli nazionali, è stata proposta la presente disposizione.

L'articolo 213 risponde all'esigenza di dotare le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di risorse proprie da utilizzare per le specifiche finalità indicate al comma 1, volte sia alla conservazione del patrimonio immobiliare che alla migliore realizzazione delle attività di istituto.

Il "Fondo speciale" costituisce un agile strumento di gestione nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione in materia amministrativo-contabile: esso si alimenta mediante le somme provenienti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati.

La disposizione proposta ribadisce l'esclusione, espressamente stabilita dalla legge 449/1997, di ogni forma di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

E' prevista, infine, l'emanazione di un decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze per la definizione delle modalità di rendicontazione del fondo speciale di cui trattasi.

L'articolo 214 tende a ridurre gli oneri annuali a carico dello Stato, ammontanti a circa € 170 mln, per l'attività che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco pone in essere al fine di assicurare il servizio antincendi negli aeroporti. I predetti oneri, negli ultimi anni, sono particolarmente lievitati in relazione alla necessità di innalzare il livello di sicurezza generale connesso al rischio terrorismo, nonché all'applicazione delle nuove regole internazionali ICAO. Con la disposizione, si consente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco il mantenimento degli standard di sicurezza antincendio.

L'articolo 215 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro — a rinnovare sino al 30 giugno 2007 gli accordi finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi in favore di cittadini ed imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

**IL TITOLO V RECA LE NORME FINALI E LE CLAUSOLE DI COPERTURA FINANZIARIA
E DI ENTRATA IN VIGORE.**